

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

(articolo 30, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 G.U. Uff. 30 dicembre 2022, n. 304.)

APPENDICE DELLA RELAZIONE AL PIANO DI REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 PER L'ANNO 2023.

OGGETTO: Relazione sulla gestione del servizio di integrato di igiene ambientale affidato alla Società Servizi Comunali S.p.A. mediante l'istituto dell'“in house providing”.

1. PREMESSE	2
2. LA NATURA DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.....	2
3. RICOGNIZIONE DEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.....	6
4. OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ SERVIZI COMUNALI S.P.A.....	6
5. MODULI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	7
6. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'IN HOUSE.....	8
7. VERIFICA DELLA CONDIZIONI NORMATIVE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A SERVIZI COMUNALI S.P.A.	10
7.1 Con riferimento alla Legge n. 190/2014	10
7.2 Con riferimento al D.Lgs. n. 175/2016.....	12
A. REQUISITO DEL CAPITALE PUBBLICO (Art. 16, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016):.....	12
B. REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO (Art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016)	12
C. REQUISITO DEL FATTURATO (Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016).....	14
7.3 Con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 – art. 192	14
7.4 Con riferimento al D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.	15
8. ANALISI DELLA SUSSISTENZA DEI PARAMETRI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022	15
A. Rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico	15
B. Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio	17
C. Rilevazione del concreto andamento del servizio dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio	19
D. Rilevazione della misura del ricorso all'affidamento a società in house, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti.....	19
E. Rispetto degli Atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.	20
9. RAGIONI CHE GIUSTIFICANO IL MANTENIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE.....	21
a) Quanto alle ragioni di carattere economico.....	21
b) Quanto alle ragioni in termini di qualità dei servizi	22
c) Quanto alle Ragioni in termini di risultati conseguiti nella gestione.....	22

1. PREMESSE

Il recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201¹, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'art. 30 impone a comuni e forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, città metropolitane e province di svolgere verifiche sulla situazione gestionale dei servizi. In particolare, questi devono provvedere alla *“ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, nei rispettivi territori.

Con la presente relazione, pertanto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 viene effettuata l'annuale ricognizione periodica della situazione gestionale del servizio integrato di igiene urbana, affidato alla Società Servizi Comunali S.p.A. mediante l'istituto dell'*“in house providing”*.

Nella relazione, come previsto all'art. 30 comma 1 del citato decreto e tenuto conto degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, sarà esaminato con riferimento al servizio di igiene urbana:

- a) il concreto andamento dal punto di vista economico;
- b) il concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio;
- c) il concreto andamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;
- d) la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Nella presente relazione, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 5², del citato Decreto Legislativo, saranno evidenziate le ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio alla società *in house*:

- a) sul piano economico
- b) sul piano della qualità dei servizi
- c) sul piano dei risultati conseguiti nella gestione

La presente relazione costituisce appendice della relazione al piano di revisione ordinaria delle società pubbliche anno 2023 (articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016)³

§*§*§*§*§*§

2. LA NATURA DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

L'oggetto del Servizio di Igiene Ambientale è individuato dall'art. 183, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *«Norme in materia ambientale»* (c.d. Codice dell'ambiente) a mente del quale il servizio comprende le attività di *“raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”*.

È ormai consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile.

Come riconosciuto dai magistrati contabili, *«la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica* (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012 n. 2537), *in*

1 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

2 Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 201/2022 *«L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.»*

3 Art. 30, c. 2 del D.Lgs. n. 201/2022: *“La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”*

*quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 D.Lgs. n. 22/1997)» (C. Conti, Lombardia, sez. contr., parere del 27 giugno 2013, n. 263). Ed ancora, C. Conti – Lombardia, parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012, secondo cui **“la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica** in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 D.Lgs. n. 22/1997)”. La suddetta qualificazione del servizio di igiene ambientale risulta confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537), pure in relazione all'ipotesi in cui l'Amministrazione stipuli un contratto di appalto, sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e che quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2537/2012 cit.).*

Oggi è lo stesso impianto normativo – e, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 3-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 così come modificato dal D.Lgs. n. 201/2022 - che qualifica le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini di servizio pubblico locale a rilevanza economica precisando che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani...[omissis...] sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56”.*

□ **Gli ambiti o bacini territoriali e Regione Lombardia**

Ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138, e s.m.i. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

Precisa il comma 6-bis del medesimo art. 3-bis, che *“Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente”.*

L'art. 200 D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. dell'Ambiente), rubricato *“Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*, ribadisce che *la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati “ATO”, delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti secondo i seguenti criteri:*

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Aggiunge l'art. 202 T.U. Ambiente, che *“L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali”.*

A tutt'oggi Regione Lombardia non ha istituito – in relazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani – gli ATO. Si rende così applicabile l'art. 198, comma 1, del citato T.U. (Norme in materia ambientale), a mente del quale sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo

smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.).

A seguito della sopravvenuta abrogazione del sopra citato 5° comma dell'art. 113 del T.U.E.L., la lacuna normativa è stata colmata dall'applicazione dei principi comunitari in materia di affidamento di pubblici servizi - come peraltro specifica il già citato art. 202 T.U. Ambiente - principi che fanno sostanziale riferimento ai medesimi moduli organizzativi già individuati dalla norma abrogata.

Inoltre, stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità (sentenza Corte Costituzionale n. 199/2012) dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società *in house*), l'affidamento dei servizi pubblici locali risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice comunitaria.

Il punto era stato ribadito anche nella delega contenuta nella Legge n. 124/2015, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", che in materia di pubblici servizi locali indica come criterio direttivo la "*individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità*" (art. 19, comma 1, lett. e).

Peraltro, anche l'art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*"), recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, individua, quale principio e criterio direttivo dei futuri interventi normativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la "*razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza*" (art. 8, co. 2, lett. f).

È comunque previsto, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità, da parte delle Regioni, di adottare "*modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali*", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, l'art. 201, comma 1 specifiche che: "*Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*".

□ **Normativa regionale**

La L.R. 26/03 disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. I servizi locali di interesse economico generale sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Rientra nella disciplina della legge la gestione dei rifiuti urbani.

In Lombardia, nel settore dell'igiene ambientale, non è stata data attuazione al modello organizzativo "*su area vasta*" delineato dall'art. 3-bis, D.L. n.138/2011 e, nel territorio regionale, gli ambiti territoriali ottimali, per il servizio di igiene ambientale, non sono stati istituiti.

Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, c. 7, D.Lgs. n. 152/2006, ha, infatti, optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione di ambiti territoriali ottimali - come peraltro

confermato dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.G.R. n. X /1990 del 20 giugno 2014 (v. p.129, in cui si trova affermato che *“l'impostazione consolidata in Regione Lombardia è in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma”* – *“La L.R. 26/03, attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma)”*.

Tale impostazione risulta confermata da ultimo, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinata (PRB). Dalla relazione allegata alla deliberazione emerge che ***“4.5.1 Il sistema integrato di gestione dei rifiuti lombardo e la sua organizzazione: In Regione Lombardia il modello di gestione adottato è quello delineato nell'art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06, che consente alle Regioni di adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali” rispetto al modello proposto dall'art. 200 comma 1, subordinando tale facoltà alla predisposizione da parte delle medesime regioni di “un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi dell'art. 195” del medesimo codice ambiente. Regione Lombardia fin dal 2003 ha organizzato il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all'organizzazione per ATO, approvando la Legge Regionale n. 26 del 2003 che attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale. Non è più richiesta, dal 2015 a seguito delle modifiche normative regionali, la pianificazione a livello provinciale che è stata sostituita unicamente da una relazione di dettaglio sui criteri localizzativi che rimane in capo alla Province ed è approvata con delibera di giunta Regionale. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma.*** (v. pagg. 108 – 112).

La conseguenza di quanto sopra rilevato è che, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, **rimane tuttora intestata ai Comuni lombardi la facoltà di procedere in forma singola all'assegnazione del servizio di igiene ambientale nel rispetto delle modalità consentite dall'ordinamento comunitario.**

Quanto sopra, peraltro, appare confermato, sia pure implicitamente, dall'art. 19, comma 1, lett. f), D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, che individua espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni l'*“organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*, previsione, questa, non abrogata dall'ultima versione del citato art. 3-bis, D.L. n.138/2011, nonché, più recentemente, dall'art. 13, c.1, d.l.n.150/2013. Peraltro, Regione Lombardia, con la citata Legge Regionale n. 26/2003 ha organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Deliberazione n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D.Lgs. n. 22/1997). Successivamente, è stato adottato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014- 2020 (D.G.R. n. 1990/2014), le cui norme tecniche sono state aggiornate con D.G.R. n. 7860/2018 in linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Alla luce di quanto sopra esposto e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni ... costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000”*, emerge che in Regione Lombardia il **ruolo degli enti territorialmente competenti è assunto direttamente dai Comuni.**

§*§*§*§*§*§

3. RICOGNIZIONE DEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Nel presente paragrafo saranno elencati i principali passaggi e atti assunti dal Comune relativamente all'affidamento del servizio di igiene urbana alla Società *in house*, Servizi Comunali S.p.A.

- Servizi Comunali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico. Nata nel 1997 con le modalità previste dall'art. 22 - comma 3°, lett. e) della legge 08.06.1990 n. 142, che individuava le forme di gestione dei servizi pubblici locali, oggi la società è compartecipata da più di 100 Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Milano e Cremona e dalla Comunità Montana Laghi Bergamaschi.
- Il Comune di Calcio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25 marzo 2009, ha aderito alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG), di seguito denominata per semplicità anche con il termine "Società", approvandone lo Statuto;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4, del 28 gennaio 2020, è stato rinnovato l'affidamento alla stessa Società, mediante l'istituto dell'*"in house providing"*, della gestione di servizi di igiene ambientale con scadenza 31 gennaio 2030;
- Nella seduta odierna del Consiglio Comunale verrà approvato il "*Piano di revisione ordinaria delle società pubbliche per l'anno 2022*" il quale ha previsto nell'allegato A di mantenere la partecipazione del Comune di Calcio nella Servizi Comunali S.p.A.

Allo stato attuale, come meglio infra si dirà:

- a) la Società risponde ai requisiti di legge;
- b) i servizi affidati alla Società sono conformi alle esigenze e agli obiettivi del Comune;
- c) il costo dei servizi affidati risulta congruo rispetto a quanto offerto dal mercato, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni;
- d) i costi dei servizi affidati risultano nel loro complesso "*convenienti*", tenuto conto anche dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Di seguito verranno esaminati, con i pertinenti richiami alla disciplina normativa e alla giurisprudenza formatasi in materia, le caratteristiche e le condizioni che consentono la gestione del servizio integrato di igiene ambientale mediante il ricorso all'istituto dell'*"in house providing"*.

§*§*§*§*§*§

4. OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI S.P.A.

La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare, e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;
- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;
- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;

- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci;
- f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.

§*§*§*§*§*§

5. MODULI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 gli enti locali possono provvedere all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 17 del cit. D.Lgs. n. 201/2022 prevede inoltre che *“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.”*

Tra i moduli organizzativi per la gestione dei pubblici servizi locali è, pertanto, confermata la possibilità per gli enti locali di affidare un servizio mediante l'istituto dell'*in house providing*.

Gli articoli 16⁴ e 4⁵, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), prevedono altresì che *“le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo art. 4 e tra le quali sono ricomprese quelle relativa alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.”*

Ai sensi del nuovo Codice sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 - art. 7), infine, *“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi*

⁴ Art. 16. Società *in house*

1. Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

⁵ Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. [omissis]

§*§*§*§*§*§

6. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'*IN HOUSE*

L'ordinamento europeo, dapprima a livello giurisprudenziale e successivamente a livello normativo (art. 12 direttiva n. 2014/24/UE) ha individuato tre condizioni subordinatamente alle quali è consentito procedere all'affidamento "*in house*" di servizi pubblici locali:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

La disciplina dell'*in house* è dettata, oltreché dalle norme UE, dal Testo unico della società a partecipazione pubblica (art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016), dall'art. 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 36/2023, efficace dal 1° luglio 2023 e, sino al 30/06/2023, dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (sino al 30/6/2023). A queste norme si deve aggiungere il D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che all'art. 17 si occupa di affidamenti a società *in house*.

Con l'entrata in vigore nel nuovo Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. n. 32/2023) che ha abrogato il D.Lgs. n. 50/2016 e, per l'effetto, la disciplina sull'*in house* in esso contenuta (art. 5 e art. 192), l'*in house* è prevalentemente disciplinato, nelle sue caratteristiche salienti, dal D.Lgs. n. 175/2016 che all'art. 2 definisce, tra le altre cose:

- a) il controllo analogo (art. 2 lettera c))
- b) il controllo analogo congiunto (art. 2 lettera d))
- c) la società *in house* (art. 2 lettera o))

A mente dell'art. 16 del citato decreto "1. Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata [Omissis] 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".

L'accesso all'istituto dell'*in house*, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 è, pertanto, consentito in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) **Capitale pubblico**: art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016
- 2) **Controllo analogo o controllo analogo congiunto** esercitato dall'Ente affidante sulla società *in house*: art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016.
 - «*controllo analogo*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli

obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

- «*controllo analogo congiunto*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Come già sopra anticipato tale articolo è stato abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/2023.

Si rammenta che ai sensi del citato articolo *“Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Nonostante la sua abrogazione, si ritiene che le condizioni in esso elencate, siano un parametro ancora valido per valutare la sussistenza del controllo analogo congiunto da parte del Comune sulla propria Società *in house*.

Recentemente, il TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. IV - sentenza 12 giugno 2023 n. 1441 ha precisato che *“devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti individuati dal comma 5, art. 5, lettere ‘a’, ‘b’ e ‘c’, D.Lgs. n. 50 del 2016, per potersi legittimamente disporre l'affidamento diretto di un servizio, nel caso di controllo analogo congiunto e di affidamento in house di servizi da parte di pubbliche amministrazioni, quale modalità di gestione alternativa all'esternalizzazione, nella quale i servizi pubblici vengono affidati ad un soggetto che, sia pur formalmente distinto dall'amministrazione agente e avente di regola forma societaria, è nella sostanza a essa riconducibile, poiché la P.A. vi esercita un controllo analogo a quello posto in essere sui propri servizi interni. Proprio in virtù di questa sostanziale coincidenza soggettiva, l'affidamento prescinde dall'espletamento di procedure concorsuali di selezione del contraente”*

- 3) **Limite di fatturato**: 80% del fatturato della società *in house* deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico

§*§*§

Come sopra precisato, il modello dell'*“in house providing”* consente alle pubbliche amministrazioni di provvedere all'autoproduzione di beni e servizi, per tale motivo tale tipologia di affidamenti è sottratta all'applicazione della disciplina degli appalti pubblici (art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023). Si tratta di autoproduzione poiché l'amministrazione opera attraverso degli organismi sui quali esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Su tali organismi, l'amministrazione è in grado di esprimere un'influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni significative.

La giurisprudenza amministrativa ha manifestando un atteggiamento per certi versi *“conservativo”*, passando dal vedere l'*in house* come tipologia ordinaria di affidamento, la cui scelta era rimessa al prudente apprezzamento dell'Amministrazione costituendo *“una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità del servizio, la cui individuazione, in concreto, è rimessa alle amministrazioni sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica”* (ex multis Cons. di Stato sez. V, n. 3554/2017; Sez. III, n. 4902/2017; sez. V n. 257/2015, che ha rilevato come la decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta), al concepire l'*in house* in posizione subalterna all'affidamento del servizio mediante gara pubblica (Cons. di Stato n. 8028/2020; TAR Lombardia, Brescia, 280 e 281/2021).

Il Consiglio di Stato, tuttavia, con sentenze n. 07023/2021, 07022/2021, 07093/2021 in ordine a tre ricorsi promossi da operatori economici privati avverso affidamenti *in house* deliberati proprio a favore di Servizi Comunali S.p.A. dai comuni di Cologne, Albino e Coccaglio, ha chiarito la portata dell'istituto e le maglie entro il quale esso può operare, dichiarando la piena legittimità dell'istituto e degli affidamenti medesimi e statuendo la perfetta corrispondenza tra il dettato normativo (in particolare, l'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016) ed il contenuto della relazione ex art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2021 (oggi sostituita dalla relazione ex art. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022). La legittimità dell'istituto e delle scelte operate dai comuni, seppure dichiarata in tutte e tre le sentenze, è particolarmente definita nella sentenza n. 07023/2021 riguardante il contenzioso relativo al Comune di Albino, laddove il Consiglio di Stato al punto 15⁶, afferma che "l'obbligo motivazionale che si impone all'Ente refluisce, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta, anch'essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la predetta valutazione di "preferenza". Le valutazioni da esprimere possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo "ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto" hanno condotto l'amministrazione a scegliere il modello dell'*in house* rispetto all'esternalizzazione".

La sentenza prosegue poi, al punto 16, affermando che "la verifica del giudice amministrativo dovrà pertanto, arrestarsi allo scrutinio esogeno della funzione amministrativa esercitata avuto riguardo alla idoneità delle modalità sottese alla scelta a fornire un quadro attendibile ed esaustivo della realtà fattuale".

In maniera più sintetica, ma altrettanto efficace, la sentenza relativa all'affidamento del Comune di Cologne (n. 07022/2021) al punto 19, afferma che "ferma la declaratoria di irricevibilità del ricorso (promosso da Aprica s.p.a.) anche nel merito tutte le censure articolate si appalesano infondate, alla stregua dell'ampia istruttoria e motivazione posta a corredo della scelta di ricorrere all'*in house* e alle soluzioni societarie per garantire il controllo analogo".

Analogamente con sentenza n. 07093/2021 il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficientemente motivata la scelta dell'*in house* da parte del Comune di Coccaglio e adeguatamente giustificato il mancato ricorso al mercato, a fronte di una serie di benefici e vantaggi, non solo economici, derivanti dall'*in house*.

Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, quindi, ricondotto la scelta dell'*in house* nell'alveo del potere discrezionale riconosciuto ad ogni Amministrazione e alla facoltà, anch'essa discrezionale, di aderire al modello adottando tutte le modalità ritenute più idonee ad acquisire i dati necessari a motivare la propria preferenza.

§*§*§

7. VERIFICA DELLA CONDIZIONI NORMATIVE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO *IN HOUSE* A SERVIZI COMUNALI S.P.A.

Richiamando tutto quanto già ampiamente sopra esposto nella presente relazione, si ritiene che Servizi Comunali S.p.A. soddisfi appieno tutte le condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare:

7.1 Con riferimento alla Legge n. 190/2014

Si ricorda che ai sensi del comma "611 *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27*

⁶ cfr. Sentenza Cons. di Stato n. 7023/2021 "15. Ne consegue che, l'obbligo motivazionale che si impone all'Ente refluisce, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta, anch'essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la predetta valutazione di "preferenza. 15.1. Tale metodo impone all'Amministrazione di prendere in considerazione sia la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto *in house*, sia la capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili della "universalità e socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche". Sotto questo profilo, le valutazioni da esprimere (benefici per la collettività e fallimento del mercato) possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo «ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto», hanno condotto l'amministrazione «a scegliere il modello *in house* rispetto alla esternalizzazione (v. Cons. St., sent. 2102/2021)."

dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano **un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:**

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Le finalità perseguite dalla norma (tra cui il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato) risultano ampiamente soddisfatte mediante l'affidamento *in house* del servizio alla Servizi Comunali S.p.A. in quanto:

- a) I servizi affidati rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) il Comune non è socio di altra società che svolge servizi o attività analoghe a quelle che intende affidare alla Servizi Comunali S.p.A.;
- c) la Società con più di 100 Comuni soci e circa 400.000 abitanti serviti rappresenta l'aggregazione ottimale per la gestione dei servizi di igiene ambientale, assicurando il possesso della necessaria competenza ed efficienza e conseguendo le economie di scala che derivano dall'ampiezza dei volumi dei servizi espletati in favore dei propri soci;
- d) il contenimento dei costi di funzionamento è stato realizzato ponendo al minimo il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I compensi spettanti all'organo amministrativo sono stati proposti dal Comitato Unitario per il controllo analogo e deliberati dall'Assemblea degli azionisti in data 12.07.2023 e sono rispettosi del dettame normativo di cui art.4 comma 4 e 5 del D.L. 06/07/2012 n.95 che prevede che detti compensi non possano superare l'80% del costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 e della prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti.

A dimostrazione di quanto affermato, nell'anno 2013 la società aveva sostenuto costi a titolo di compenso per l'organo amministrativo pari a € 75.724 e per l'anno 2023, nel rispetto dell'art. 4 del DL n. 95/2012, sono stati deliberati € 60.579 a tale titolo, che rappresentano un valore omnicomprensivo anche dei contributi previdenziali a carico del percipiente e a carico della società.

La Società non ha deliberato a favore dei componenti degli organi sociali il riconoscimento di alcun premio di risultato né gettone di presenza.

In aderenza a quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 175/2016 non è stato attribuito alcun compenso a titolo di trattamento di fine mandato.

Dal confronto tra i principali dati dell'esercizio 2013 con quelli dell'esercizio 2022 (ultimo bilancio approvato) si evince che nonostante le dimensioni aziendali siano aumentate in misura importante, il compenso dell'organo amministrativo si è ridotto del 20% e senza tener conto dell'ulteriore decremento in termini reali dovuto all'inflazione intervenuta dal 2013 in poi.

Per quanto sopra si ritiene che detto compenso possa essere considerato quello minimo attribuibile all'organo amministrativo.

7.2 Con riferimento al D.Lgs. n. 175/2016

L'analisi della struttura societaria di Servizi Comunali S.p.A. consente di affermare che ricorrono tutte le condizioni normative richieste per l'affidamento *"in house"* del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come di seguito meglio precisato:

A. REQUISITO DEL CAPITALE PUBBLICO (Art. 16, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016):

Servizi Comunali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, come da visura camerale CCIAA ordinaria aggiornata (All. 1). Non vi è, pertanto, alcuna partecipazione diretta di capitali (come previsto dall'art. 57 dello Statuto e deducibile dalla visura camerale della Società).

B. REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO (Art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016)

La Corte di Giustizia ammette che, in caso di società partecipata da più enti pubblici, il controllo analogo - indispensabile per la qualificazione come società *in house* (sin da Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal) - possa essere esercitato **in forma congiunta** (sentenza 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant SA) e che, inadeguati a tal fine i poteri a disposizione dei soci secondo il diritto comune, sia necessario dotare i soci di appositi strumenti che ne consentano l'interferenza in maniera penetrante nella gestione della società, il controllo analogo consistendo, infatti, in una *"influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata"* (art. 2 (Definizioni), comma 1, lett. c) D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). La Corte di Giustizia ha apprezzato quali validi strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto (unitamente ai patti parasociali, sentenza 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11 Econord) organi speciali come i **Comitati unitari** e i **Comitati tecnici** (nella sentenza 10 settembre 2009 nella causa C-573/07 Sea) a condizione che: a) in essi ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità e b) che siano previsti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del consiglio di amministrazione imponendo indirizzi e prescrizioni, nonché prevedendo poteri consultivi preventivi.⁸

Sulla Società viene esercitato dai soci in forma congiunta un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente previste dallo Statuto (All. 2) e dal Regolamento di funzionamento del Comitato unitario per l'esercizio del controllo analogo (All. 3), a cui si coniugano le prerogative riconosciute al singolo socio affidante dallo Statuto e dal Disciplinare di Servizio.

Si evidenzia, in proposito, che in data 19 aprile 2021 (All. 4) il Comitato Unitario per il Controllo Analogo e l'Assemblea dei Soci della Società hanno deliberato l'introduzione di alcune modifiche statutarie al fine di rafforzare ulteriormente per quanto necessario il sistema di controllo analogo congiunto a cui è improntata la governance societaria. L'intervento sulle modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci è stato ritenuto opportuno a seguito di due recenti sentenze emesse dal Tar Lombardia - Brescia (n. 280/2021 e n. 281/2021, peraltro riformate nel secondo grado di giudizio, come meglio infra si dirà) che, nonostante la chiara posizione di ANAC (che a far tempo dal 2019 ha iscritto la Società nell'elenco di cui all'art. 192 previa verifica della sussistenza dei presupposti e delle caratteristiche dell'*in house*), hanno ritenuto non adeguatamente garantito il potere di controllo analogo da parte dei soci.

Le modifiche hanno interessato l'articolo 9 dello Statuto e l'introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter e 14-ter con la finalità di rafforzare e rendere massimamente esplicito, anche nello Statuto, l'esercizio del controllo analogo dei soci, sia congiuntamente che singolarmente.

Come previsto dall'attuale art. 9 dello Statuto, in particolare, i soci esercitano il controllo analogo in forma congiunta mediante il Comitato per il controllo analogo ed in forma individuale, sul territorio di riferimento

⁷ V. Statuto: Articolo 5 *"...omissis...Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società...omissis"*

⁸ Cons. Stato Sez. V, Sent. 5-12-2020, n. 8028 punto 4.1.1

attraverso l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Disciplinare di Servizio.

Ai sensi dell'art. 9 bis il "Comitato per il controllo analogo" opera impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza.

In particolare, il cd. controllo analogo congiunto viene esercitato:

a) **ex ante** mediante la definizione da parte del Comitato degli obiettivi strategici della Società e con l'esercizio in maniera vincolante di funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, attraverso la preventiva approvazione da parte del Comitato e pena la loro inefficacia di tutti i fondamentali documenti di programmazione annuale comprendenti la relazione programmatica, il bilancio preventivo, il piano strategico e industriale, il piano annuale e pluriennale degli investimenti, il piano occupazionale, il piano delle alienazioni, il piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio. L'art. 9-bis dello Statuto riconosce anche il diritto di ciascun singolo socio di interrogare il Comitato e di richiedere la revoca e la rimozione degli effetti degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, in contrasto con gli indirizzi espressi in modo vincolante dai documenti di programmazione sopra citati, fatta salva la decadenza dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14-ter dello Statuto;

b) **in via contestuale** mediante un generalizzato potere del Comitato di disporre, a sua discrezione, controlli ispettivi periodici sull'operato della Società, di ricevere relazioni semestrali sull'andamento della gestione della società e dei servizi affidati dai singoli soci, di convocare audizioni con gli amministratori e il direttore generale per ottenere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società, di acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;

c) **ex post** in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società sul quale esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

A tali poteri si aggiungono quelli parimenti riservati in via esclusiva al Comitato di indicare all'Assemblea dei Soci:

a) la composizione numerica dell'organo amministrativo ed i relativi candidati;

b) i candidati del Collegio Sindacale e dell'organo di revisione dei conti, con obbligo per questi ultimi di riferire periodicamente sull'andamento della gestione della Società, dal punto di vista delle funzioni di propria competenza;

c) gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale e per il Presidente del Comitato.

Con l'introduzione dell'art. 9 ter è stato inoltre meglio esplicitato il potere di controllo riconosciuto al singolo comune nell'ambito dei servizi resi a proprio favore mediante:

a) la facoltà di impartire all'organo amministrativo indirizzi sull'organizzazione e la gestione del servizio affidato vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi;

b) la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;

c) il diritto del socio alla istituzione della Commissione Paritetica, parte essenziale del Disciplinare di Servizio, che regola in modo vincolante per le parti il rapporto conseguente all'affidamento di servizi alla Società.

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere a) e b) o nel caso di rifiuto da parte della Società all'istituzione della Commissione Paritetica, è riconosciuto al singolo socio il diritto di recedere dal contratto con la Società.

La Società con il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo, approvato in data 06/12/2017 (All. 5) ha, poi, individuato le regole di funzionamento dello stesso al fine di garantire ai Comuni affidanti la possibilità di esercitare un controllo analogo a quello esercitato e/o esercitabile sui propri servizi ed uffici. In particolare, è prevista la naturale ed obbligatoria presenza nel Comitato di un rappresentante per ogni socio affidante e la regola del voto capitaro, di modo che ciascun membro del Comitato concorre alla formazione delle decisioni in misura paritaria indipendentemente dalla quota di capitale

che è detenuta dal singolo socio: il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario prevede in particolare che:

- (v. art. 3) *"1. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio direttamente o indirettamente affidante, individuato fra il Legale Rappresentante dell'Ente o un suo Delegato, purché Consigliere o Assessore dell'Ente rappresentato. Per 'soci indirettamente affidanti' si intendono i Comuni che abbiano in atto gestioni associate tramite convenzioni o unioni. Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato sono inseriti in apposito elenco aggiornato a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ogni qualvolta venga affidato o revocato un servizio "in house". 2. Le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea della società."*

- (v. art. 4) *"1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L'art. 38, comma 2 del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. 2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. 3. Qualora il Presidente sia 'esterno' non viene conteggiato nel numero dei presenti e non ha diritto di voto."*

- (v. art. 5) tra le altre cose, la facoltà per il Comitato di proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'o.d.g. di una successiva riunione; di proporre all'Assemblea gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale, per il Presidente del Comitato; di approvare preliminarmente i regolamenti da adottarsi da parte dell'Organo Amministrativo. Inoltre a ciascun membro del Comitato sono riconosciuti poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente locale direttamente interessato al servizio; in particolare gli è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto di affidamento *in house* per l'ipotesi in cui vengano assunte dal Comitato stesso decisioni incidenti sul servizio svolto in favore del singolo socio e sulle quali questi abbia manifestato al Comitato il proprio dissenso motivato da reiterati disservizi segnalati alla Società senza adeguata risposta.

Si precisa inoltre che il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo è coadiuvato, nell'esercizio delle funzioni di controllo, dal Comitato Tecnico previsto dall'art. 7 del Regolamento.

Infine, lo Statuto prevede, all'art. 14-ter,⁹ le ipotesi di decadenza degli amministratori nel caso di inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato e dai Comuni, così da rendere massimamente cogenti le modalità di esercizio del controllo analogo.

La disamina che precede consente di ritenere sussistente in capo al Comune il potere di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come richiesto dalla normativa.

C. REQUISITO DEL FATTURATO (Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016)

La Società realizza oltre l'80% del suo fatturato, calcolato sulla media del fatturato del triennio relativo agli ultimi bilanci approvati, a favore degli enti che la controllano, come previsto dall'art. 4 dello Statuto e come emerge dall'allegata dichiarazione rilasciata dalla Società (All. 6).

7.3 Con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 – art. 192

La Società, come previsto dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con Delibera ANAC n. 884 del 25 settembre 2019 integrata con Deliberazione n. 824 del 14 ottobre 2020 (All. 7), in seguito a richiesta di nuovi Comuni affidanti, è iscritta nell'*"elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house"*.

Tale articolo è oggi stato abrogato dal D.Lgs. n. 36/2023.

⁹ **Articolo 14 ter – Decadenza degli amministratori**

Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato.

L'Assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.

§*§*§

7.4 Con riferimento al D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

L'art. 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201¹⁰ di "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", impone a comuni e forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, città metropolitane e province di svolgere delle verifiche sulla situazione gestionale dei servizi.

In particolare, questi devono provvedere alla "**ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**", nei rispettivi territori.

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, **effettuano la ricognizione periodica** della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. **La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.**

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in **un'apposita relazione** ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente **costituisce appendice** della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale disposizione prevede che la ricognizione periodica debba rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico:

- a) il concreto andamento dal punto di vista economico
- b) il concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio
- c) il concreto andamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio

inoltre

la ricognizione deve rilevare altresì la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Tale analisi dovrà tener conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato Decreto Legislativo.

Nei paragrafi che seguono saranno analizzati i presupposti previsti dalla normativa ai fini del mantenimento dell'affidamento *in house*.

§*§*§*§*§*§

8. ANALISI DELLA SUSSISTENZA DEI PARAMETRI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022

A. Rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico

La gestione dei rifiuti è un pubblico servizio essenziale, il cui costo deve essere integralmente coperto dalle entrate previste dalla legge (tassa o tariffa) a carico degli utenti.

La Società in particolare è tenuta a ricercare sul mercato cessionari dei materiali valorizzabili che offrano la remunerazione più conveniente, anche al di fuori dei consorzi obbligatori.

¹⁰ Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Confrontando gli ultimi dati disponibili riferiti all'anno 2021 - desumibili dal Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA¹¹- risulta che il Comune di Calcio sostiene per la gestione del servizio un costo pro capite pari a 88,31 €/ab al di sotto dei valori €/ab di altri comuni "similari" appartenenti alla provincia di Bergamo, (territorio della pianura).

StatComune	Comune o Aggregazione	Provincia	Numero di comuni	Pop.(abitanti)	CRTab	CTSab	CRDab	CTTab	CSLab	CCab	CKab	Altri costi	CTOTab
3016040	Brignano Gera d'Adda	Bergamo	1	6.069	1,9	0,02	29,25	21,45	12,47	10,45	13,68		89,23
3016044	Calcio	Bergamo	1	5.410	7,41	2,19	32,75	21,2	11,97	5,75	7,04		88,31
3016075	Ciserano	Bergamo	1	5.477	7,81		30,41	37,87	47,22	12,2	22,94	0,38	158,83
3016113	Ghisalba	Bergamo	1	6.134	8,14		34,77	26,92	13,56	20,37	10,39		114,15
3016140	Morengo	Bergamo	1	2.477	10,78	2,05	31,81	20,22	11,59	26,74	12,03		115,22

Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle dal 2020

ERT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)

ETS ab: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)

ERD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)

ETR ab: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)

ESL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)

EC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)

EK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)

Altri costi: Altri costi (euro/abitante x anno)

ETOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)

ERT kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)

ERD kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)

ESL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)

EC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)

EK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)

ETOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)

Il valore sopra riportato di 88,31 €/ab. risulta comunque essere inferiore al valore medio regionale - dati desumibili dal Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA – pari a 146,91 €/ab.

Premesso che:

- una comparazione è sempre soggetta ad approssimazioni dovute in larga misura alle caratteristiche dei servizi richiesti da ogni singolo Comune, nel caso in esame si evidenzia come i servizi forniti dalla Servizi Comunali S.p.A. siano particolarmente completi e performanti con particolare riferimento al livello dei servizi generalizzati richiesti (capillare servizio di pulizia manuale e meccanizzata delle strade, aree pedonali, piste ciclabili, servizio domiciliare di raccolta rifiuti, laboratori didattici, pubblici incontri, ecc...);
- la gestione amministrativa del tributo (TARI) è un servizio peculiare che completa la gamma di servizi offerti dalla Società e che tale servizio non è riscontrabile nei servizi di norma offerti da altre Società private di igiene ambientale che operano sul territorio.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tuttavia, non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo economico in quanto le sue implicazioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, di educazione civica, di rispetto degli ecosistemi e più in generale di miglioramento della qualità della vita per i membri di una comunità, assumono una valenza pari a quella economica. In considerazione dello stretto rapporto collaborativo instaurato tra l'Amministrazione affidante e la Società, proprio dell'affidamento "in house", si riscontra che lo stesso permette all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto adattandolo alle esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto il diretto controllo. Inoltre, l'assenza di terzietà insita nel rapporto "in house" e l'esistenza del "controllo analogo" consentono di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto.

Va sottolineato altresì come, per maggiore trasparenza nei confronti del Comune affidatario e conformemente agli standard di servizio proposto dalla Società ai comuni affidatari, la stessa non effettui alcuna "intermediazione" in relazione allo smaltimento ed al conferimento dei rifiuti prodotti dal Comune in seno al servizio, dando chiara evidenza sia dei puntuali costi di smaltimento che dei ricavi dalla cessione dei materiali commercializzabili (a titolo di esempio: carta e cartone, vetro, metalli, imballaggi in plastica, ecc...).

§*§*§

¹¹ Istituto Nazionale Protezione dell'Ambiente "ISPRA"

<https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=comune&aa=2019®id=03016&cerca=cerca&p=2&width=1440&height=900&advise=si>

B. Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio

I servizi affidati alla società sono evidenziati nella relazione di accompagnamento al Piano Economico e Finanziario redatto in conformità con i dettami dell'autorità di regolazione vigenti per tempo MTR-2 anni 2022-2025 primo biennio. I servizi erogati sono soggetti alla disciplina prevista dal contratto di servizio e dalla Carta Della Qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 7 febbraio 2023.

In ottemperanza alla normativa vigente i dati relativi agli standard qualitativi di cui alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif saranno pubblicati a far data dal 30/03/2024.

In ottemperanza alla normativa vigente la Società in accordo con il Comune, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ha dato avvio alle procedure per l'adeguamento contrattuale come da Deliberazione n. 385/2023/R/rif.

§*§*§

Con riferimento alla Carta della Qualità del Servizio si ricordano i seguenti principi fondamentali:

✓ Eguaglianza ed Imparzialità

I Gestori, nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si impegnano al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione degli stessi, ispirando il proprio comportamento a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Non deve essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche durante l'esecuzione del servizio. Viene garantita inoltre la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, con l'impegno di superare le eventuali criticità dovute alle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali.

✓ Continuità del servizio

I Gestori si impegnano a fornire un servizio continuo e regolare secondo le modalità previste e, qualora si dovessero verificare sospensioni o interruzioni del servizio stesso, adotteranno tutte le misure e i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i tempi di disservizio e i relativi disagi all'utente.

✓ Partecipazione e trasparenza

I Gestori favoriscono la partecipazione dell'utente, sia per tutelare la corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione, garantendo l'accesso alle informazioni e dando riscontro alle segnalazioni. L'utente può produrre reclami e richiedere informazioni, cui ogni singolo Gestore per la propria competenza è tenuto a dare riscontro entro i termini previsti dal TQRIF e secondo i tempi previsti dallo schema regolatorio indicato dall'Ente Territorialmente Competente.

✓ Efficienza ed efficacia

I Gestori si impegnano ad erogare il servizio in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia con l'obiettivo del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo in conformità ai principi di sostenibilità e secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica.

✓ Cortesia

I Gestori garantiscono all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto reciproco, adottando comportamenti, modi e linguaggi atti a raggiungere tale scopo.

✓ Chiarezza, comprensibilità delle informazioni e semplificazione

I Gestori nel redigere i propri atti rivolti agli utenti, pongono la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi. I Gestori provvedono alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adattando gli strumenti necessari a questo fine (call center, sito web, ...).

✓ Sicurezza, tutela dell'ambiente e della salute, qualità

I Gestori garantiscono l'attuazione di un sistema di gestione tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti e del Comune affidatario del servizio. I Gestori nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantiscono, nei limiti delle

proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

§*§*§

Con riferimento al contratto di servizio vigente, si evidenzia come lo stesso contenga tutte le prestazioni necessarie a garantire la completezza del servizio di igiene urbana a favore del Comune e della collettività, come di seguito evidenziato:

- i. gestione dei servizi amministrativi legati ai rifiuti, come la emissione, registrazione dei formulari per l'identificazione del rifiuto;
- ii. tenuta dei registri di scarico e scarico per tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio;
- iii. predisposizione, compilazione del MUD;
- iv. compilazione della scheda rifiuti Provinciale (O.r.s.o.);
- v. elaborazione ed invio dei dati sui rifiuti all'ISTAT;
- vi. consulenza tecnica e amministrativa sui rifiuti urbani;
- vii. gestione pratiche sistema SISTRI;
- viii. fornitura di servizi ONLINE su sito internet www.servizicomunali.it dove il Comune può scaricare tutte i dati relativi al servizio, calcolare in tempo reale la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, elaborare statistiche sulla produzione di rifiuti, sui trasporti effettuati, ecc;
- ix. disponibilità di numero verde attivo per i cittadini/utenti;
- x. disponibilità di sito Internet "interattivo", ovvero, i referenti dell'A.C. possono interloquire ONLINE con i nostri addetti, sia per segnalare sia per richiedere interventi ordinari e straordinari;
- xi. tenuta dei rapporti, la stipula di convenzioni e accordi con i consorzi degli imballaggi (COMIECO, COREPLA, COREVE, ecc.);
- xii. tenuta dei rapporti, la stipula di convenzioni e accordi con il Centro coordinamento RAEE;
- xiii. ricerca di mercato per la cessione dei rifiuti recuperabili;
- xiv. redazione di ogni tipo di statistica sui rifiuti raccolti tramite il sito internet www.servizicomunali.it (vedi allegato)
- xv. controllo satellitare degli automezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade, ecc. tramite il sito internet;
- xvi. segnalazione all'utente in caso di conferimento di rifiuti non corrispondente alle norme regolamentari;
- xvii. inserimento nei piani dell'offerta formativa delle scuole presenti sul territorio di percorsi articolati in corsi e laboratori sui temi ambientali con particolare riferimento alla differenziazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero e/o valorizzazione;
- xviii. cicli di incontri pubblici destinati alle diverse categorie di utenti (commercianti, ristoratori, gestori di comunità, famiglie, ecc);
- xix. interventi in occasioni di manifestazioni e fiere con stand, cartellonistica e forniture gratuite di contenitori o altro materiale finalizzato a sensibilizzare e a favorire il riciclo dei rifiuti prodotti;
- xx. corsi di aggiornamento a favore dei dipendenti pubblici e/o altri operatori sulle modalità di gestione del servizio al fine di consentire una più puntuale e distribuita informazione all'utenza che si interfaccia con il Comune o con altre strutture a questo collegate;
- xxi. predisposizione di procedure telematiche (APP, pagine internet, ecc) in grado di facilitare sia la differenziazione del rifiuto sia l'accesso ai servizi resi in un determinato Comune;

La Società affidataria del servizio ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- ISO 9001 – Qualità dei servizi
- ISO 14001 + EMAS – Ambiente
- ISO 45001 – Sicurezza sul lavoro
- ISO 37001 – Anticorruzione
- SA 8000 – certificazione Etica.

§*§*§

C. Rilevazione del concreto andamento del servizio dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio

Si può affermare che nel corso dell'affidamento sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dal contratto di servizio. Non sono stati rilevati significativi disservizi o irregolarità nell'esecuzione del contratto.

In ottemperanza alla normativa vigente i dati relativi agli standard qualitativi di cui alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif saranno pubblicati a far data dal 30/03/2024.

In ottemperanza alla normativa vigente la Società in accordo con il Comune, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ha dato avvio alle procedure per l'adeguamento contrattuale come da Deliberazione n. 385/2023/R/rif.

§*§*§

D. Rilevazione della misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti.

Il Comune di Calcio gestisce con l'istituto dell'*"in house providing"* il servizio pubblico di igiene urbana, mediante la Servizi Comunali S.p.A., come già sopra ampiamente evidenziato.

Con riferimento al servizio di igiene urbana si evidenzia quanto segue:

- i. in capo al Comune non risultano oneri aggiuntivi né investimenti specifici per la gestione del servizio oltre al canone annuale, a titolo di corrispettivo, per i servizi espletati dalla Società e concordati con l'Amministrazione e adeguato periodicamente in base alle effettive esigenze e necessità manifestate dal Comune.
- ii. Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti in data 2 agosto 2012 è stata deliberata la distribuzione dell'utile a favore dei Soci;
- iii. Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del giorno 27 luglio 2015 è stata deliberata la distribuzione dell'utile a favore dei Soci;
- iv. Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 19 novembre 2015 è stata deliberato la distribuzione dell'utile a favore dei Soci.

Si pone in evidenza che la Società ha espletato il servizio integrato di igiene ambientale in oggetto nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali, garantendo il conseguimento di risultati, in termini di raccolta differenziata dei rifiuti, migliori rispetto al dato relativo alla zona altimetrica, alla zona omogenea, alla provincia, e alla regione, come di seguito meglio specificato.

Percentuale di raccolta differenziata

Anno	% RD nel comune	% RD nella zona altimetrica Pianura	% RD nella zona omogenea Pianura est	% RD in provincia	% RD in regione	% RD in Italia
2016	75,3%	72,7%	72,7%	72,5%	68,3%	52,6%
2017	90,9%	73,9%	76,5%	73,9%	69,7%	55,5%
2018	90,2%	75,4%	77,2%	75,3%	70,8%	58,2%
2019	90,6%	76,7%	80,1%	76,1%	72,0%	61,3%
2020	91,4%	78,1%	79,8%	77,4%	73,3%	63,0%
2021	88,9%	79,0%	79,3%	78,3%	73,2%	64,0%
2022	87,1%	80,8%	82,5%	79,4%	73,2%	-

Si allega altresì la classifica dei "comuni ricicloni" con popolazione superiore ai 5.000 abitanti relativa al 2022 (www.ricicloni.it) della provincia di Bergamo nella quale si evidenziano gli ottimi risultati in tema di riduzione del rifiuto secco residuo.

Comune	Provincia	Abitanti	Pro capite secco residuo (Kg/anno/ab)
ZANICA	Bergamo	8686	43,9
BOLTIERE	Bergamo	6244	48,1
PEDRENGO	Bergamo	5912	52,6
CHIUDUNO	Bergamo	6105	53,9
CALCINATE	Bergamo	6124	58,1
SPIRANO	Bergamo	5640	58,2
CALCIO	Bergamo	5411	58,7
COLOGNO AL SERIO	Bergamo	11066	58,7
TRESCORE BALNEARIO	Bergamo	9788	64,7
MOZZO	Bergamo	7283	65,3
GORLAGO	Bergamo	5149	67,4
AZZANO SAN PAOLO	Bergamo	7577	71,5
MARTINENGO	Bergamo	10731	72,9
BONATE SOPRA	Bergamo	10356	72,9
CURNO	Bergamo	7492	73,7

§*§*§

E. Rispetto degli Atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

La Società risulta affidataria di servizi pubblici locali a rete (*“Servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente”* D.Lgs. n. 201/2022, art. 2 lettera d)) pertanto trova applicazione l’articolo 7, di seguito riportato:

Art. 7. Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.
2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.
3. Gli enti locali o gli enti di governo dell’ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.
4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In proposito si rileva che con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, che recita “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”. La predetta disposizione attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- ✓ “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
- ✓ “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- ✓ “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”. (lett. i)

Negli esercizi finanziari 2020 – 2021 – 2022 – 2023 i piani finanziari per la gestione del servizio rifiuti sono stati approvati dal Consiglio Comunale secondo il metodo e nel rispetto degli indicatori (standard) protempore previsti dall’Autorità di regolazione, senza evidenza alcuna di uno squilibrio economico e contabile della gestione. Allo stato attuale sono state attivate le procedure, con la Società gestore del servizio, per procedere all’aggiornamento del PEF secondo biennio 2024-2025 applicando le metodologie MTR-2 disposte dalla Deliberazione 389/2022/R/rif.

§*§*§*§*§*§

9. RAGIONI CHE GIUSTIFICANO IL MANTENIMENTO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE

Ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 201/2022, *“L’ente locale procede all’analisi periodica e all’eventuale razionalizzazione previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1¹² del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*.

Tale disposizione prevede che nel provvedimento di cui al comma 1 dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sia dato conto delle ragioni **che giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società in house**:

- a) sul piano economico
- b) sul piano della qualità dei servizi
- c) sul piano dei risultati conseguiti nella gestione

§*§*§

a) Quanto alle ragioni di carattere economico

Oltre a quanto esposto (Vedi paragrafo 8 - A. Quanto alla rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico) si pone in evidenza che sulla base della configurazione organizzativa della società Servizi Comunali S.p.A. che gestisce da anni il servizio di igiene urbana per conto di molti comuni soci, l’esperienza ed i risultati gestionali positivi conseguiti nel corso degli anni dimostrano la convenienza tecnico economica della decisione del mantenimento dell’affidamento del servizio alla Società fino alla scadenza naturale - ormai prossima al 31/12/2025 - nell’ottica di garantire l’ottimizzazione e la massimizzazione delle economie di scala legata all’esecuzione sul bacino territoriale e su un periodo contrattuale ritenuti ottimali e tali da risultare funzionali a garantire l’assolvimento delle condizioni e degli standard qualitativi richiesti dai comuni soci.

Non da ultimi sono da considerare:

¹² comma 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.

- I vantaggi economici derivanti dalla possibilità di adattare in ogni momento le condizioni di erogazione del servizio alle mutate esigenze del Comune come, ad esempio, l'attivazione di nuove forme di raccolta puntuale dei rifiuti o nuovi servizi di igiene ambientale;
- La possibilità di attivare tutti i servizi complementari al servizio principale che la società offre gratuitamente o con costi predefiniti;
- L'eliminazione dei costi, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione Comunale sarebbe tenuta a sostenere qualora optasse per il ricorso ad una gara ad evidenza pubblica.

Come sopra già evidenziato dal confronto degli ultimi dati disponibili riferiti all'anno 2021 - desumibili dal Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA - risulta che il Comune di Calcio sostiene per la gestione del servizio un costo pro capite pari a 88,31 €/ab al di sotto dei valori €/ab di altri comuni "similari" appartenenti alla provincia di Bergamo, (territorio appartenente alla pianura).

Da un confronto eseguito con i piani finanziari di comuni che si avvalgono di soggetti gestori diversi da Servizi Comunali S.p.A., risulta che il costo abitante/gestore del comune di Calcio (costi dei servizi esternalizzati affidati al gestore esterno) appare congruo considerando anche i risultati raggiunti in termini di servizi erogati e risultati percentuali di raccolta differenziata.

COMUNE	AB 2022	COSTO GESTORE PEF	COSTO ABITANTE	%RD 2021	ZONA GEOGRAFICA
Brignano gera d'adda	6.091	422.001,00 €	69,28 €	73,2%	Bassa
Ciserano	5.501	668.644,00 €	121,55 €	80,4%	Hinterland
Ghisalba	6.169	550.856,00 €	89,29 €	79,8%	Bassa
Morengo	2.488	188.272,00 €	75,67 €	82,3%	Bassa
Media	20.249	1.829.773,00 €	90,36 €		
Calcio	5.411	397.811,01 €	73,52 €	88,90%	Bassa

b) Quanto alle ragioni in termini di qualità dei servizi

Si rinvia a quanto sopra esposto (*vedi paragrafo 8 B) Quanto alla Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio*)


c) Quanto alle Ragioni in termini di risultati conseguiti nella gestione

Si rinvia a quanto sopra esposto (*paragrafo 8. D. Quanto alle "rilevazione della misura del ricorso all'affidamento a società in house, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti"*).

Dall'analisi dei bilanci d'esercizio approvati (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) e dei relativi allegati (Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario di cui all'art.6, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016) risulta quanto segue:

- i bilanci d'esercizio di Servizi Comunali S.p.A. sono sempre stati regolarmente depositati e hanno sempre chiuso con risultati d'esercizio positivi, come risulta dall'archivio dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese di Bergamo;
- il giudizio professionale espresso dalla società di Revisore Legale "KPMG S.p.A." contenuto nelle relazioni annuali sulla revisione contabile dei bilanci degli ultimi sei esercizi (2022, 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017 esercizio da cui è prevista l'obbligatorietà della separazione delle funzioni tra organo di revisione legale e Collegio Sindacale) è:
 - a) di bilanci d'esercizio che forniscono la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
 - b) di relazioni sulla gestione che sono coerenti con il bilancio d'esercizio e che sono redatte in conformità alle norme di legge;
- le relazioni annuali del Collegio Sindacale in merito all'attività di vigilanza e controllo svolta, confermano che non sono mai emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione e il Collegio Sindacale ha sempre dato parere favorevole all'approvazione dei Bilanci d'esercizio e alla destinazione dell'utile d'esercizio;
- i principali elementi utili a dimostrare l'equilibrio e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria della società sono così sintetizzati (dati espressi in unità di euro degli ultimi sei bilanci d'esercizio approvati):

Dati di bilancio	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Voce A1)	24.487.518	25.918.140	27.753.748	30.354.185	35.451.858	37.656.691
Valore aggiunto (VA)	11.280.360	12.016.364	13.019.515	14.271.519	15.796.584	16.077.059
Margine operativo lordo (MOL)	3.949.878	3.596.959	3.970.253	4.692.606	4.759.693	4.397.313
Imposte sul reddito - Voce 20)	867.294	708.816	1.038.282	800.656	680.099	590.548
Utile netto d'esercizio - Voce 21)	2.237.891	1.797.853	2.818.630	2.297.424	2.211.718	1.700.922



Si presentano i principali indici di bilancio del periodo 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indici di redditività						
ROE netto	17,80%	12,50%	16,39%	10,76%	9,39%	6,73%
ROI	12,01%	10,12%	11,02%	10,55%	6,89%	5,21%
ROS	11,61%	9,67%	10,22%	10,52%	7,18%	5,22%
Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni						
Margine primario di struttura	667.232	2.346.491	4.272.453	2.189.289	3.994.381	6.995.106
Quoziente primario di struttura	1,06	1,19	1,33	1,11	1,2	1,38
Indicatori di solvibilità						
Margine di disponibilità	2.225.972	3.520.983	5.192.678	3.256.408	9.140.199	11.191.155
Quoziente di disponibilità	1,23	1,38	1,68	1,42	2,1	2,35
Margine di tesoreria	2.144.320	1.798.687	5.082.492	3.151.002	8.875.799	10.932.061
Quoziente di tesoreria	1,22	1,20	1,67	1,40	2,07	2,32

Tutto quanto evidenziato consente di affermare che il rischio per il Comune di subire perdite patrimoniali è assai remoto e anche nell'eventualità di chiudere un esercizio in perdita, la società possiede riserve capienti per la sua copertura.

A ciò si aggiunga che, nell'attuale assetto, l'attività inerente il segmento del servizio relativo alla termovalorizzazione del rifiuto secco indifferenziato presenta evidenti anomalie di mercato in quanto, pur trattandosi di una parte rilevante dei costi complessivi del servizio, la normativa in vigore in Lombardia non prevede la possibilità di attivare nuovi termovalorizzatori sancendo di fatto il monopolio degli impianti esistenti.

La società ha pertanto valutato e deciso di utilizzare gli utili di gestione per realizzare un impianto per il trattamento delle frazioni di rifiuto non soggette a tale limitazione.

La gestione *in house* dei servizi di igiene ambientale ha, pertanto, consentito al Comune di partecipare, con gli altri Comuni soci, ai vantaggi derivanti dalla comproprietà di un impianto di trattamento senza costi aggiuntivi, trasferimenti in conto impianti o sottoscrizione di fidejussioni o altre garanzie finanziarie.

Infatti, l'Assemblea e il Comitato per il controllo analogo della Società hanno dato il via alla realizzazione di un impianto per il trattamento di 100.000 tonnellate complessive di rifiuti ingombranti, polimerici e cellulosici. Questo impianto è già stato autorizzato dalla competente Provincia di Bergamo, sarà realizzato in Comune di Chiuduno e consentirà al Comune:

- dal punto di vista della tutela dell'ambiente la possibilità di esercitare sulle fasi del trattamento dei propri rifiuti un controllo analogo a quello esercitabile sui propri uffici;
- dal punto di vista della prevenzione e sensibilizzazione dei propri cittadini sarà possibile, grazie alle particolarità costruttive e alla presenza di coltivazioni e allevamenti sperimentali controllati da soggetti terzi (università), garantire una gestione rispettosa dell'ambiente con particolare riferimento al fenomeno del bioaccumulo di sostanze inquinanti;
- di calmierare i prezzi di trattamento dei rifiuti gestiti dall'impianto a favore dei cittadini serviti.

*** * ***

Da ultimo si evidenzia come dall'analisi del bilancio di previsione per l'anno 2023 (approvato all'unanimità dal Comitato Unitario per il controllo analogo) emerge un incremento del valore del titolo azionario, nel corso degli anni.

Dati di bilancio	2018	2019	2020	2021	2022
Patrimonio netto	14.381.390	17.198.418	21.353.882	23.565.597	25.271.195
Valore unitario per azione	119,69	143,03	177,41	195,78	209,90
Numero Soci	75	78	109	109	112

Da quanto esposto è possibile constatare le ottime performance ottenute e mantenute nel tempo dall'azienda in termini di risultati economici e di equilibrio patrimoniale e finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/2005 e D.Lgs. n. 82/2005, e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografa.

Allegato:

All. 1: visura CCIAA

All. 2: Statuto Servizi Comunali S.p.A.

All. 3: Regolamento Comitato Unitario

All. 4: Verbale n. 01-2021 con allegati

All. 5: Regolamento Comitato Unitario e Tecnico

All. 6: Comunicazione Requisito del Fatturato

All. 7: Iscrizione Elenco ANAC e aggiornamento iscrizione

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BERGAMO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

SERVIZI COMUNALI S.P.A.



119JR9

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	SARNICO (BG) VIA SUARDO 14/A CAP 24067
Domicilio digitale/PEC	protocollo@pec.servizicomunali.it
Numero REA	BG - 303200
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02546290160
Partita IVA	02546290160
Codice LEI	8156001A19B67007C873
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	15/04/1997
Data iscrizione	11/06/1997
Data ultimo protocollo	23/05/2023
Presidente Consiglio Amministrazione	PRESTINI ALEN <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Consigliere Delegato	DE TAVONATTI ENRICO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	27/05/1997
Attività prevalente	raccolta e trasporto rifiuti
Codice ATECO	38.1
Codice NACE	38.1
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	sì

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	20.105.965,00
Addetti al 31/12/2022	212
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	vedi dati legali di dettaglio
Amministratori	3
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	3
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	9
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-
Rating di legalità	**++

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	122

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	17
6 Sindaci, membri organi di controllo	20
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	22
8 Attività, albi ruoli e licenze	23
9 Sedi secondarie ed unita' locali	27
10 Aggiornamento impresa	27

1 Sede

Indirizzo Sede legale	SARNICO (BG) VIA SUARDO 14/A CAP 24067
Domicilio digitale/PEC	protocollo@pec.servizicomunali.it
Partita IVA	02546290160
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	BG - 303200

insegna
codice LEI
(fonte LOU InfoCamere)

SERVIZI COMUNALI S.P.A.
8156001A19B67007C873
Data scadenza: 22/05/2024

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02546290160 Data di iscrizione: 11/06/1997 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 15/04/1997
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE, IVI INCLUSA LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI FUNZIONALI AI SERVIZI MEDESIMI. IN PARTICOLARE E SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA, LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA ...
Poteri da statuto o da patti sociali	NEL RISPETTO ED IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI POTERI DI LEGGE PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02546290160
del Registro delle Imprese di BERGAMO
Precedente numero di iscrizione: BG-1997-86662
Data iscrizione: 11/06/1997

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 11/06/1997

informazioni costitutive

Denominazione: SERVIZI COMUNALI S.P.A.
Data atto di costituzione: 15/04/1997

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1997
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE, IVI INCLUSA LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI FUNZIONALI AI SERVIZI MEDESIMI. IN PARTICOLARE E SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA, LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI SOCI, IVI COMPRESA L'ESECUZIONE DI LAVORI E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI A QUESTO SCOPO E QUINDI PIU' DETTAGLIATAMENTE: A) LA RACCOLTA, DIFFERENZIATA E NON, DI QUALSIVOGLIA GENERE DI RIFIUTO, IL SUO TRASPORTO, SMALTIMENTO O RECUPERO E QUINDI L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO DI TERZI, LA GESTIONE DI IMPIANTI DI STOCCAGGIO, DI COMPOSTAGGIO, DI TRATTAMENTO, DI INERTIZZAZIONE, DI DISCARICA, DI TERMOVALORIZZAZIONE E DI TUTTE QUELLE TECNOLOGIE COMPLESSE ATTE ALLA RIDUZIONE, VALORIZZAZIONE, RIUTILIZZO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COMUNQUE DENOMINATI E CLASSIFICATI; B) LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E LA SUA SANIFICAZIONE, L'IGIENE URBANA E LE ATTIVITA' INERENTI; C) LA GESTIONE DELLE PIATTAFORME ECOLOGICHE COMUNALI E SOVRACOMUNALI DI QUALUNQUE TIPOLOGIA O GRADO, DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, DELLE STAZIONI DI TRASFERIMENTO DEI RIFIUTI; D) NEI LIMITI POSTI DALLA NORMATIVA IN TEMA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI NECESSARI AL CICLO COMPLETO DELLE ACQUE QUALI, AD ESEMPIO, LE FONTI DI CAPTAZIONE, GLI ACQUEDOTTI, LE FOGNATURE E I DEPURATORI; LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA DI RISORSE IDRICHE E DI INIZIATIVE RIVOLTE AL RISPARMIO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IDRICO; E) L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO E LA GESTIONE DELLE ENTRATE CONNESSE ALLE ATTIVITA' INDICATE ALLE LETTERE PRECEDENTI E ANCHE DI QUELLE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI EVENTUALMENTE AFFIDATE DAGLI ENTI LOCALI SOCI; F) PRODUZIONE DI ENERGIA TRAMITE IMPIANTI DI GASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ORGANICI E DELLE DEIEZIONI ANIMALI E DELLE BIOMASSE IN GENERE. AL FINE DI REALIZZARE COMPIUTAMENTE IL PROPRIO OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE O ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, ASSOCIAZIONI, CONSORZI CHE ABBIANO SCOPI AFFINI, COMPLEMENTARI O SUSSIDIARI CON IL PROPRIO, QUANDO TALI PARTECIPAZIONI SIANO RITENUTE NECESSARIE, UTILI O

Poteri

poteri da statuto o da patti sociali

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di prelazione

clausole compromissorie

deposito statuto aggiornato

effetti differiti

STRATEGICHE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTI "IN-HOUSE PROVIDING", LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, CONSORZI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA', IMPRESE INDIVIDUALI E PRIVATI NON SOCI A CONDIZIONE CHE UNA QUOTA SUPERIORE ALL'80% DEL FATTURATO DELLA SOCIETA' VENGA EFFETTUATO NELLO SVOLGIMENTO DI COMPITI AFFIDATI ALLA SOCIETA' DA ENTI PUBBLICI SOCI. LA PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO AL SUDETTO LIMITE DI FATTURATO, E' CONSENTITA SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA SOCIETA' E CHE LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONFRONTI DI NON SOCI ABBIANO UNA EVIDENTE ATTINENZA CON GLI SCOPI SOCIETARI E NON SIANO ANTIECONOMICHE PER LA SOCIETA'. LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, FRA CUI OPERAZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI E FINANZIARIE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E/O PERSONALI, RILASCIATE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' PER OBBLIGAZIONI SIA PROPRIE CHE DI TERZI, CON TASSATIVA ESCLUSIONE DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DEL CREDITO E LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' BANCARIA E DEGLI INTERMEDIARI MOBILIARI, NONCHE' LE ALTRE ATTIVITA' RISERVATE DALLA LEGGE A PARTICOLARI ENTI.

NEL RISPETTO ED IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI POTERI DI LEGGE PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED EVENTUALMENTE AI CONSIGLIERI DELEGATI, AL DIRETTORE GENERALE E AI PROCURATORI SPECIALI NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI.

ARTICOLO 21 DELLO STATUTO SOCIALE.

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

SI DEPOSITA NUOVO STATUTO AGGIORNATO COME DA ATTO DEL NOTAIO MORELLI NICOLETTA REPERTORIO N.62635 DEL 19/04/2021.

SI DEPOSITA DELIBERA DEL 12/12/2019 REP.NR.61912 NOTAIO MORELLI NICOLETTA CON LA QUALE SI CONFERISCE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA FACOLTA' DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, AUMENTO DA RISERVARE A NUOVI COMUNI CHE CHIEDERANNO DI ENTRARE A FAR PARTE DELLA COMPAGINE SOCIALE, E QUINDI CON RINUNCIA DA PARTE DEI SOCI AL DIRITTO DI OPZIONE EX ARTICOLO 2441 QUINTO COMMA. L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE SARA' DALL'ATTUALE IMPORTO DI EURO 9.378.954,00 (NOVEMILIONITRECENTOSETTANTOTTOMILANOVECENTOCINQUANTAQUATTRO VIRGOLA ZERO ZERO CENTESIMI), FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 9.620.754,00 (NOVEMILIONISEICENTOVENTIMILASETTECENTOCINQUANTAQUATTRO VIRGOLA ZERO CENTESIMI) ALLE MEDIANTE EMISSIONE DI NUMERO 3.100 (TREMILACENTO) NUOVE AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 78,00 (SETTANTOTTO VIRGOLA ZERO CENTESIMI) CIASCUNA , CON UN PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DETERMINATO IN BASE AL RAPPORTO TRA IL VALORE DI PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO D'ESERCIZIO APPROVATO, AUMENTATO DEL 50% (CINQUANTA PER CENTO) DEL RELATIVO UTILE NETTO, ,E IL NUMERO DELLE AZIONI IN CIRCOLAZIONE, QUALORA LA FACOLTA' DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE SIA PORTATA A TERMINE CON LA SOTTOSCRIZIONE E IL VERSAMENTO DEL CAPITALE DA PARTE DEI NUOVI AZIONISTI ENTRO IL 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 2022 (DUEMILAVENTIDUE).
IL PREDETTO AUMENTO POTRA' ESSERE EFFETTUATO ANCHE IN PIU' RIPRESE E SARA' RITENUTO VALIDO ANCHE SE NON INTEGRALMENTE ESEGUITO.
AD OGNI NUOVO COMUNE SOCIO POTRANNO ESSERE ASSEGNATE AL MASSIMO 310 (TRECENTODIECI) AZIONI AVENTI GODIMENTO DAL GIORNO 1 GENNAIO 2020 (SE SOTTOSCRITTE E VERSATE DALL'1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020),

1 GENNAIO 2021 (SE SOTTOSCRITTE E VERSATE DAL GIORNO 1 GENNAIO 20201 AL 31 DICEMBRE 2021),
1 GENNAIO 2022 (SE SOTTOSCRITTE E VERSATE DA GIORNO 1 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022).

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	20.105.965,00
	Sottoscritto:	20.105.965,00
	Versato:	20.105.965,00
	Conferimenti in natura	
Azioni	Numero azioni:	120.395
	Valore:	167,00 Euro

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 26/07/2022**
pratica con atto del 20/07/2022

capitale sociale

Data deposito: 26/07/2022
Data protocollo: 26/07/2022
Numero protocollo: BG-2022-78416
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
9.390.810,00 Euro
L'elenco dei soci è aggiornato in occasione del deposito di bilancio o in caso di operazioni straordinarie

Proprieta'

COMUNE DI CORNALBA

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00342140167
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI SERINA

Quota composta da: 20 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.560,00 Euro
Codice fiscale: 00342670163
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI OLTRE IL COLLE

Quota composta da: 20 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.560,00 Euro
Codice fiscale: 00579500166
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI VEDESETA

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 85001150169
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI TALEGGIO

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 85001030163
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI TELGATE

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 00240940163
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CAPRIOLO

Quota composta da: 11.420 azioni ordinarie
pari a nominali: 890.760,00 Euro
Codice fiscale: 00635680176
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI BOLTIERE

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 84002910168
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

Quota composta da: 12.470 azioni ordinarie
pari a nominali: 972.660,00 Euro
Codice fiscale: 00348070160
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CARAVAGGIO

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 00272830167
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI FORESTO SPARSO

Quota composta da: 20 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.560,00 Euro
Codice fiscale: 00669020166
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI SOLARO

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 01549700159
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI VAL BREMBILLA

Quota composta da: 320 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.960,00 Euro
Codice fiscale: 03966930160
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI BOLGARE

Quota composta da: 6.420 azioni ordinarie
pari a nominali: 500.760,00 Euro
Codice fiscale: 00240930164
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro

COMUNE DI CALCINATE

Codice fiscale: 00662780162

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI MORNICO AL SERIO

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro

Codice fiscale: 83001390166

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**COMUNE DI GRUMELLO DEL
MONTE**

Quota composta da: 9.190 azioni ordinarie
pari a nominali: 716.820,00 Euro

Codice fiscale: 00339800161

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI GORLAGO

Quota composta da: 3.250 azioni ordinarie
pari a nominali: 253.500,00 Euro

Codice fiscale: 00251880167

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI MONTELLLO

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro

Codice fiscale: 95001650167

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI BAGNATICA

Quota composta da: 650 azioni ordinarie
pari a nominali: 50.700,00 Euro

Codice fiscale: 00720170166

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**COMUNE DI ALBANO
SANT'ALESSANDRO**

Quota composta da: 650 azioni ordinarie
pari a nominali: 50.700,00 Euro

Codice fiscale: 00684170160

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO

Quota composta da: 2.180 azioni ordinarie
pari a nominali: 170.040,00 Euro

Codice fiscale: 00712980168

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**COMUNE DI ADRARA SAN
MARTINO**

Quota composta da: 3.650 azioni ordinarie
pari a nominali: 284.700,00 Euro

Codice fiscale: 00712970169

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CAVERNAGO

Quota composta da: 50 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.900,00 Euro
Posizione cessata dal REA in data 31/10/2007

Codice fiscale: 00662800168

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI MARTINENGO

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 00683770168
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI PARATICO

Quota composta da: 650 azioni ordinarie
pari a nominali: 50.700,00 Euro
Codice fiscale: 80016190177
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI POGNANO

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 84002150161
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI BLELLO

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00707790168
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI PREDORE

Quota composta da: 3.440 azioni ordinarie
pari a nominali: 268.320,00 Euro
Codice fiscale: 00547750166
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI TORRE PALLAVICINA

Quota composta da: 20 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.560,00 Euro
Codice fiscale: 83001630165
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

Quota composta da: 5.120 azioni ordinarie
pari a nominali: 399.360,00 Euro
Codice fiscale: 00247620164
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI SEDRINA

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 00663510162
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI PARZANICA

Quota composta da: 1.800 azioni ordinarie
pari a nominali: 140.400,00 Euro
Codice fiscale: 00543130165
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI PEDRENGO

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 80035830167
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI VILONGO

Quota composta da: 650 azioni ordinarie
pari a nominali: 50.700,00 Euro
Codice fiscale: 00719120164
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CREDARO

Quota composta da: 3.900 azioni ordinarie
pari a nominali: 304.200,00 Euro
Codice fiscale: 80006490165
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI VIGOLO

Quota composta da: 2.180 azioni ordinarie
pari a nominali: 170.040,00 Euro
Codice fiscale: 00543080162
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 00666770169
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 95001660166
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CENATE SOTTO

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 00562110163
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CORTENUOVA

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 00710830167
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI PUMENENGO

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 83001610167
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CHIUDUNO

Quota composta da: 7.300 azioni ordinarie
pari a nominali: 569.400,00 Euro
Codice fiscale: 00278290168
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 18.390 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.434.420,00 Euro

COMUNE DI SARNICO

Codice fiscale: 80013870169

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 6.550 azioni ordinarie
pari a nominali: 510.900,00 Euro

COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

Codice fiscale: 00288640162

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 2.850 azioni ordinarie
pari a nominali: 222.300,00 Euro

COMUNE DI GANDOSSO

Codice fiscale: 00684560162

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.300 azioni ordinarie
pari a nominali: 101.400,00 Euro

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI
BEGAMASCHI

Codice fiscale: 90029430163

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Codice fiscale: 00281170167

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro

COMUNE DI CALCIO

Codice fiscale: 00372530162

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro

COMUNE DI BRUSAPORTO

Codice fiscale: 00720160167

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro

COMUNE DI COVO

Codice fiscale: 83000850160

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 70 azioni ordinarie
pari a nominali: 5.460,00 Euro

COMUNE DI BARANZATE

Codice fiscale: 04669050967

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 4.280 azioni ordinarie
pari a nominali: 333.840,00 Euro

COMUNE DI TAVERNOLA
BERGAMASCA

Codice fiscale: 00547770164

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI BOLLATE

Quota composta da: 240 azioni ordinarie
pari a nominali: 18.720,00 Euro
Codice fiscale: 00801220153
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI ALBINO

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 00224380162
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI VIADANICA

Quota composta da: 2.470 azioni ordinarie
pari a nominali: 192.660,00 Euro
Codice fiscale: 00714750163
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 00684180169
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI ZANDOBBIO

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 80003650167
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**COMUNE DI PALAZZOLO
SULL'OGGIO**

Quota composta da: 650 azioni ordinarie
pari a nominali: 50.700,00 Euro
Codice fiscale: 00400530176
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI UBIALE CLANEZZO

Quota composta da: 30 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.340,00 Euro
Codice fiscale: 00570140160
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI ALGUA

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 85001070169
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI BRACCA

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00334660164
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI COSTA SERINA

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00579460163
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI GRASSOBBIO

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 80027490160
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI ZANICA

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 00325260164
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00681530168
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI SPIRANO

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00711080168
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI BEDULITA

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00505610162
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CORNA IMAGNA

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00541990164
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**COMUNE DI COSTA VALLE
IMAGNA**

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00550800163
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI LOCATELLO

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00542010160
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**COMUNE DI FUIPIANO VALLE
IMAGNA**

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00542030168
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 30 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.340,00 Euro

**COMUNE DI TRESORE
CREMASCO**

Codice fiscale: 00265370197
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**COMUNE DI OSIO SOTTO -
FARMACIA COMUNALE**

Quota composta da: 25 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.950,00 Euro
Codice fiscale: 00650920168
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CORTE FRANCA

Quota composta da: 28 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.184,00 Euro
Codice fiscale: 00789430170
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CURNO

Quota composta da: 17 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.326,00 Euro
Codice fiscale: 80016350169
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI MOZZO

Quota composta da: 43 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.354,00 Euro
Codice fiscale: 00707040168
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

SERVIZI COMUNALI S.P.A.

Quota composta da: 310 azioni ordinarie
pari a nominali: 24.180,00 Euro
Codice fiscale: 02546290160
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI COMUN NUOVO

Quota composta da: 7 azioni ordinarie
pari a nominali: 546,00 Euro
Codice fiscale: 00646020164
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI LENNA

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 85001570168
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI BERBENNO

Quota composta da: 8 azioni ordinarie
pari a nominali: 624,00 Euro
Codice fiscale: 00313890162
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI BRUMANO

Quota composta da: 1 azioni ordinarie
pari a nominali: 78,00 Euro
Codice fiscale: 00747990166
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CAPIZZONE

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00505600163
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI COLOGNE

Quota composta da: 8 azioni ordinarie
pari a nominali: 624,00 Euro
Codice fiscale: 00625410170
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**COMUNE DI SANT'OMOBONO
TERME**

Quota composta da: 2 azioni ordinarie
pari a nominali: 156,00 Euro
Codice fiscale: 03990160164
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI AVERARA

Quota composta da: 2 azioni ordinarie
pari a nominali: 156,00 Euro
Codice fiscale: 85002410166
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI AVIATICO

Quota composta da: 1 azioni ordinarie
pari a nominali: 78,00 Euro
Codice fiscale: 00374900165
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI BRANZI

Quota composta da: 2 azioni ordinarie
pari a nominali: 156,00 Euro
Codice fiscale: 00619750169
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**COMUNE DI CAMERATA
CORNELLO**

Quota composta da: 2 azioni ordinarie
pari a nominali: 156,00 Euro
Codice fiscale: 00328940168
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CARONA

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00637300161
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CASSIGLIO

Quota composta da: 2 azioni ordinarie
pari a nominali: 156,00 Euro
Codice fiscale: 94001130163
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CENE

Quota composta da: 16 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.248,00 Euro
Codice fiscale: 00240600163
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI COCCAGLIO

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 00821390176
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CUSIO

Quota composta da: 2 azioni ordinarie
pari a nominali: 156,00 Euro
Codice fiscale: 85002390160
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI DOSSENA

Quota composta da: 1 azioni ordinarie
pari a nominali: 78,00 Euro
Codice fiscale: 85001850164
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI FOPPOLO

Quota composta da: 1 azioni ordinarie
pari a nominali: 78,00 Euro
Codice fiscale: 00637310160
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Quota composta da: 1 azioni ordinarie
pari a nominali: 78,00 Euro
Codice fiscale: 85000530163
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI MEZZOLDO

Quota composta da: 1 azioni ordinarie
pari a nominali: 78,00 Euro
Codice fiscale: 00671320166
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI MOIO DE' CALVI

Quota composta da: 1 azioni ordinarie
pari a nominali: 78,00 Euro
Codice fiscale: 00650770167
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI OLMO AL BREMBO

Quota composta da: 2 azioni ordinarie
pari a nominali: 156,00 Euro
Codice fiscale: 85000650169
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI ORNICA

Quota composta da: 2 azioni ordinarie
pari a nominali: 156,00 Euro
Codice fiscale: 94001390163
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 2 azioni ordinarie
pari a nominali: 156,00 Euro

COMUNE DI PIAZZATORRE

Codice fiscale: 00675260160
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI PIAZZOLO

Quota composta da: 1 azioni ordinarie
pari a nominali: 78,00 Euro
Codice fiscale: 00727180168
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI RONCOBELLO

Quota composta da: 1 azioni ordinarie
pari a nominali: 78,00 Euro
Codice fiscale: 85001490169
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI SANTA BRIGIDA

Quota composta da: 2 azioni ordinarie
pari a nominali: 156,00 Euro
Codice fiscale: 85002370162
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI VALLEVE

Quota composta da: 1 azioni ordinarie
pari a nominali: 78,00 Euro
Codice fiscale: 00637290164
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI VALNEGRA

Quota composta da: 1 azioni ordinarie
pari a nominali: 78,00 Euro
Codice fiscale: 00649880168
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI VALTORTA

Quota composta da: 2 azioni ordinarie
pari a nominali: 156,00 Euro
Codice fiscale: 94001380164
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI MEDOLAGO

Quota composta da: 5 azioni ordinarie
pari a nominali: 390,00 Euro
Codice fiscale: 82003850169
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CESATE

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 80100990151
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI ZOGNO

Quota composta da: 10 azioni ordinarie
pari a nominali: 780,00 Euro
Codice fiscale: 94000290166
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

ISTITUZIONE BIBLIOTECA ITALO
CALVINO

Quota composta da: 15 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.170,00 Euro
Posizione cessata dal REA in data 31/12/2014
Codice fiscale: 03519480150
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **COMUNE DI SENAGO**
Tipo di diritto: proprieta'

5 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione
Consigliere Delegato
Consigliera**

PRESTINI ALEN

DE TAVONATTI ENRICO
BUGEIA NADIA FRANCESCA

Rappresentante dell'impresa

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica consiglio di amministrazione

Numero componenti: 3

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione
PRESTINI ALEN**

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a CALCINATE (BG) il 10/08/1971
Codice fiscale: PRSLNA71M10B393V
CHIUDUNO (BG)
VIA DON A. BERZI 25/M CAP 24060

carica

consigliere
Data atto di nomina 10/12/2020
Data iscrizione: 24/12/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
Data presentazione carica: 22/12/2020

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 10/12/2020
Data iscrizione: 24/12/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**Consigliere Delegato
DE TAVONATTI ENRICO**

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a BRESCIA (BS) il 26/10/1953
Codice fiscale: DTVNRC53R26B157T
SARNICO (BG)
VIA LOMBARDIA 25/C CAP 24067

carica

procuratore speciale
Data atto di nomina 05/12/2013
Data iscrizione: 19/12/2013
Durata in carica: a tempo indeterminato

poteri

CON ATTO DEL 5.12.2013 REP.NR.56638 MORELLI NICOLETTA
IL PROCURATORE CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA ABBIA AD A COMPIERE I SEGUENTI ATTI:

A) FIRMA DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA E IN USCITA;
B) I POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN GENERE E LORO UFFICI TERRITORIALI, COMPRESI GLI UFFICI FINANZIARI ED ERARIALI E LE COMMISSIONI TRIBUTARIE, L'INPS, L'INAIL, L'ISPettorato DEL LAVORO, L'AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE E DI QUALSIASI ALTRA AUTORITA' O UFFICIO PUBBLICO O ENTE LOCALE O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, COMPRESI GLI UFFICI DELL'UNIONE EUROPEA;
C) CONCORRERE A GARE PUBBLICHE E/O A LICITAZIONI PRIVATE ANCHE PER FORNITURE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E/O PER ACCETTARE ANCHE AFFIDAMENTI DIRETTI E/O "IN-HOUSE";
D) GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI E FINANZIARI CON I CLIENTI E CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI;
E) GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO E IN PARTICOLARE I POTERI DI COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE E PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI NEI LIMITI DEI FIDI ACCORDATI, EVENTUALMENTE DELEGANDO ANCHE A TERZI I POTERI DI COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE E PRELEVAMENTI SEMPRE ENTRO I PREDETTI LIMITI;
F) GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IN PARTICOLARE PROVVEDENDO AL PUNTUALE PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DELLE TASSE DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' E ALLA SOTTOSCRIZIONE, IN FORMA DISGIUNTA DALL'AMMINISTRATORE UNICO, DI DICHIARAZIONI, COMUNICAZIONI, RICORSI, OPPOSIZIONI, MEMORIE, APPELLI, ISTANZE, CERTIFICAZIONI ETC.
G) LA STIPULA DEI CONTRATTI CON I FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI E LA STIPULA DEI CONTRATTI E/O DELLE CONVENZIONI CON I COMUNI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, IMPRESE O SOCIETA' CLIENTI INERENTI LA GESTIONE DELLA SOCIETA'; IN PARTICOLARE VENGONO CONFERITI I POTERI DI STIPULARE QUALSIASI TIPO DI CONTRATTO O CONVENZIONE E DI DEFINIRE ED ACCETTARE OGNI CLAUSOLA CONTRATTUALE RITENUTA UTILE O NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' SOCIALE; SI INTENDONO COMPRESI NEI SUDDETTI POTERI L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI, AUTOMEZZI SENZA LIMITAZIONE ALCUNA;
H) LA PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA;
I) I POTERI DI ATTIVAZIONE E DI GESTIONE DI GARE DI APPALTO PER ASSEGNARE A TERZI L'ESECUZIONE DI OPERE E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI; A TALE RIGUARDO IL DIRETTORE GENERALE ASSUME LA FIGURA DI "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" COSI' COME INDICATO DALL'ART.10 DEL D.LGS 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN RELAZIONE ALLE GARE DI APPALTO CHE VERRANNO INDETTE DALLA SOCIETA' ED E' RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;
J) I POTERI DI CHIEDERE AFFIDAMENTI BANCARI O FINANZIAMENTI IN GENERE SENZA LIMITAZIONE ALCUNA;
K) IL POTERE DI RECEDERE O DI ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE I CONTRATTI PRECEDENTEMENTE INDICATI;
L) I POTERI DI PROMUOVERE RICORSI ED ISTANZE GIUDIZIALI ED AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED IN QUALSIASI SEDE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI ANCHE PER GIUDIZI IN CASSAZIONE;
M) ACCETTARE CONCORDATI, RIPARTI, RISOLUZIONI, CONCILIAZIONI, TRANSAZIONI E ACCORDI ANCHE STRAGIUDIZIALI NOMINANDO EVENTUALI PERITI O ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI;
N) IL POTERE DI NOMINARE CONSULENTI TECNICI E/O PROFESSIONISTI A CUI CHIEDERE IL RILASCIO DI PARERI O A CUI AFFIDARE CONSULENZE O LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI INCARICHI ATTINENTI LA GESTIONE E/O L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
O) LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI;
P) LA REDAZIONE DEI PIANI DI INVESTIMENTO;
Q) I POTERI DI ATTIVAZIONE E GESTIONE DI CONCORSI O DI ALTRI PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E/O ASSIMILATO E/O DI COLLABORATORI A PROGETTO O COORDINATI E CONTINUATIVI O DI ALTRE FIGURE ANALOGHE E/O PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO;
R) LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE SOCIETA' DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO;
S) L'ASSUNZIONE, IL LICENZIAMENTO, L'INQUADRAMENTO RETRIBUTIVO E LA PROMOZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E/O ASSIMILATO E DEI COLLABORATORI A PROGETTO O COORDINATI E CONTINUATIVI O DI ALTRE FIGURE ANALOGHE E/O PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO, CON ESCLUSIONE DEI POTERI DI ASSUNZIONE, LICENZIAMENTO, INQUADRAMENTO RETRIBUTIVO E PROMOZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE LA QUALIFICA DI DIRIGENTE;
T) LA DIREZIONE, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I LAVORATORI DIPENDENTI E/O ASSIMILATI E CON I COLLABORATORI A PROGETTO O COORDINATI E CONTINUATIVI O CON FIGURE ANALOGHE E/O PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO, COMPRESI I POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI RAPPORTI, ANCHE DISCIPLINARI, CON IL PERSONALE DIPENDENTE E/O ASSIMILATO E CON LE ALTRE FIGURE

ANALOGHE E/O PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E I POTERI DI DEFINIZIONE DI EVENTUALI CONVENZIONI, ACCORDI E TRANSAZIONI;

U) LA DIREZIONE TECNICA, LOGISTICA, FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA E QUINDI LA RESPONSABILITA':

1) DELLA CORRETTA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI,

2) DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA ATTIVITA' SOCIALE E DEL PERSEGUIMENTO DI UNA ADEGUATA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI,

3) DELLA REGOLARE E CORRETTA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', DELLE UNITA' LOCALI E DEGLI UFFICI SOCIETARI,

4) DELLA CORRETTA E PUNTUALE ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA SOCIETA', COMPRESI IL PUNTUALE E CORRETTO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI;

V) IL POTERE DI SOTTOSCRIVERE, IN FORMA DISGIUNTA DALL'AMMINISTRATORE UNICO, DENUNCE, CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI, DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ISTANZE, RICORSI, OPPOSIZIONI, APPELLI E MEMORIE AVANTI QUALSIASI AUTORITA' O UFFICIO AMMINISTRATIVO ED OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE PREVISTA O RICHIESTA DALLA LEGGE, CON LA SOLA ECCEZIONE DI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI PER I QUALI LA LEGGE PREVEDA LA SOTTOSCRIZIONE ESCLUSIVA DA PARTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA';

W) IL COSTANTE MONITORAGGIO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SPECIALI RIGUARDANTI LA SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO E LA LORO CORRETTA OSSERVANZA ANCHE MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE E LA VERIFICA DI CORRETTE PROCEDURE INTERNE DI CONTROLLO O LA PROPOSTA DI ADOZIONE, DA PARTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, DI APPOSITI REGOLAMENTI O, DA PARTE DELLA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, DI EVENTUALI APPOSITE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE;

X) IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE COME AD ESEMPIO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI RIFIUTI O A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI DALLA SOCIETA';

Y) LA DIREZIONE, IL CONTROLLO, IL COORDINAMENTO E LA VIGILANZA SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE, DELLA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE; NELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI; NEL MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA DI RETI E IMPIANTI; NEL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI E NELLA SUPERVISIONE DELLE ATTIVITA' NEL CAMPO DELLE ANALISI DELLE ACQUE POTABILI E REFLUE, AGENDO IN PIENA AUTONOMIA PER LA PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' INTESE A DARE ATTUAZIONE ALLE NORME IN MATERIA, CON AUTONOMIA ECONOMICA ADEGUATA ALLE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI, PER IL PERFETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI E ANCHE L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN FOGNATURA, PER QUANTO DI COMPETENZA DELLA SOCIETA', PONENDO IN ESSERE OGNI ADEMPIMENTO DI LEGGE;

Z) LA FUNZIONE DI "DATORE DI LAVORO" EX ART.2 COMMA UNO LETTERA B) DEL D.LGS.81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, INCLUSA LA RESPONSABILITA' DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, DELLA PREVENZIONE INCENDI, DELLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DELL'IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO, ATTUANDO TUTTO QUANTO NECESSARIO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI AL CITATO D.LGS.81/2008, AGENDO IN PIENA AUTONOMIA E CON I PIU' AMPI POTERI DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' E CON LA PIU' AMPIA AUTONOMIA DI SPESA COMPRESI I POTERI DI CONFERIRE PROCURE E DELEGHE SPECIALI PER TALE FUNZIONE

AA) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E QUINDI, CON COMPLETA AUTONOMIA DECISIONALE E DI SPESA, ORGANIZZARE E COORDINARE LE FUNZIONI AZIENDALI IN MATERIA COMPRESA LA FACOLTA' DI DESIGNARE UNO O PIU' RESPONSABILI O DI SUBDELEGARE LE RELATIVE FUNZIONI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA';

BB) PROVVEDERE, CON PIENA AUTONOMIA DECISIONALE E DI SPESA, ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E ALL'ADEMPIMENTO E ALL'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE AMBIENTALE, PROGRAMMANDO, ORGANIZZANDO, GESTENDO E CONTROLLANDO TUTTE LE ATTIVITA' FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE E COMPIMENTO E ADEMPIMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE RIFERITE ALL'ATTIVITA' SOCIALE.

SONO ESCLUSI DALLA PRESENTE PROCURA I POTERI ALTRIMENTI RISERVATI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E NON DELEGABILI, QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:

1) LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI, AUTOMEZZI E DI IMMOBILI DI DURATA ULTRANOVENNALE;

2) L'ACQUISTO, ANCHE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE

FINANZIARIA, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DEI RELATIVI DIRITTI REALI;
3) L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI E/O INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' COSTITUITE O COSTITUENDE;
4) L'ACQUISTO, LA CESSIONE O LA CONDUZIONE IN AFFITTO DI AZIENDE O RAMI AZIENDALI;
5) I POTERI DI ASSUNZIONE, DI LICENZIAMENTO, DI INQUADRAMENTO RETRIBUTIVO E DI PROMOZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE AVENTE LA QUALIFICA DI DIRIGENTE;
6) IL RILASCIO DI IPOTECHE, PEGNI E ALTRE GARANZIE IN GENERE.
IL PROCURATORE POTRA' COMPIERE INSOMMA OGNI ATTO E FORMALITA' NECESSARIA, ANCHE SOSTITUIRE A SE' ALTRI PROCURATORI , PER IL MIGLIORE ESPLETAMENTO DEL PRESENTE MANDATO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO E CON OBBLIGO DI RENDICONTO.

carica

consigliere

Data atto di nomina 10/12/2020

Data iscrizione: 24/12/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Data presentazione carica: 22/12/2020

carica

consigliere delegato

Data atto di nomina 20/01/2021

Data iscrizione: 28/01/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

poteri

COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 GENNAIO 2021, SONO ATTRIBUITI I POTERI DI STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE, ANCHE DI DURATA ULTRANOVENNALE, E I POTERI DI ACQUISTARE, ANCHE ME-DIANTE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA, VENDERE E PERMUTARE BENI IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E RELATIVI DIRITTI REALI, ATTRIBUENDO ALLO STESSO LA LEGALE RAP-PRESENTANZA DELLA SOCIETA';
COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 SETTEMBRE 2022, SONO DELEGATI TUTTI I POTERI PER L'ALIENAZIONE DI BENI, ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI, AUTOMEZZI E BENI MOBILI IN GENERE, REGISTRATI E NON SENZA CHE NESSUNO POSSA ECCEPIRGLI ASSENZA O INSUFFICIENZA DI POTERI.

Consigliera

BUGEIA NADIA FRANCESCA

domicilio

Nata a MILANO (MI) il 26/06/1979

Codice fiscale: BGUNFR79H66F205W

CORNAREDO (MI)

VIA CASCINA TORRETTE 64 CAP 20007

carica

consigliera

Data atto di nomina 10/12/2020

Data iscrizione: 24/12/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Data presentazione carica: 22/12/2020

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

FINAZZI PIERFAUSTO

Sindaco

FACOETTI ENRICO

Sindaca

TESTA CINZIA

Sindaca Supplente

PELLICELLI MICHELA

Sindaco Supplente

LARICI WALTER

Societa' Di Revisione

KPMG S.P.A.

Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

FINAZZI PIERFAUSTO

Nato a CHIUDUNO (BG) il 19/03/1943
Codice fiscale: FNZPFS43C19C649U
BERGAMO (BG)
VIA GIUSEPPE GIUSTI 6 CAP 24100

domicilio

carica

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina 14/07/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 23895
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

FACOETTI ENRICO

Nato a BERGAMO (BG) il 09/10/1968
Codice fiscale: FCTNRC68R09A794J
BERGAMO (BG)
VIA PIETRO RONZONI 18 CAP 24128

domicilio

carica

sindaco

Data atto di nomina 14/07/2021
Data di prima iscrizione 19/08/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 79350
Data: 25/06/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaca

TESTA CINZIA

Nata a BERGAMO (BG) il 27/12/1966
Codice fiscale: TSTCNZ66T67A794E
URGNANO (BG)
VIA CARNOVALI 104 CAP 24059

domicilio

carica

sindaca

Data atto di nomina 14/07/2021
Data di prima iscrizione 19/08/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 149930
Data: 28/03/2008
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaca Supplente

PELLICELLI MICHELA

Nata a BERGAMO (BG) il 28/07/1974
Codice fiscale: PLLMHL74L68A794N

domicilio

BERGAMO (BG)
VIA BROSETA 116 CAP 24122

carica

sindaca supplente
Data atto di nomina 14/07/2021
Data di prima iscrizione 19/08/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 141176
Data: 01/08/2006
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente
LARICI WALTER

Nato a BADEN SVIZZERA il 08/05/1966
Codice fiscale: LRCWTR66E08Z133H
Cittadinanza italia
CHIUDUNO (BG)
VIA OPRANDO DA CHIUDUNO 1 CAP 24060

domicilio

carica

sindaco supplente
Data atto di nomina 14/07/2021
Data di prima iscrizione 25/10/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 79551
Data: 25/06/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Societa' Di Revisione
KPMG S.P.A.

Codice fiscale: 00709600159

sede

MILANO (MI)
VITTOR PISANI 25 CAP 20124

carica

societa' di revisione
Data atto di nomina 14/07/2021
Data di prima iscrizione 25/10/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 70623
Data: 01/08/1997
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
compravendita	07/11/2002	BG-2002-57269	LOCATELLI FRANCO C.F. LCTFNC62T30A794N	SERVIZI COMUNALI[...] C.F. 02546290160
affitto/comodato	27/12/2004	BG-2005-115	PASSERINI GIOVAN[...] C.F. 02183270160	SERVIZI COMUNALI[...] C.F. 02546290160
compravendita	06/03/2019	BG-2019-16897	SERVIZI COMUNALI[...] C.F. 02546290160	UNIAQUE S.P.A. C.F. 03299640163

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

compravendita

estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 07/11/2002 Data deposito: 26/11/2002
Data protocollo: 26/11/2002 Numero protocollo: BG-2002-57269
Notaio: GHISALBERTI GIAN FRANCO
Numero repertorio: 66310
Cedente: **LOCATELLI FRANCO**
Codice fiscale: LCTFNC62T30A794N
Cessionario: **SERVIZI COMUNALI S.P.A.**
Codice fiscale: 02546290160
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **SERVIZI COMUNALI S.P.A**

affitto/comodato

estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 27/12/2004 Data deposito: 30/12/2004
Data protocollo: 03/01/2005 Numero protocollo: BG-2005-115
Notaio: VASINI MARIO
Numero repertorio: 85480
Cedente: **PASSERINI GIOVAN BATTISTA S.R.L.**
Codice fiscale: 02183270160
Cessionario: **SERVIZI COMUNALI S.P.A.**
Codice fiscale: 02546290160

compravendita

estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 06/03/2019 Data deposito: 08/03/2019
Data protocollo: 08/03/2019 Numero protocollo: BG-2019-16897
Notaio: BONI FRANCESCO
Numero repertorio: 51930/18513
Cedente: **SERVIZI COMUNALI S.P.A.**
Codice fiscale: 02546290160
Cessionario: **UNIACQUE S.P.A.**
Codice fiscale: 03299640163

8 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	212
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	27/05/1997
Attività prevalente	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
Rating di legalità	**++

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 27/05/1997

attività prevalente esercitata
dall'impresa

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attività prevalente

Codice: 38.1 - raccolta dei rifiuti
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

attività esercitata nella sede legale

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

attività' secondaria esercitata nella sede legale

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività
(codici ottenuti dall'attività dichiarata)

rating di legalità
(fonte AGCM, ultimo aggiornamento 18/05/2023)

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Distribuzione dipendenti

- GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE; PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI IGIENE URBANA
- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
- AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI
- RISCOSSIONE, LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO E LA GESTIONE DELLE ENTRATE STRETTAMENTE CONNESSE ALLE ATTIVITA' INDICATE ALLE LETTERE PRECEDENTI E ANCHE DI QUELLE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI EVENTUALMENTE AFFIDATE DAGLI ENTI LOCALI SOCI.

Codice: 38.1 - raccolta dei rifiuti
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 81.29.91 - pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 49.41 - trasporto di merci su strada
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 82.99.1 - imprese di gestione esattoriale
Importanza: secondaria Registro Imprese


Punteggio: **++
Identificativo: RT7770
Rating attribuito il 06/12/2022
Il rating di legalita' e' un "riconoscimento", misurato in stellette (da 1 a 3), indicativo del rispetto della legalita' da parte dell'impresa.
E' attribuito dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base della verifica del comportamento etico in ambito aziendale; ha durata di due anni dal rilascio, rinnovabili.
Puo' richiedere l'attribuzione del rating l'impresa che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro e che sia iscritta al Registro delle Imprese da almeno due anni.

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2022
(Dati rilevati al 31/12/2022)


	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	211	214	214	209	212
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	211	214	214	209	212

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Collaboratori	1	3	2	2	2


Distribuzione per Contratto
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2022)



Distribuzione per Orario di lavoro
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2022)



Distribuzione per Qualifica
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2022)



Addetti nel comune di SARNICO
(BG)
Sede e Unità locali: 8

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	28	28	29	29	29
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	28	28	29	29	29

Addetti nel comune di CHIUDUNO
(BG)
Unità locali: 2

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	147	148	147	143	147
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	147	148	147	143	147

Addetti nel comune di LIMBIATE
(MB)
Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	36	37	37	37	37
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	36	37	37	37	37

Albi e Ruoli

Albo Nazionale Gestori Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica)

Numero iscrizione: MI/001116
Iscritta nella sezione di: MILANO

Categoria: 1 comma 10 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili
Classe: b - popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti relativamente a spazzamento meccanizzato: classe b
Data inizio: 03/04/2014
Data scadenza: 05/03/2024

Categoria: 1 comma 10 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili
Classe: b - popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti relativamente a centri di raccolta: classe b
Data inizio: 03/04/2014
Data scadenza: 05/03/2024

Categoria: 1 ordinaria - raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili
Classe: c - popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti relativamente a spazzamento meccanizzato: classe c
Data inizio: 24/10/2014
Data scadenza: 21/10/2024

Categoria: 1 ordinaria - raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili
Classe: c - popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti relativamente a centri di raccolta: classe c
Data inizio: 24/10/2014
Data scadenza: 21/10/2024

Categoria: 1 ordinaria - raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili
Classe: c - popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
Data inizio: 24/10/2014
Data scadenza: 21/10/2024

Categoria: 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: d - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.
Data inizio: 24/10/2014
Data scadenza: 21/10/2024

Categoria: 5 - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Classe: d - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.
Data inizio: 24/10/2014
Data scadenza: 21/10/2024

Categoria: 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
Classe: d - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.
Data inizio: 09/03/2012
Data scadenza: 11/03/2027

9 Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. BG/2	VIA DEL MOLINO SNC CHIUDUNO (BG) CAP 24060
Unita' Locale n. BG/8	VIA OLIMPIA 3/B SARNICO (BG) CAP 24067
Unita' Locale n. MB/1	VIA XXV APRILE 69/71 LIMBIATE (MB) CAP 20812

Unita' Locale n. BG/2

Indirizzo

Deposito, Ufficio
Data apertura: 02/01/1999
CHIUDUNO (BG)
VIA DEL MOLINO SNC CAP 24060
Telefono: 035 839466

Attivita' esercitata

Attivita' secondaria esercitata

- RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
- RISCOSSIONE, LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO E LA GESTIONE DELLE ENTRATE STRETTAMENTE CONNESSE ALLE ATTIVITA' INDICATE ALLE LETTERE PRECEDENTI E ANCHE DI QUELLE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI EVENTUALMENTE AFFIDATE DAGLI ENTI LOCALI SOCI.

*Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attivita'
(codici ottenuti dall'attivita' dichiarata)*

Codice: 38.1 - raccolta dei rifiuti
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 82.99.1 - imprese di gestione esattoriale
Importanza: secondaria Registro Imprese

Unita' Locale n. BG/8

Indirizzo

Ufficio Amministrativo
Data apertura: 08/10/2012
SARNICO (BG)
VIA OLIMPIA 3/B CAP 24067

*Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attivita'*

Codice: 38.1 - raccolta dei rifiuti
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice ottenuto dall'attivita' dichiarata)

Unita' Locale n. MB/1

*informazioni estratte dal Registro
Imprese di MILANO MONZA
BRIANZA LODI*

Indirizzo

Deposito, Ufficio
Data apertura: 01/07/2020

LIMBIATE (MB)
VIA XXV APRILE 69/71 CAP 20812
Numero Repertorio Economico Amministrativo: MB - 2594058

estremi di iscrizione

*Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attivita'*

Codice: 38.1 - raccolta dei rifiuti
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice ottenuto dall'attivita' dichiarata)

10 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo	23/05/2023
------------------------	------------

ALLEGATO "B"

del REPERTORIO N. 62.635
15.828

RACCOLTA N.

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali denominata:

"SERVIZI COMUNALI S.p.A."

Articolo 2 – Sede sociale

La società ha sede sociale in Sarnico (Bg).

La società può istituire e sopprimere sedi secondarie.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere agenzie, depositi, uffici amministrativi e di recapito a servizio dell'utenza.

L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al primo comma del presente articolo.

Articolo 3 – Durata

La durata della società viene fissata al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o ridotta, nei termini di legge, secondo deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 – Oggetto

La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare, e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;
- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;
- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;
- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci;
- f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.

Al fine di realizzare compiutamente il proprio oggetto sociale la società potrà promuovere la costituzione o assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio, quando tali partecipazioni siano ritenute necessarie, utili o strategiche per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamenti "in-house providing", la società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, società, imprese individuali e privati non soci a condizione che una quota

superiore all'80% del fatturato della società venga effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e che le attività svolte nei confronti di non soci abbiano una evidente attinenza con gli scopi societari e non siano antieconomiche per la società.

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché le altre attività riservate dalla legge a particolari enti.

Articolo 5 – Capitale sociale

Il Capitale sociale è di

Euro 9.388.860,00

(novemilionitrecentottantottomilaottocentosessanta virgola zero centesimi) diviso in n. 120.370 (centoventimilatrecentosettanta) azioni del valore nominale di Euro 78,00 (settantotto virgola zero centesimi) ciascuna.

Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Il Capitale sociale potrà essere variato con deliberazione dell'assemblea straordinaria; in caso di aumento del capitale anche mediante conferimento di delega all'organo amministrativo nei limiti previsti dalla Legge.

Gli enti pubblici locali che volessero aderire alla società devono far pervenire all'organo amministrativo della stessa una richiesta scritta. L'ingresso nella compagine azionaria di nuovi enti pubblici locali dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo.

Articolo 6 – Azioni

Le azioni sociali sono nominative e indivisibili e conferiscono ciascuna eguali diritti al possessore. Ogni azione dà diritto ad un voto. A seguito della deliberazione di un aumento di capitale, salvo diversa disposizione assembleare ai sensi dell'art.2441 comma cinque del codice civile, gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di un numero di nuove azioni pari alla quota percentuale di azioni possedute secondo le risultanze del libro soci alla data della delibera assembleare di aumento del capitale sociale.

Articolo 7 – Prelazione

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà attivare la procedura di cui all'art. 7 bis.

Il trasferimento totale o parziale delle azioni possedute dai soci a terzi acquirenti sarà valido solo se i terzi acquirenti sono enti pubblici locali.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Articolo 7-bis - Vendita delle azioni

La vendita delle azioni possedute dagli enti pubblici locali è soggetta alle procedure concorsuali pubblicistiche secondo le seguenti modalità:

- a) avvio, da parte dell'ente cedente, di una procedura di gara riservata esclusivamente ad enti pubblici locali;
- b) comunicazione da parte dell'ente cedente, con raccomandata a.r., del bando di gara e dell'esito della stessa all'organo amministrativo della società;

- c) comunicazione, a cura del consiglio d'amministrazione, per raccomandata a.r., del risultato della gara e del relativo bando agli altri enti locali soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera b);
- d) comunicazione, tramite raccomandata a.r., entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui alla precedente lettera c), da parte degli altri enti locali soci al consiglio d'amministrazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'esito della gara o dal valore posto a base d'asta, in caso di asta deserta;
- e) l'assenza di risposta entro i termini di cui alla lettera precedente, consente all'ente cedente di perfezionare la vendita delle proprie azioni a favore dell'aggiudicatario della gara.

Articolo 8 – Assemblea

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni sono prese in conformità al presente statuto.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio e per le altre deliberazioni previste dall'art.2364 del codice civile deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ovvero nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazione.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è altresì convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Articolo 9 – Esercizio del "controllo analogo"

Il controllo analogo viene esercitato da parte degli enti aggiudicatori in forma congiunta mediante il Comitato per il controllo analogo, di seguito anche 'Comitato' che, per l'espletamento delle attività di sua competenza e dei poteri allo stesso riconosciuti, può avvalersi del Comitato Tecnico.

Il controllo analogo viene altresì esercitato in forma individuale dai singoli soci, per quanto concerne i servizi espletati nel territorio di riferimento attraverso l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Disciplinare di Servizio.

L'esercizio del controllo analogo deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati, l'equilibrio economico finanziario e la gestione efficiente della società.

Articolo 9 bis Comitato per il controllo Analogo (controllo analogo congiunto)

Il Comitato è formato da un rappresentante di ogni socio aggiudicatore di servizi mediante le modalità dell'*"in house providing"* individuato nel legale rappresentante **del socio o in un suo sostituto** ai sensi di legge.

Il funzionamento del Comitato e la nomina del suo Presidente sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Comitato stesso ferma restando la regola per cui ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.

Il Comitato esercita il controllo analogo congiunto impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza.

Il controllo analogo congiunto è esercitato con le seguenti modalità:

a) *Controllo ex ante*

Il Comitato definisce gli obiettivi strategici ed esercita in maniera vincolante le funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, attraverso la preventiva approvazione, pena la loro inefficacia, dei seguenti documenti di programmazione annuale:

- Relazione programmatica;

- Bilancio preventivo;
- Piano strategico e industriale;
- Piano annuale e pluriennale degli investimenti;
- Piano occupazionale;
- Piano delle alienazioni;
- Piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio.

In caso di adozione da parte dell'organo amministrativo di atti contrastanti con gli indirizzi espressi in modo vincolante da uno dei documenti che precedono, anche il singolo socio affidante potrà interrogare il Comitato perché richieda all'organo amministrativo di disporre la revoca e la rimozione degli effetti, fatta salva la possibilità di ratificarne l'operato se di interesse della Società. Nel caso in cui l'organo amministrativo non si uniformasse alle richieste del singolo socio affidante, quest'ultimo potrà proporre la decadenza secondo quanto previsto nell'articolo 14-ter.

b) Controllo contestuale

La Società dovrà presentare al Comitato una relazione semestrale sull'andamento della gestione della Società e dei servizi affidati dai Comuni soci, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli atti di programmazione e agli indirizzi preventivamente approvati dal Comitato, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. In tale ultimo caso, il Comitato esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dall'organo amministrativo per porre rimedio agli scostamenti del bilancio preventivo approvato e agli squilibri finanziari riscontrati e/o potrà impartire indirizzi sulle azioni da intraprendere per tali finalità.

Il Comitato, al fine di garantire un più efficace controllo sulla gestione della Società, se necessario delegando l'attività ad uno o più dei suoi componenti ovvero al Comitato Tecnico, può:

- i. disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o le determinazioni adottate dall'organo amministrativo e dal direttore generale;
- ii. convocare audizioni con gli amministratori e il direttore generale per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società;
- iii. acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001;
- iv. richiedere relazioni sull'andamento dell'attività sociale.

c) Controllo ex post

Il Comitato in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato presenta all'Assemblea una rosa di candidati per la nomina:

- dell'organo amministrativo;
- dei membri del Collegio Sindacale;
- del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e può chiedere ai suddetti organi di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza, come previsto dagli articoli 14 e 19 dello Statuto.

Il Comitato esprime il proprio parere vincolante sulle modifiche statutarie, non dovute da obblighi normativi, che incidano direttamente sulla gestione dei servizi affidati alla Società.

9-ter Esercizio del controllo analogo da parte dei singoli soci

Sono riconosciuti a ciascun socio affidante, anche singolarmente nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi a proprio favore e senza pregiudizio per quelli

espletati in favore degli altri soci:

- i. la facoltà di impartire all'organo amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun socio in seno al Comitato, indirizzi limitatamente all'organizzazione e alla gestione del servizio affidato che saranno vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora il socio affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi;
- ii. la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;
- ~~iii.~~ il diritto alla istituzione della Commissione Paritetica, parte essenziale del Disciplinare di Servizio, che regola in modo vincolante per le parti il rapporto conseguente all'affidamento di servizi alla Società.

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere i) e ii) o nel caso di rifiuto da parte della Società all'istituzione della Commissione Paritetica, il socio potrà recedere dal contratto.

Articolo 10 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Qualora previsto nell'avviso di convocazione, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 11 – Partecipazione all'assemblea

Per avere diritto ad intervenire all'assemblea, i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio.

Articolo 12 – Costituzione e deliberazione dell'assemblea

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 13 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in difetto, dal vicepresidente o dal consigliere di amministrazione più anziano.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale della assemblea sia redatta da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da notaio, anche dal segretario.

Articolo 14 – Amministrazione

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea.

L'Amministratore Unico è scelto all'interno di una rosa di candidati individuata dal Comitato. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa di nomi individuata dal Comitato. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata dalla assemblea prima di procedere alla nomina dei suoi componenti.

Se non è nominato dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti; se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più Consiglieri, la loro sostituzione dovrà essere effettuata in modo da garantire il rispetto della suddetta frazione.

La composizione dell'organo amministrativo dovrà rispettare le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia per le società a controllo pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente e può delegare proprie attribuzioni ad un solo amministratore, che dovrà possedere una comprovata esperienza nel settore operativo specifico della società o in quello amministrativo.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I consiglieri durano in carica un triennio, sono rieleggibili e spetta loro un compenso, il cui ammontare, nei limiti di legge, verrà fissato annualmente dalla assemblea, previa indicazione del Comitato, e potrà essere differenziato in funzione della carica ricoperta. Ad essi saranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni o nell'interesse della società. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto all'art. 9, l'organo amministrativo è investito dei poteri di legge per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo, sentito il Comitato, può nominare un direttore generale, procuratori speciali e mandatarî in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Articolo 14 bis – Responsabilità per le sanzioni

Nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, la società assume a proprio carico il debito per sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni commesse, senza dolo o colpa grave, dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro conferiti.

L'azione è dolosa in particolare quando la violazione è attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile, dell'imposta o del contributo ovvero è diretta ad ostacolare l'attività di accertamento.

La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata o quando risulta evidente ed indiscutibile l'inosservanza di elementari obblighi tributari.

L'inadempimento occasionale e non ripetuto sistematicamente nel tempo di obblighi inerenti i versamenti di imposte, tasse e tributi in genere non si considera colpa grave.

La colpa grave s'intende provata nell'ipotesi in cui i giudici tributari si saranno pronunciati in tal senso.

Articolo 14 ter – Decadenza degli amministratori

Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato.

L'Assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.

Articolo 15 – Sostituzione degli amministratori

In caso vengano meno per dimissioni o altra causa uno o più amministratori, il consiglio può provvedere alla surrogazione provvisoria, sentito il Comitato.

Nell'eventualità in cui per dimissioni o cause diverse venissero a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero consiglio; gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine, nel rispetto delle attribuzioni del comitato.

Per la decadenza dei consiglieri nominati nel corso del triennio si applica l'art.2386 del codice civile.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 16 – Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dal Collegio Sindacale o dal comitato, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In mancanza o impedimento del Presidente il consiglio di amministrazione può essere convocato dal vice-presidente, se nominato, o da un consigliere delegato, se nominato.

La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata R.R. o con posta elettronica certificata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'udienza; nei casi di urgenza può essere effettuata via fax, telex o telegramma, posta elettronica o altri mezzi simili espressamente comunicati da spedirsi a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo almeno un giorno libero prima di quello previsto per la convocazione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. In mancanza delle formalità di convocazione suddette il consiglio di amministrazione è ritenuto valido in caso di presenza totalitaria dei consiglieri di amministrazione in carica e dei sindaci effettivi; in questo caso non si potrà validamente deliberare qualora un solo membro del consiglio di amministrazione o un solo sindaco effettivo dichiarino di non essere sufficientemente informato sull'argomento posto in discussione.

Qualora previsto nell'avviso di convocazione, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio d'Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 – Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 18 – Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del

Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ai Consiglieri Delegati, al direttore generale e ai procuratori speciali nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 19 – Collegio sindacale e soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, sulla base delle norme di legge e delle disposizioni vigenti applicabili alla Società.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa indicata dal Comitato.

La nomina dei membri del collegio sindacale deve essere fatta in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi e un membro supplente; se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della suddetta frazione.

I sindaci rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dall'assemblea su indicazione del Comitato.

L'assemblea provvede a fissare gli emolumenti del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, previa indicazione del Comitato.

Su richiesta del Comitato il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti riferiscono allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.

Articolo 20 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio di esercizio secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, dalla relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio e le prescritte relazioni dovranno essere inviate agli azionisti a cura dell'organo amministrativo almeno quindici giorni prima dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del bilancio stesso, anche mediante utilizzo di strumenti informatici.

Articolo 21 – Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come seguente:

- a) il 5% a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a riserva straordinaria per la necessità della società, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.

Articolo 22 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, o nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione della società

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 24 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta

La Società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.

In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti e del Comitato relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali affidati.

Sono fatte salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidanti nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari. Qualora dall'applicazione di taluna delle disposizioni del presente statuto dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da parte dei soggetti affidanti, il Comitato, ogni socio affidante, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare lo statuto alla normativa vigente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

Articolo 25 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto o disciplinato dal presente statuto s'intendono richiamate le disposizioni di legge che regolano le società per azioni.

Firmato: Nicoletta Morelli Notaio. Vi è Sigillo.



Servizi Comunali SpA

Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo

Approvato dal Comitato Unitario per il Controllo Analogico

nella sua seduta del 06 dicembre 2017

Sommario

Art. 1	Premesse	pag. 3
Art. 2	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 3	Costituzione del Comitato	pag. 3
Art. 4	Deliberazioni del Comitato	pag. 3
Art. 5	Funzioni del Comitato	pag. 3
Art. 6	Funzionamento del Comitato	pag. 4
Art. 7	Il Comitato Tecnico	pag. 4
Art. 8	Modalità di votazione per la nomina dei membri del Comitato Tecnico	pag. 5
Art. 9	Elezione del Presidente	pag. 5
Art. 10	Competenze, compensi e rimborsi spese del Presidente	pag. 6
Art. 11	Modalità di votazione per la individuazione della rosa dei Candidati alle varie cariche da sottoporre all'Assemblea	pag. 6
Art. 12	Il Vice-Presidente	pag. 7
Art. 13	Norme finali	pag. 7

Art. 1. - Premesse

1. I Comuni affidanti devono essere in grado di esercitare un controllo analogo a quello sui propri servizi, in ragione delle prerogative loro riconosciute dallo statuto, sia con riguardo al potere interdittivo sull'assemblea dei soci, sia in relazione all'obbligo di anteporre alle decisioni più importanti la richiesta di un parere conforme, espresso da un comitato formato dagli stessi Comuni soci affidanti;
2. Il "controllo analogo", inteso nei sensi della "dottrina Teckal", richiede che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario sia effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e si eserciti deliberando a maggioranza da parte dei singoli enti pubblici affidanti;
3. E' dalla giurisprudenza ritenuta corretta e legittima la modalità organizzativa dell'in house providing c.d. frazionato, nel quale cioè la società in house costituisca "longa manus" ed organo di gestione del servizio per tante e diverse amministrazioni e sia strumentale ad una gestione associata ed economica;
4. A determinare la legittimità degli affidamenti non è la configurabilità di un controllo totale ed assoluto di ciascun ente pubblico sull'intera società in house, bensì l'esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico o di diritto privato) idonei a garantire che ciascun ente, insieme a tutti gli altri azionisti affidanti della società in house, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società controllata.

Art. 2. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, a integrazione dello Statuto, intende definire le modalità con le quali il "controllo analogo" debba concretizzarsi; pertanto disciplina il funzionamento del Comitato Unitario per il controllo analogo (di seguito "Comitato") previsto dall'art. 9 del vigente Statuto della Servizi Comunali S.p.A. (di seguito "Società") cui si fa riferimento per ogni più puntuale precisazione.
2. Ogni modifica statutaria che comporta una modifica all'art. 9 dello Statuto, si intende recepita senza ulteriore atto formale, solo se previsto da sopravvenuta legislazione o compatibile con il presente documento.

Art. 3. - Costituzione del Comitato

1. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio direttamente o indirettamente affidante, individuato fra il Legale Rappresentante dell'Ente o un suo Delegato, purché Consigliere o Assessore dell'Ente rappresentato. Per 'soci indirettamente affidanti' si intendono i Comuni che abbiano in atto gestioni associate tramite convenzioni o unioni. Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato sono inseriti in apposito elenco aggiornato a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ogni qualvolta venga affidato o revocato un servizio in "house".
2. Le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea della società.

Art. 4. - Deliberazioni del Comitato

1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L'art. 38, comma 2 del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.
3. Qualora il Presidente sia 'esterno' non viene conteggiato nel numero dei presenti e non ha diritto di voto.

Art. 5 - Funzioni del Comitato

1. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle "società" di capitali in materia di amministrazione e controllo, svolge le funzioni che gli sono attribuite dall'art.9, commi 4a, 4b, 4c dello Statuto. Inoltre:
 - a) propone all'Assemblea la composizione numerica dell'organo amministrativo;
 - b) propone all'Assemblea, nel rispetto delle norme sulla inconfiribilità e sulle incompatibilità, una rosa di candidati a formare **l'organo amministrativo** stesso: fino a due in caso di Amministratore Unico; fino a sei in caso di C.d.A. composto da tre Consiglieri; fino a dieci in caso di C.d.A. composto da cinque Consiglieri; dovrà essere garantito che nella rosa il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. I candidati dovranno essere in

possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o nelle Società partecipate ; può essere proposto un solo candidato alla carica di Amministratore Unico o di tre/cinque candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione qualora la proposta raccolga un numero di consensi che, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l'Assemblea, rispetti contemporaneamente il 50%+ 1 dei votanti e almeno il 50%+1 delle quote azionarie.

- c) esprime parere sulla proposta che il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. , presenta all'Assemblea per il conferimento dell'incarico di **revisione legale e per la determinazione del corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale**.
- d) propone all'Assemblea, nel rispetto delle norme su ineleggibilità e incompatibilità, una rosa di candidati alla nomina dei componenti del **Collegio Sindacale**: fino a cinque per i tre componenti effettivi e fino a quattro per i due componenti supplenti; può essere proposto all'Assemblea un numero di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale pari al numero di componenti da eleggere qualora la proposta, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l'Assemblea, raccolga un numero di consensi che rispetti contemporaneamente il 50%+ 1 dei votanti e almeno il 50%+1 delle quote azionarie. Dovrà essere garantito che nella rosa il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti.
- e) in casi di surroga di membri del C.d.A. comunque dimissionari o decaduti per sopravvenuta incompatibilità o per altra causa il C.d.A. procederà alla sostituzione, nei limiti previsti dallo Statuto, scorrendo la rosa di candidati in ordine di preferenza fino al suo esaurimento. Esauriti i nominativi disponibili, o comunque in assenza di essi, il Comitato provvede con le modalità di cui al punto b.;
- f) in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di Amministratore unico, l'Assemblea procede alla nuova nomina scorrendo la rosa di candidati in ordine di preferenza fino al suo esaurimento. Esauriti i nominativi disponibili, o comunque in assenza di essi, il Comitato provvede con le modalità di cui al punto b.;
- g) può proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'o.d.g. di una successiva riunione;
- h) propone all'Assemblea gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale, per il Presidente del Comitato;
- i) approva preliminarmente i regolamenti da adottarsi da parte dell'Organo Amministrativo.

- 2. A ciascun membro del Comitato sono riconosciuti poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente locale direttamente interessato al servizio; in particolare gli è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto di affidamento in house per l'ipotesi in cui vengano assunte dal Comitato stesso decisioni incidenti sul servizio svolto in favore del singolo socio e sulle quali questi abbia manifestato al Comitato il proprio dissenso motivato da reiterati disservizi segnalati alla Società senza adeguata risposta.

Art. 6 - Funzionamento del Comitato

- 1. Il Comitato ha sede presso la sede legale della Società.
- 2. Le attività di segretariato del Comitato sono svolte dal personale della Società senza costi aggiuntivi per dotazioni strumentali e/o di personale.
- 3. Il Comitato si riunisce, su iniziativa del suo Presidente, in via ordinaria almeno due volte all'anno: per l'approvazione dei documenti di programmazione annuale e per l'approvazione del bilancio annuale, in via straordinaria:
 - a) quanto il suo Presidente lo ritenga opportuno;
 - b) su richiesta di almeno uno dei Soci Affidanti;
 - c) su richiesta dell'Organo Amministrativo o di chi ha la legale rappresentanza della società
 - d) su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale;
 - e) su richiesta dell'Organo di Revisione Legale

Art. 7 . Comitato Tecnico

- 1. Il Comitato può delegare alcune delle proprie funzioni a un Comitato Tecnico, determinandone la composizione, l'oggetto e le modalità di funzionamento; restano comunque di competenza del Comitato Unitario le funzioni previste all'art.9, comma 4/a e 4/c dello Statuto Sociale. In particolare sono oggetto di delega:

- le funzioni previste all'art.9, comma 4/b; qualora nell'esercizio di tale funzione il Comitato Tecnico individui la possibilità di squilibri finanziari ne cura la immediata comunicazione al Comitato Unitario;
 - l'approvazione di atti proposti dall'Organo Amministrativo che non fossero stati previsti nel documento di programmazione annuale, compresi gli acquisti immobiliari non superiori a valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato e le modalità del loro finanziamento, dandone informazione al Comitato Unitario in occasione della prima riunione utile;
 - l'esame e l'espressione di parere per il Comitato Unitario in merito ai documenti di cui all'art. 9, punti 4/a e 4/c dello Statuto Sociale;
 - la formulazione di proposte al Comitato Unitario, tra le quali anche quelle relative ai punti a) b), c), d), e), f), h), i) dell'art.5 del presente Regolamento.
2. Il Comitato tecnico è composto da un numero pari di membri individuato dal Comitato per il controllo analogo in sede di nomina del Comitato Tecnico stesso. Ai soli fini della nomina tali membri saranno rappresentativi di varie aree geografiche nelle quali sono situati i Comuni affidanti.
 3. Del Comitato Tecnico possono fare parte, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, persone esterne al Comitato stesso, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere Comunale, e che non si trovino in situazioni di conflitto d'interesse. I candidati dovranno altresì essere in possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o in Società partecipate. Del possesso di tali requisiti viene preso atto tramite idonea autocertificazione; in caso di contestazione, si applica quanto previsto nella 'norma finale' del presente Regolamento.
 4. **I membri del Comitato Tecnico non rappresentano né il Comune di provenienza né l'area geografica: rappresentano singolarmente e collegialmente la totalità dei Comuni affidanti, senza vincolo di mandato.** Al fine di garantire un efficiente coordinamento, il Presidente del Comitato Unitario per il controllo analogo assume di diritto la carica di Presidente anche del Comitato Tecnico, in aggiunta al numero degli eletti, e come tale ha diritto di voto.
E' di competenza della assemblea ogni decisione in merito alla determinazione di eventuali indennità, gettoni di presenza e/o compensi da corrispondere ai membri del Comitato tecnico. Per i rimborsi spese si farà riferimento alla normativa vigente e al regolamento in vigore in materia presso la società.
Ai soli membri 'esterni' viene riconosciuto un gettone di presenza, secondo la normativa vigente.
 5. Il Comitato Tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
 6. I membri del Comitato Tecnico durano in carica fino alla eventuale elezione, da parte del Comitato, di nuovi membri.
 7. Il rinnovo del Comitato Tecnico avviene su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato Unitario.

Art. 8 - Modalità di votazione per la nomina dei membri del Comitato Tecnico

1. La votazione per l'individuazione dei membri del Comitato Tecnico avviene su un'unica lista della quale possono far parte tutti i candidati proposti, purché in possesso dei requisiti richiesti.
2. Le candidature corredate dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno non festivo né pre-festivo precedente la data della prima convocazione del Comitato Unitario.
3. Qualora il numero dei candidati in lista corrisponda a quello dei candidati da eleggere, si procede ad unica votazione palese sull'intera lista.
4. Qualora il numero dei candidati in lista sia superiore a quello dei candidati da eleggere, si procede con votazione a scrutinio segreto. Per la votazione ciascun membro del Comitato esprime un numero massimo di preferenze pari al 50% dei nominativi da eleggere.
5. Entrano a far parte del Comitato Tecnico i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
6. In caso di dimissioni o decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per altra causa di membri del Comitato Tecnico, il Presidente procederà alla sostituzione scorrendo la lista dei candidati presentata al momento della nomina del Comitato Tecnico stesso, in ordine di preferenza, fino al suo esaurimento. In mancanza di nominativi disponibili il Comitato Unitario procede all'elezione dei nuovi membri secondo le modalità previste da questo articolo.

Art. 9 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese dal Comitato.
Per l'elezione è necessaria la maggioranza dei componenti il Comitato presenti.
Le candidature a Presidente devono pervenire prima dell'inizio della seduta del Comitato.

I candidati possono essere esterni al Comitato stesso; devono possedere gli stessi requisiti previsti per la carica di Consigliere Comunale e non devono trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse; devono essere in possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o nelle Società partecipate. La nomina a Presidente di un candidato esterno comporta la presidenza del Comitato Unitario senza diritto di voto e la presidenza del Comitato Tecnico con diritto di voto.

2. Non può ricoprire la carica di Presidente chi è in lite con la Società nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque affini a quelle esercitate dalla Società.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieletto e resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente.
4. In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da un Vice Presidente, individuato dal Presidente fra i membri del Comitato Tecnico. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare il Presidente del Comitato, il Comitato convocato dal Vice-Presidente provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, con le modalità previste dal presente articolo; il nuovo Presidente resta in carica per un triennio e nomina, o conferma, il Vice-Presidente.

Art. 10 - Competenze, compensi e rimborsi spese del Presidente del Comitato

1. Il Presidente, nei limiti e alle condizioni indicate nello Statuto e nel presente Regolamento provvede a:
 - a) convocare il Comitato Unitario e il Comitato Tecnico, predisponendo l'o.d.g. delle riunioni, tenendo conto anche delle richieste dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, dell'Organo di Revisione;
 - b) presiedere le riunioni;
 - c) assicurare e sovrintendere alle funzioni affidate dallo Statuto al Comitato;
 - d) curare i rapporti con l'organo amministrativo della società, con il Collegio Sindacale, con l'Organo di Revisione;
 - e) riportare in seno al Comitato eventuali richieste dei Comuni affidanti;
 - f) farsi carico della esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
 - g) rappresentare il Comitato presso l'Assemblea dei Soci;
 - h) nominare il Vice Presidente, tra i membri del Comitato Tecnico;
 - i) curare, tramite gli uffici, la redazione dei verbali delle riunioni;
 - j) definire qualsiasi elemento di dettaglio necessario al corretto funzionamento del presente regolamento comprese le operazioni di voto;
 - k) presiedere il Comitato Tecnico e curarne i rapporti con il Comitato Unitario, al quale relaziona semestralmente.
2. E' di competenza della assemblea dei soci ogni decisione in merito alla determinazione di eventuali indennità, gettoni di presenza e/o compensi da corrispondere al Presidente del Comitato e ai membri del Comitato tecnico. Per i rimborsi spese si farà riferimento alla normativa vigente e al regolamento in vigore in materia presso la società

Art. 11 - Modalità di votazione per la individuazione della rosa dei candidati alle varie cariche da sottoporre all'Assemblea.

1. La votazione per l'individuazione della rosa dei candidati alle varie cariche da sottoporre all'Assemblea avviene su un'unica lista per ogni tipologia di carica senza limite di numero. La lista viene stilata in ordine alfabetico sulla base del Cognome e Nome e deve essere presentata al più tardi entro le ore 12:00 del giorno non festivo né pre-festivo precedente la data della prima convocazione del Comitato.
2. Della lista possono far parte tutti i candidati proposti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e dal presente regolamento. Del possesso di tali requisiti viene dato atto dal Comitato tramite l'acquisizione di idonea autocertificazione rilasciata dal candidato stesso contestualmente alla sua candidatura.
3. Sulla lista unica ciascun membro del Comitato esprime, con voto segreto, un numero di preferenze pari ai nominativi da inserire nella rosa.
4. Entrano a far parte della rosa i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
5. Qualora il numero dei candidati della lista sia pari o inferiore a quello dei candidati da eleggere nella rosa, si procede con unica votazione palese, purché la proposta, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l'Assemblea, raccolga un numero di consensi che rispetti contemporaneamente il 50%+ 1 dei votanti e almeno il 50%+1 delle quote azionarie. Nel caso di numero inferiore, dà atto della competenza dell'Assemblea per la nomina.

Art. 12 - Il Vice Presidente

All'atto della sua elezione, il nuovo Presidente nomina, o conferma, fra i membri del Comitato Tecnico, un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento sia nel Comitato Unitario, sia nel Comitato Tecnico. Al Vice-Presidente non spetta alcun emolumento oltre l'eventuale gettone di presenza. Qualora la sostituzione si protragga oltre i sei mesi consecutivi, il Vice-Presidente dovrà darne comunicazione al Comitato Unitario perché provveda alla sostituzione.

Solo in questo caso e per il solo periodo di effettiva sostituzione continuativa oltre i tre mesi, gli spettano indennità, gettoni di presenza e/o compensi eventualmente previsti dall'Assemblea per il Presidente.

Art. 13 - Norme finali

1. Qualora sorgano divergenze in merito alla corretta applicazione del presente Regolamento o della norma statutaria che regola la materia, il Collegio Sindacale della società dovrà esprimersi in merito e il suo parere sarà vincolante.
2. Il Presidente del Comitato Unitario per il Controllo Analogico in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento resta in carica fino alla scadenza del mandato.
3. Il Comitato Tecnico in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento resta in carica fino alla nomina di un nuovo Comitato Tecnico.

VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO UNITARIO PER IL CONTROLLO ANALOGO

Verbale n° 01/2021

Con prot. n. 944/2021/AP del 09.04.2021, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Comitato Unitario per il Controllo Analogo della Società "Servizi Comunali S.p.A." è stato convocato in presenza presso la sede legale in Sarnico (BG) Via Suardo n. 14, per il giorno sabato 17 aprile 2021 alle ore 8.00 in prima convocazione e, all'occorrenza, per il 19 aprile 2021 alle ore 18.00 in seconda convocazione, **con modalità di partecipazione da remoto** attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), in considerazione del fatto che la partecipazione fisica non è praticabile come disposto dalle prescrizioni e delle limitazioni previste dai provvedimenti (nazionali e regionali) di volta in volta emanati e connessi all'attuale situazione di emergenza sanitaria sul territorio nazionale.

Prima convocazione: sabato 17 aprile 2021 alle ore 8.00

Poiché il Comitato non è stato validamente costituito, il Presidente alle ore 09.00 dichiara la seduta deserta e rinvia la trattazione degli argomenti all'o.d.g. alla seconda convocazione prevista per il giorno 19 aprile alle ore 18.00 con modalità di partecipazione da remoto.

Sarnico, 17 aprile 2021

LA PRESIDENTE



(Mariangela Antonioli)

Seconda convocazione: 19 aprile 2021 ore 18,00

Il giorno 19 aprile 2021 alle ore 18.30, previa convocazione regolarmente recapitata a mezzo p.e.c., si è riunito, in seconda convocazione, il Comitato Unitario per il Controllo Analogo della Società "Servizi Comunali S.p.A." presso la sede legale in Sarnico (BG) Via Suardo n.14, **con modalità di partecipazione da remoto** attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), in considerazione del fatto che la partecipazione fisica non è praticabile come disposto dalle prescrizioni e dalle limitazioni previste dai provvedimenti (nazionali e regionali) di volta in volta emanati e connessi all'attuale situazione di emergenza sanitaria, per la trattazione del seguente o.d.g.:

- 1) **Proposta di modifica dello Statuto Sociale nei seguenti articoli: 9 "Esercizio congiunto del controllo analogo", 10 "Convocazione dell'assemblea", 16 "Riunioni del Consiglio di Amministrazione", 19 "Collegio Sindacale e organo di revisione legale dei conti", 20 "Esercizio sociale" e inserimento dei nuovi articoli 9 bis "Comitato per il controllo Analogo (controllo analogo congiunto)", 9-ter "Esercizio del controllo analogo da parte dei singoli Soci", 14 ter "Decadenza degli amministratori". Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presiede la seduta la Presidente Mariangela Antonioli; sono presenti, invitati, il Presidente del C.d.A. Dott. Alen Prestini, il membro del C.d.A. Dott.ssa Nadia Bugeia, il Direttore Generale Enrico de Tavonatti, i membri del Comitato Tecnico per il controllo analogo Eugenio Cerea, Gianluigi Caglioni, Armida Forlani, Matteo Francesco Lebbolo, Federico Colleoni; su proposta della Presidente è chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Direttore Generale Enrico de Tavonatti.

La Presidente, attraverso connessione telematica, accerta la presenza del numero legale: risultano presenti 46 Sindaci o loro Delegati su 101 aventi titolo.

N°	Comuni Affidanti		P	A
1	Adrara San Martino			X
2	Adrara San Rocco			X
3	Albano S. Alessandro			X
4	Albino	Terzi Fabio Sindaco	X	
5	Algua	Acerbis Pier Angelo Sindaco	X	
6	Averara			X
7	Aviatico	Carrara Marica Consigliere	X	
8	Azzano San Paolo			X
9	Bagnatica	Colleoni Federico Assessore	X	
10	Baranzate	Malaspina Matteo Vicesindaco	X	
11	Bedulita			X
12	Berbenno			X
13	Blello			X
14	Bolgare	Redolfi Luciano Sindaco	X	
15	Boltiere	Locatelli Fabrizio Assessore	X	
16	Bracca			X
17	Branzi			X
18	Brusaporto	Rossi Roberto Sindaco	X	
19	Brumano	Gemignian Gabriele Consigliere	X	
20	Calcinate	Orlando Angelo Vicesindaco	X	
21	Calcio	Salini Sonia Consigliere	X	
22	Camerata Cornello	Locatelli Andrea Sindaco	X	
23	Capizzone			X
24	Capriolo	Vezzoli Luigi Assessore	X	
25	Carobbio degli Angeli	Ondei Giuseppe Sindaco	X	
26	Carona			X
27	Cassiglio	Lodedo Silvia Sindaco	X	
28	Castelli Calepio			X
29	Cavernago			X
30	Cenate Sotto			X

31	Cene			X
32	Chiuduno	Caglioni Gianluigi Vicesindaco	X	
33	Civate al Piano	Pagani Giovanna Cornelia Vicesindaco	X	
34	Coccaglio			X
35	Cologne	Belotti Stefano Consigliere	X	
36	Cologno al Serio			X
37	Comun Nuovo			X
38	Corna Imagna	Invernizzi Pierluigi Assessore	X	
39	Cornalba			X
40	Corte Franca			X
41	Costa di Mezzate			X
42	Costa Serina			X
43	Costa Valle Imagna			X
44	Covo	Ceribelli Giovanni Assessore	X	
45	Credaro	Bellini Adriana Sindaco	X	
46	Curno	Serra Perlita Consigliere delegato	X	
47	Cusio			X
48	Dossena	Bonzi Fabio Sindaco	X	
49	Foppolo	Carletti Gloria Sindaco	X	
50	Foresto Sparso			X
51	Fuipiano Valle Imagna			X
52	Gandosso			X
53	Gorlago	Grena Elena Sindaco	X	
54	Grassobbio	Bentoglio Manuel Sindaco	X	
55	Grumello del Monte			X
56	Isola di Fondra			X
57	Lenna	Lobati Jonathan Sindaco	X	
58	Locatello			X
59	Martinengo	Seghezzi Mario Sindaco	X	
60	Mezzoldo	Salvini Alex Vicesindaco	X	
61	Moio de' Calvi			X
62	Montello	Gatti Diego Sindaco	X	
63	Mornico al Serio	Cerea Eugenio Sindaco	X	
64	Mozzo	Pelliccioli Paolo Sindaco	X	
65	Olmo al Brembo			X
66	Oltre il Colle			X
67	Ornica	Milesi Colomba Sindaco	X	
68	Osio Sotto			X

69	Paratico			X
70	Parzanica			X
71	Pedrengo	D'Alba Simona Sindaco	X	
72	Piazzatorre	Fognini Gianmario Vicesindaco	X	
73	Piazzolo	Arizzi Laura Sindaco	X	
74	Pognano			X
75	Predore			X
76	Roncobello			X
77	San Paolo d'Argon	Facchinetti Marco Assessore	X	
78	Santa Brigida			X
79	Sant'Omobono Terme			X
80	Sarnico	Bertazzoli Giorgio Sindaco	X	
81	Sedrino			X
82	Senago	Beretta Magda Sindaco	X	
83	Serina			X
84	Solaro			X
85	Spirano	Ambrosini Matteo Assessore	X	
86	Taleggio			X
87	Tavernola Bergamasca			X
88	Telgate			X
89	Torre de Roveri	Lebbolo Matteo Francesco Sindaco	X	
90	Trescore Cremasco			X
91	Ubiale Clanezzo	Gotti Ersilio Sindaco	X	
92	Val Brembilla			X
93	Valleve			X
94	Valnegrà	Giupponi Barbara Assessore	X	
95	Valtorta			X
96	Vedeseta			X
97	Viadanica	Vegini Angelo Sindaco	X	
98	Vigolo			X
99	Villongo	Nucera Domenico	X	
100	Zandobbio	Antonioli Mariangela Sindaco	X	
101	Zanica			X
		TOTALI	46	55

La Presidente invita i presenti che non si ritenessero sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno a presentare eventuale opposizione alla loro discussione; nessuno opponendosi, dichiara la presente riunione validamente costituita a norma dell'art. 4 del Regolamento e procede alla trattazione dell'o.d.g.

DELIBERAZIONE N° 1)

Proposta di modifica dello Statuto Sociale negli articoli: 9 “Esercizio congiunto del controllo analogo”, 10 “Convocazione dell’Assemblea”, 16 “Riunioni del Consiglio di Amministrazione”, 19 “Collegio Sindacale e organo di revisione legale dei conti”, 20 “Esercizio sociale” e inserimento dei nuovi articoli 9 bis “Comitato per il controllo Analogo (controllo analogo congiunto)”, 9-ter “Esercizio del controllo analogo da parte dei singoli Soci”, 14 ter “Decadenza degli amministratori”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

IL COMITATO UNITARIO PER IL CONTROLLO ANALOGO

UDITA l'illustrazione, da parte del Presidente della Società, della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione e in possesso di tutti i membri del Comitato, nella quale egli evidenzia:

a) che la proposta di modifica statutaria all'o.d.g. trae origine dalle recenti sentenze emesse dal Tar Lombardia - Brescia che hanno accolto due ricorsi proposti avverso gli affidamenti disposti dai Comuni di Cologne e Coccaglio ex art. 192 d.lgs. 50/2016 anche sotto il profilo della – in tali occasioni – ravvisata insussistenza dell'eterodirezione della Società da parte degli enti soci affidanti, secondo il sistema del controllo analogo congiunto, pur in presenza:

- della opposta valutazione espressa da ANAC che ha regolarmente iscritto Servizi Comunali S.p.A. nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 192, comma 1, d.lgs. 50/2016

- di precedenti sentenze del TAR Brescia che avevano ritenuto sussistente il controllo analogo congiunto da parte dei soci affidanti;

b) che la Società è, anzitutto, determinata ad impugnare avanti al Consiglio di Stato le suddette sentenze, al fine di vederle riformate con conseguente riconoscimento della sussistenza delle condizioni atte a garantire il controllo analogo congiunto secondo quanto previsto dal vigente Statuto;

c) che i presumibili tempi della decisione di merito del giudizio d'appello che verrà intrapreso, il Consiglio d'Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli azionisti la valutazione e la decisione di apportare alcune modifiche allo Statuto che consentano di ulteriormente rafforzare il sistema di controllo analogo congiunto al quale è improntata la governance societaria;

d) che il Consiglio di Amministrazione, trattandosi di modifiche relative al “controllo analogo”, ha ritenuto di dover preventivamente sottoporre al Comitato Unitario tale proposta;

PRESO ATTO, dall'ampia illustrazione fattane da parte del Direttore Generale con particolare riferimento all'attenzione sempre prestata da parte della Società, sia del rispetto delle normative nell'adeguare gli “strumenti” del controllo analogo (Statuto e Regolamento del Comitato), sia della corretta e concreta applicazione di tali “strumenti”;

PRESO ATTO ALTRESI' dell'intervento della Presidente del Comitato, la quale sottolinea l'attestazione di tale corretta e concreta attuazione quale risulta dalla Relazione del Comitato all'Assemblea dei Soci: *“Le attività autorizzative, di controllo e di verifica sono state tali da assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici socie, collettivamente considerate, un'influenza determinante e un controllo effettivo sulla gestione dell'ente partecipato, attraverso poteri di condizionamento sull'operato del management in grado di conformare l'azione di quest'ultimo agli interessi pubblici, di cui il singolo ente pubblico partecipante è portatore, sia in generale rispetto al complesso delle attività*

statutariamente demandate alla società, sia in relazione allo specifico servizio prestato per il singolo comune partecipante.”

RITENUTO di dover condividere le considerazioni e le proposte del Consiglio di Amministrazione,

con voti unanimi, espressi attraverso il riscontro telematico dei Consiglieri chiamati ad esprimere il voto,

DELIBERA

- di approvare le proposte di modifica dello Statuto Sociale proposte dal C.d.A. e, in particolare:

- l'articolo 9 "Esercizio congiunto del controllo analogo"
- l'articolo 10 "Convocazione dell'Assemblea"
- l'articolo 16 "Riunioni del Consiglio di Amministrazione"
- l'articolo 19 "Collegio Sindacale e organo di revisione legale dei conti"
- l'articolo 20 "Esercizio sociale"

e di inserimento dei nuovi articoli:

- articolo 9 bis "Comitato per il controllo Analogo (controllo analogo congiunto)"
- articolo 9-ter "Esercizio del controllo analogo da parte dei singoli Soci"
- articolo 14 ter "Decadenza degli Amministratori"

quali risultano nel testo della relazione che viene allegata quale parte integrante del presente verbale;

- di autorizzare il conferimento allo stesso Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato in via disgiunta tra loro, tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione;
- di dare atto che le modifiche dello Statuto Sociale che si approvano non attribuiscono ai Soci affidanti/azionisti, che non avessero concorso alla relativa deliberazione, il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.


Alle ore 19.10, esaurito l'o.d.g., la Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone la trasmissione delle deliberazioni del Comitato al Presidente dell'Assemblea dei Soci e all'Organo Amministrativo per le incombenze di competenza.

Sarnico, 19 aprile 2021

IL SEGRETARIO

(Enrico de Taronatti)

LA PRESIDENTE


(Mariangela Antonioli)

Allegati al Verbale 01/2021:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI "SERVIZI COMUNALI S.p.A."
SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE



Servizi Comunali SpA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI
"SERVIZI COMUNALI S.p.A."
SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Signori Soci Affidanti,

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di modifica dello Statuto sociale: articoli 9 "Esercizio congiunto del controllo analogo", 10 "Convocazione dell'assemblea", 16 "Riunioni del consiglio di amministrazione", 19 "Collegio sindacale e organo di revisione legale dei conti", 20 "Esercizio sociale" e inserimento dei nuovi articoli 9 bis "Comitato per il controllo Analogo (controllo analogo congiunto)", 9-ter "Esercizio del controllo analogo da parte dei singoli soci", 14 ter "Decadenza degli amministratori". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente Relazione illustrativa è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di "SERVIZI COMUNALI S.p.A." al fine di consentirvi una migliore comprensione delle modifiche statutarie sottoposte alla Vostra approvazione.

1. MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIA

La decisione del Consiglio di Amministrazione di sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dello Statuto di cui alla presente Relazione, trae origine dalle recenti sentenze emesse dal Tar Lombardia - Brescia che hanno accolto due ricorsi proposti avverso gli affidamenti disposti dai Comuni di Cologno e Coccaglio ex art. 192 d.lgs. 50/2016 anche sotto il profilo della – in tali occasioni – ravvisata insussistenza dell'eterodirezione della Società da parte degli enti soci affidanti, secondo il sistema del controllo analogo congiunto. Tenuto conto della opposta



Capitale Sociale Euro 9.388.860,00= i.v.
Iscrizione Registro Imprese di BG Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02546290160 - R.E.A. 303200
Sede Legale: 24067 Sarnico (BG) Via Suardo, 14/A
Sedi Operative: 24060 Chiuduno (BG) Via del Molino snc - 20812 Limbiate (MB) Via XXV Aprile, n 69/71
Tel. 035.914122 Fax. 035.914618 - Email info@servizicomunali.it - PEC protocollo@pec.servizicomunali.it





Servizi Comunali SpA

valutazione espressa da ANAC che ha regolarmente iscritto Servizi Comunali SpA nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 192, comma 1, d.lgs. 50/2016 e tenuto conto che precedenti sentenze del TAR Brescia avevano ritenuto sussistente il controllo analogo congiunto da parte dei soci affidanti, la Società è, anzitutto, determinata ad impugnare avanti al Consiglio di Stato le suddette sentenze, al fine di vederle riformate con conseguente riconoscimento della sussistenza delle condizioni atte a garantire il controllo analogo congiunto secondo quanto previsto dal vigente Statuto.

Nel contempo, tenuto conto dei presumibili tempi della decisione di merito del giudizio d'appello che verrà intrapreso, il Consiglio d'Amministrazione ritiene opportuno sottoporre al Comitato Tecnico, al Comitato per il controllo analogo congiunto e all'Assemblea Straordinaria degli azionisti, la valutazione e la decisione di apportare alcune modifiche allo Statuto che consentano di ulteriormente rafforzare il sistema di controllo analogo congiunto a cui è improntata la governance societaria. Ciò al fine di consentire alla società di poter proseguire nelle sue strategie di sviluppo definite dal Comitato per il controllo analogo congiunto e di potersi proporre come società in house presso nuovi comuni, senza prestare il fianco a dubbi da parte di aspiranti soci che potrebbero essere alimentati dalle recenti decisioni, pur – allo stato attuale – intervenute nel solo primo grado di giudizio. Il Consiglio d'Amministrazione evidenzia come le recenti pronunce possano costituire un'occasione per meglio esplicitare nello Statuto sociale l'esercizio del controllo analogo congiunto che, nei fatti, viene concretamente esercitato dai soci affidanti sulla società (*in primis* attraverso la partecipazione paritaria agli organi di controllo e attraverso le previsioni del disciplinare di servizio), ma che può essere utile cristallizzare in ancor più puntuali previsioni statutarie.

Per quanto sopra le proposte di modifica riguardano l'articolo 9 e l'inserimento degli articoli 9-bis, 9-ter e 14-ter con i quali si intende rafforzare e rendere massimamente esplicito anche nello Statuto l'esercizio del controllo analogo dei Soci Affidanti, sia congiuntamente che da parte dei singoli Soci.

Alla luce quindi della suddetta proposta di modifiche, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione di proporre le modifiche anche di taluni altri articoli del vigente Statuto con interventi sia di natura puramente formale e terminologica (articoli 19 e 20) sia mirati





Servizi Comunali SpA

a garantire una più flessibile modalità di funzionamento degli organi sociali anche per adeguarsi e per meglio utilizzare le tecnologie di teleconferenza disponibili (articoli 10 e 16).

2. MODIFICA DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra analisi e valutazione un nuovo testo di statuto e al fine di consentire una migliore comprensione delle modifiche che si propone di apportare, si riporta il testo dello statuto sociale vigente unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte con evidenziazione di queste ultime.

Statuto "Servizi Comunali S.p.A." TESTO VIGENTE	Statuto "Servizi Comunali S.p.A." TESTO PROPOSTO
<u>Articolo 1 – Denominazione</u> È costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali denominata: "SERVIZI COMUNALI S.p.A."	<u>Articolo 1 – Denominazione</u> È costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali denominata: "SERVIZI COMUNALI S.p.A."
<u>Articolo 2 – Sede sociale</u> La società ha sede sociale in Sarnico (BG). La società può istituire e sopprimere sedi secondarie. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere agenzie, depositi, uffici amministrativi e di recapito a servizio dell'utenza. L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del	<u>Articolo 2 – Sede sociale</u> La società ha sede sociale in Sarnico (BG). La società può istituire e sopprimere sedi secondarie. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere agenzie, depositi, uffici amministrativi e di recapito a servizio dell'utenza. L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del



Servizi Comunali SpA

Comune indicato al primo comma del presente articolo.	Comune indicato al primo comma del presente articolo.
<u>Articolo 3 – Durata</u> La durata della società viene fissata al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o ridotta, nei termini di legge, secondo deliberazioni dell'assemblea dei soci.	<u>Articolo 3 – Durata</u> La durata della società viene fissata al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o ridotta, nei termini di legge, secondo deliberazioni dell'assemblea dei soci.
<u>Articolo 4 – Oggetto</u> La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente: a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati; b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti; c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di	<u>Articolo 4 – Oggetto</u> La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente: a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati; b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti; c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di



Servizi Comunali SpA

<p>raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;</p> <p>d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;</p> <p>e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci;</p> <p>f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.</p> <p>Al fine di realizzare compiutamente il proprio oggetto sociale la società potrà promuovere la costituzione o assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio, quando tali partecipazioni siano ritenute necessarie, utili o strategiche per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>Nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamenti "in-house providing", la società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, società, imprese individuali e privati non soci a condizione che una quota superiore all'80% del fatturato della società venga effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci.</p>	<p>raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;</p> <p>d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;</p> <p>e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci;</p> <p>f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.</p> <p>Al fine di realizzare compiutamente il proprio oggetto sociale la società potrà promuovere la costituzione o assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio, quando tali partecipazioni siano ritenute necessarie, utili o strategiche per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>Nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamenti "in-house providing", la società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, società, imprese individuali e privati non soci a condizione che una quota superiore all'80% del fatturato della società venga effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci.</p>
---	---



Servizi Comunalì SpA

<p>La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e che le attività svolte nei confronti di non soci abbiano una evidente attinenza con gli scopi societari e non siano antieconomiche per la società.</p> <p>La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché le altre attività riservate dalla legge a particolari enti.</p>	<p>La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e che le attività svolte nei confronti di non soci abbiano una evidente attinenza con gli scopi societari e non siano antieconomiche per la società.</p> <p>La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché le altre attività riservate dalla legge a particolari enti.</p>
<p><u>Articolo 5 – Capitale sociale</u></p> <p>Il Capitale sociale è di Euro 9.388.860,00 (novemilionitrecentottantottomilaottocentosessanta virgola zero centesimi), diviso in n. 120.370 (centoventimilatrecentosettanta) azioni del valore nominale di Euro 78,00 (settantotto virgola zero centesimi) ciascuna.</p> <p>Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.</p>	<p><u>Articolo 5 – Capitale sociale</u></p> <p>Il Capitale sociale è di Euro 9.388.860,00 (novemilionitrecentottantottomilaottocentosessanta virgola zero centesimi), diviso in n. 120.370 (centoventimilatrecentosettanta) azioni del valore nominale di Euro 78,00 (settantotto virgola zero centesimi) ciascuna.</p> <p>Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.</p>



Servizi Comunali SpA

<p>Il Capitale sociale potrà essere variato con deliberazione dell'assemblea straordinaria; in caso di aumento del capitale anche mediante conferimento di delega all'organo amministrativo nei limiti previsti dalla Legge.</p> <p>Gli enti pubblici locali che volessero aderire alla società devono far pervenire all'organo amministrativo della stessa una richiesta scritta. L'ingresso nella compagine azionaria di nuovi enti pubblici locali dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo.</p>	<p>Il Capitale sociale potrà essere variato con deliberazione dell'assemblea straordinaria; in caso di aumento del capitale anche mediante conferimento di delega all'organo amministrativo nei limiti previsti dalla Legge.</p> <p>Gli enti pubblici locali che volessero aderire alla società devono far pervenire all'organo amministrativo della stessa una richiesta scritta. L'ingresso nella compagine azionaria di nuovi enti pubblici locali dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo.</p>
<p><u>Articolo 6 – Azioni</u></p> <p>Le azioni sociali sono nominative e indivisibili e conferiscono ciascuna eguali diritti al possessore. Ogni azione da diritto ad un voto. A seguito della deliberazione di un aumento di capitale, salvo diversa disposizione assembleare ai sensi dell'art.2441 comma cinque del codice civile, gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di un numero di nuove azioni pari alla quota percentuale di azioni possedute secondo le risultanze del libro soci alla data della delibera assembleare di aumento del capitale sociale.</p>	<p><u>Articolo 6 – Azioni</u></p> <p>Le azioni sociali sono nominative e indivisibili e conferiscono ciascuna eguali diritti al possessore. Ogni azione da diritto ad un voto. A seguito della deliberazione di un aumento di capitale, salvo diversa disposizione assembleare ai sensi dell'art.2441 comma cinque del codice civile, gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di un numero di nuove azioni pari alla quota percentuale di azioni possedute secondo le risultanze del libro soci alla data della delibera assembleare di aumento del capitale sociale.</p>
<p><u>Articolo 7 – Prelazione</u></p> <p>Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà attivare la procedura di cui all'art. 7 bis.</p> <p>Il trasferimento totale o parziale delle azioni possedute dai soci a terzi acquirenti sarà valido solo se i terzi acquirenti sono enti pubblici locali.</p>	<p><u>Articolo 7 – Prelazione</u></p> <p>Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà attivare la procedura di cui all'art. 7 bis.</p> <p>Il trasferimento totale o parziale delle azioni possedute dai soci a terzi acquirenti sarà valido solo se i terzi acquirenti sono enti pubblici locali.</p>



Servizi Comunali SpA

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.	Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.
<u>Articolo 7-bis - Vendita delle azioni</u> La vendita delle azioni possedute dagli enti pubblici locali è soggetta alle procedure concorsuali pubblicistiche secondo le seguenti modalità: a) avvio, da parte dell'ente cedente, di una procedura di gara riservata esclusivamente ad enti pubblici locali; b) comunicazione da parte dell'ente cedente, con raccomandata a.r., del bando di gara e dell'esito della stessa all'organo amministrativo della società; c) comunicazione, a cura del consiglio d'amministrazione, per raccomandata a.r., del risultato della gara e del relativo bando agli altri enti locali soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera b); d) comunicazione, tramite raccomandata r.r., entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui alla precedente lettera c), da parte degli altri enti locali soci al consiglio d'amministrazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'esito della gara o dal valore posto a base d'asta, in caso di asta deserta; e) l'assenza di risposta entro i termini di cui alla lettera precedente, consente all'ente cedente di perfezionare la vendita delle	<u>Articolo 7-bis - Vendita delle azioni</u> La vendita delle azioni possedute dagli enti pubblici locali è soggetta alle procedure concorsuali pubblicistiche secondo le seguenti modalità: a) avvio, da parte dell'ente cedente, di una procedura di gara riservata esclusivamente ad enti pubblici locali; b) comunicazione da parte dell'ente cedente, con raccomandata a.r., del bando di gara e dell'esito della stessa all'organo amministrativo della società; c) comunicazione, a cura del consiglio d'amministrazione, per raccomandata a.r., del risultato della gara e del relativo bando agli altri enti locali soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera b); d) comunicazione, tramite raccomandata r.r., entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui alla precedente lettera c), da parte degli altri enti locali soci al consiglio d'amministrazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'esito della gara o dal valore posto a base d'asta, in caso di asta deserta; e) l'assenza di risposta entro i termini di cui alla lettera precedente, consente all'ente cedente di perfezionare la vendita delle



Servizi Comunali SpA

proprie azioni a favore dell'aggiudicatario della gara.	proprie azioni a favore dell'aggiudicatario della gara.
<u>Articolo 8 – Assemblea</u> Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni sono prese in conformità al presente statuto. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio e per le altre deliberazioni previste dall'art.2364 del codice civile deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ovvero nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazione. L'assemblea ordinaria o straordinaria è altresì convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge e per gli oggetti ad essa riservati. La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società	<u>Articolo 8 – Assemblea</u> Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni sono prese in conformità al presente statuto. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio e per le altre deliberazioni previste dall'art.2364 del codice civile deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ovvero nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazione. L'assemblea ordinaria o straordinaria è altresì convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge e per gli oggetti ad essa riservati. La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società
<u>Articolo 9 – Esercizio congiunto del "controllo analogo"</u> 1. Il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi viene esercitato	<u>Articolo 9 – Esercizio del "controllo analogo"</u> Il controllo analogo viene esercitato da parte degli enti aggiudicatori <u>in forma congiunta</u>



Servizi Comunali SpA

<p>congiuntamente da parte degli enti aggiudicatori mediante il Comitato per il controllo analogo, di seguito chiamato anche "Comitato".</p>	<p><u>mediante il Comitato per il controllo analogo, di seguito anche 'Comitato' che, per l'espletamento delle attività di sua competenza e dei poteri allo stesso riconosciuti, può avvalersi del Comitato Tecnico.</u></p> <p><u>Il controllo analogo viene altresì esercitato in forma individuale dai singoli soci, per quanto concerne i servizi espletati nel territorio di riferimento attraverso l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Disciplina di Servizio.</u></p> <p><u>L'esercizio del controllo analogo deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati, l'equilibrio economico finanziario e la gestione efficiente della società.</u></p>
<p>2. Il Comitato è formato da un rappresentante di ogni socio aggiudicatore di servizi mediante le modalità dell' "in house providing" individuato nel legale rappresentante dell'Ente o suo sostituto ai sensi di legge.</p> <p>3. Il funzionamento del Comitato e la nomina del suo Presidente sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Comitato stesso ferma restando la regola per cui ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.</p>	<p><u>Articolo 9 bis - Comitato per il controllo Analogo (controllo analogo congiunto)</u></p> <p>Il Comitato è formato da un rappresentante di ogni socio aggiudicatore di servizi mediante le modalità dell' "in house providing" individuato nel legale rappresentante <u>del socio o in un</u> suo sostituto ai sensi di legge.</p> <p>Il funzionamento del Comitato e la nomina del suo Presidente sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Comitato stesso ferma restando la regola per cui ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto</p>



Servizi Comunali SpA

<p>4. Il Comitato esercita il controllo analogo mediante le seguenti modalità:</p> <p>a) Controllo ex ante</p> <p>La Società sottopone alla preventiva approvazione da parte del Comitato i seguenti documenti di programmazione annuale:</p> <ul style="list-style-type: none">-relazione programmatica-piano degli investimenti-piano occupazionale-piano delle alienazioni-piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori a valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio.	<p>indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.</p> <p>Il Comitato esercita il controllo analogo congiunto <u>impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza.</u></p> <p><u>Il controllo analogo congiunto è esercitato con le seguenti modalità:</u></p> <p>a) <i>Controllo ex ante</i></p> <p><u>Il Comitato definisce gli obiettivi strategici ed esercita in maniera vincolante le funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, attraverso</u> la preventiva approvazione, <u>pena la loro inefficacia,</u> dei seguenti documenti di programmazione annuale:</p> <ul style="list-style-type: none">- Relazione programmatica;- <u>Bilancio preventivo;</u>- <u>Piano strategico e industriale;</u>- Piano <u>annuale e pluriennale</u> degli investimenti;- Piano occupazionale;- Piano delle alienazioni;- Piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio. <p><u>In caso di adozione da parte dell'organo amministrativo di atti contrastanti con gli indirizzi espressi in modo vincolante da uno dei documenti che precedono, anche il singolo socio affidante potrà interrogare il Comitato perché richieda all'organo amministrativo di disporre la revoca e la rimozione degli effetti, fatta salva la possibilità di ratificarne l'operato</u></p>
--	--



Servizi Comunali SpA

	<p><u>se di interesse della Società. Nel caso in cui l'organo amministrativo non si uniformasse alle richieste del singolo socio affidante, quest'ultimo potrà proporre la decadenza secondo quanto previsto nell'articolo 14-ter.</u></p>
<p>b) Controllo contestuale</p> <p>La Società dovrà presentare al Comitato una relazione periodica sull'andamento della gestione evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie.</p>	<p><i>b) Controllo contestuale</i></p> <p>La Società dovrà presentare al Comitato una relazione <u>semestrale</u> sull'andamento della gestione <u>della Società e dei servizi affidati dai Comuni soci</u>, evidenziando eventuali scostamenti rispetto <u>agli atti di programmazione e agli indirizzi preventivamente approvati dal Comitato</u>, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. <u>In tale ultimo caso, il Comitato esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dall'organo amministrativo per porre rimedio agli scostamenti del bilancio preventivo approvato e agli squilibri finanziari riscontrati e/o potrà impartire indirizzi sulle azioni da intraprendere per tali finalità.</u></p>
<p>Il Comitato può disporre controlli ispettivi.</p>	<p>Il Comitato, <u>al fine di garantire un più efficace controllo sulla gestione della Società, se necessario delegando l'attività ad uno o più dei suoi componenti ovvero al Comitato Tecnico,</u> può:</p> <ul style="list-style-type: none">i. <u>disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o le determinazioni adottate dall'organo amministrativo e dal direttore generale;</u>ii. <u>convocare audizioni con gli amministratori e il direttore</u>



Servizi Comunalì SpA

	<p><u>generale per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società;</u></p> <p>iii. <u>acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001;</u></p> <p>iv. <u>richiedere relazioni sull'andamento dell'attività sociale.</u></p>
<p>c) Controllo ex post</p> <p>Il Comitato in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.</p> <p>Il Comitato presenta all'Assemblea una rosa di candidati per la nomina:</p> <ul style="list-style-type: none">- dell'organo amministrativo;- dei membri del Collegio Sindacale;- dell'organo di revisione legale dei conti; <p>e può chiedere ai suddetti organi di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza, come previsto dagli articoli 14 e 19 dello Statuto.</p>	<p>c) Controllo ex post</p> <p>Il Comitato in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società <u>esprime una valutazione circa i</u> risultati raggiunti e <u>il</u> conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo <u>all'organo amministrativo</u> indicazioni di indirizzo <u>vincolanti</u> sugli obiettivi per la programmazione successiva.</p> <p>Il Comitato presenta all'Assemblea una rosa di candidati per la nomina:</p> <ul style="list-style-type: none">- dell'organo amministrativo;- dei membri del Collegio Sindacale;- <u>del soggetto incaricato della</u> revisione legale dei conti; <p>e può chiedere ai suddetti organi di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza, come previsto dagli articoli 14 e 19 dello Statuto.</p> <p><u>Il Comitato esprime il proprio parere vincolante sulle modifiche statutarie, non dovute da</u></p>



Servizi Comunali SpA

	<p><u>obblighi normativi, che incidano direttamente sulla gestione dei servizi affidati alla Società.</u></p>
	<p><u>9-ter - Esercizio del controllo analogo da parte dei singoli soci</u></p> <p><u>Sono riconosciuti a ciascun socio affidante, anche singolarmente purché limitatamente alle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi espletati a proprio favore e senza pregiudizio su quelli espletati in favore degli altri soci:</u></p> <ul style="list-style-type: none">i. <u>la facoltà di impartire all'organo amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun socio in seno al Comitato, indirizzi limitatamente all'organizzazione e alla gestione del servizio affidato che saranno vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora il socio affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi;</u>ii. <u>la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;</u>iii. <u>il diritto alla istituzione della Commissione Paritetica, parte essenziale del Disciplinare di Servizio che regola in modo</u>



Servizi Comunali SpA

	<p><u>vincolante per le parti il rapporto conseguente all'affidamento di servizi alla Società.</u></p> <p><u>Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere i) e ii) o nel caso di rifiuto da parte della Società all'istituzione della Commissione Paritetica, il socio potrà recedere dal contratto.</u></p>
<p>Articolo 10 – Convocazione dell'assemblea</p> <p>L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché dell'ordine del giorno.</p>	<p>Articolo 10 – Convocazione dell'assemblea</p> <p>L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p><u>Qualora previsto nell'avviso di convocazione, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni dell'assemblea mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.</u></p> <p>L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché dell'ordine del giorno.</p>



Servizi Comunali SpA

<p>L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p>	<p>L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p>
<p><u>Articolo 11 – Partecipazione all'assemblea</u></p> <p>Per avere diritto ad intervenire all'assemblea, i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio.</p>	<p><u>Articolo 11 – Partecipazione all'assemblea</u></p> <p>Per avere diritto ad intervenire all'assemblea, i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio.</p>
<p><u>Articolo 12 – Costituzione e deliberazione dell'assemblea</u></p> <p>Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.</p> <p>Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.</p>	<p><u>Articolo 12 – Costituzione e deliberazione dell'assemblea</u></p> <p>Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.</p> <p>Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.</p>
<p><u>Articolo 13 – Presidenza dell'assemblea</u></p> <p>L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in difetto, dal</p>	<p><u>Articolo 13 – Presidenza dell'assemblea</u></p> <p>L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in difetto, dal</p>



Servizi Comunali SpA

<p>vicepresidente o dal consigliere di amministrazione più anziano.</p> <p>L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale della assemblea sia redatta da un notaio.</p> <p>Le deliberazioni della assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da notaio, anche dal segretario.</p>	<p>vicepresidente o dal consigliere di amministrazione più anziano.</p> <p>L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale della assemblea sia redatta da un notaio.</p> <p>Le deliberazioni della assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da notaio, anche dal segretario.</p>
<p><u>Articolo 14 – Amministrazione</u></p> <p>L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.</p> <p>La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea.</p> <p>L'Amministratore Unico è scelto all'interno di una rosa di candidati individuata dal Comitato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa di nomi individuata dal Comitato. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata dalla assemblea prima di procedere alla nomina dei suoi componenti.</p> <p>Se non è nominato dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente.</p> <p>La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti; se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più Consiglieri, la loro sostituzione dovrà essere effettuata in modo da garantire il rispetto della suddetta frazione.</p>	<p><u>Articolo 14 – Amministrazione</u></p> <p>L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.</p> <p>La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea.</p> <p>L'Amministratore Unico è scelto all'interno di una rosa di candidati individuata dal Comitato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa di nomi individuata dal Comitato. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata dalla assemblea prima di procedere alla nomina dei suoi componenti.</p> <p>Se non è nominato dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente.</p> <p>La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti; se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più Consiglieri, la loro sostituzione dovrà essere effettuata in modo da garantire il rispetto della suddetta frazione.</p>



Servizi Comunali SpA

<p>La composizione dell'organo amministrativo dovrà rispettare le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia per le società a controllo pubblico.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente e può delegare proprie attribuzioni ad un solo amministratore, che dovrà possedere una comprovata esperienza nel settore operativo specifico della società o in quello amministrativo.</p> <p>La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>I consiglieri durano in carica un triennio, sono rieleggibili e spetta loro un compenso, il cui ammontare, nei limiti di legge, verrà fissato annualmente dalla assemblea, previa indicazione del Comitato, e potrà essere differenziato in funzione della carica ricoperta.</p> <p>Ad essi saranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni o nell'interesse della società. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p> <p>Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto all'art. 9, l'organo amministrativo è investito dei poteri di legge per la gestione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>L'organo amministrativo, sentito il Comitato, può nominare un direttore generale, procuratori speciali e mandatarî in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.</p>	<p>La composizione dell'organo amministrativo dovrà rispettare le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia per le società a controllo pubblico.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente e può delegare proprie attribuzioni ad un solo amministratore, che dovrà possedere una comprovata esperienza nel settore operativo specifico della società o in quello amministrativo.</p> <p>La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>I consiglieri durano in carica un triennio, sono rieleggibili e spetta loro un compenso, il cui ammontare, nei limiti di legge, verrà fissato annualmente dalla assemblea, previa indicazione del Comitato, e potrà essere differenziato in funzione della carica ricoperta.</p> <p>Ad essi saranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni o nell'interesse della società. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p> <p>Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto all'art. 9, l'organo amministrativo è investito dei poteri di legge per la gestione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>L'organo amministrativo, sentito il Comitato, può nominare un direttore generale, procuratori speciali e mandatarî in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.</p>
--	--



Servizi Comunali SpA

Articolo 14 bis – Responsabilità per le sanzioni	Articolo 14 bis – Responsabilità per le sanzioni
<p>Nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, la società assume a proprio carico il debito per sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni commesse, senza dolo o colpa grave, dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro conferiti.</p> <p>L'azione è dolosa in particolare quando la violazione è attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile, dell'imposta o del contributo ovvero è diretta ad ostacolare l'attività di accertamento.</p> <p>La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata o quando risulta evidente ed indiscutibile l'inosservanza di elementari obblighi tributari. L'inadempimento occasionale e non ripetuto sistematicamente nel tempo di obblighi inerenti i versamenti di imposte, tasse e tributi in genere non si considera colpa grave.</p> <p>La colpa grave s'intende provata nell'ipotesi in cui i giudici tributari si saranno pronunciati in tal senso.</p>	<p>Nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, la società assume a proprio carico il debito per sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni commesse, senza dolo o colpa grave, dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro conferiti.</p> <p>L'azione è dolosa in particolare quando la violazione è attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile, dell'imposta o del contributo ovvero è diretta ad ostacolare l'attività di accertamento.</p> <p>La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata o quando risulta evidente ed indiscutibile l'inosservanza di elementari obblighi tributari. L'inadempimento occasionale e non ripetuto sistematicamente nel tempo di obblighi inerenti i versamenti di imposte, tasse e tributi in genere non si considera colpa grave.</p> <p>La colpa grave s'intende provata nell'ipotesi in cui i giudici tributari si saranno pronunciati in tal senso.</p>
	<p><u>Articolo 14 ter – Decadenza degli amministratori</u></p> <p><u>Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato.</u></p>



Servizi Comunali SpA

	<u>L'assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.</u>
<u>Articolo 15 – Sostituzione degli amministratori</u> In caso vengano meno per dimissioni o altra causa uno o più amministratori, il consiglio può provvedere alla surrogazione provvisoria, sentito il Comitato. Nell'eventualità in cui per dimissioni o cause diverse venissero a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero consiglio; gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine, nel rispetto delle attribuzioni del comitato. Per la decadenza dei consiglieri nominati nel corso del triennio si applica l'art.2386 del codice civile. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.	<u>Articolo 15 – Sostituzione degli amministratori</u> In caso vengano meno per dimissioni o altra causa uno o più amministratori, il consiglio può provvedere alla surrogazione provvisoria, sentito il Comitato. Nell'eventualità in cui per dimissioni o cause diverse venissero a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero consiglio; gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine, nel rispetto delle attribuzioni del comitato. Per la decadenza dei consiglieri nominati nel corso del triennio si applica l'art.2386 del codice civile. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
<u>Articolo 16 – Riunioni del consiglio di amministrazione</u>	<u>Articolo 16 – Riunioni del consiglio di amministrazione</u>



Servizi Comunali SpA

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dal Collegio Sindacale o dal comitato, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In mancanza o impedimento del Presidente il consiglio di amministrazione può essere convocato dal vice-presidente, se nominato, o da un consigliere delegato, se nominato.

La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata R.R. spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'udienza; nei casi di urgenza può essere effettuata via fax, telex o telegramma da spedirsi a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo almeno un giorno libero prima di quello previsto per la convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. In mancanza delle formalità di convocazione suddette il consiglio di amministrazione è ritenuto valido in caso di presenza totalitaria dei consiglieri di amministrazione in carica e dei sindaci effettivi; in questo caso non si potrà validamente deliberare qualora un solo membro del consiglio di amministrazione o un solo sindaco effettivo dichiari di non essere sufficientemente informato sull'argomento posto in discussione.

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dal Collegio Sindacale o dal comitato, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In mancanza o impedimento del Presidente il consiglio di amministrazione può essere convocato dal vice-presidente, se nominato, o da un consigliere delegato, se nominato.

La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata R.R. o con posta elettronica certificata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'udienza; nei casi di urgenza può essere effettuata via fax, telex o telegramma, posta elettronica o altri mezzi simili espressamente comunicati da spedirsi a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo almeno un giorno libero prima di quello previsto per la convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. In mancanza delle formalità di convocazione suddette il consiglio di amministrazione è ritenuto valido in caso di presenza totalitaria dei consiglieri di amministrazione in carica e dei sindaci effettivi; in questo caso non si potrà validamente deliberare qualora un solo membro del consiglio di amministrazione o un solo sindaco effettivo dichiari di non essere sufficientemente informato sull'argomento posto in discussione.



Servizi Comunali SpA

	<p><u>Qualora previsto nell'avviso di convocazione, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio d'Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.</u></p>
<p><u>Articolo 17 – Verbale delle riunioni</u></p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal presidente della riunione e dal segretario.</p>	<p><u>Articolo 17 – Verbale delle riunioni</u></p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal presidente della riunione e dal segretario.</p>
<p><u>Articolo 18 – Rappresentanza della società</u></p> <p>La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ai Consiglieri Delegati, al direttore generale e ai procuratori speciali nei limiti dei poteri loro conferiti.</p>	<p><u>Articolo 18 – Rappresentanza della società</u></p> <p>La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ai Consiglieri Delegati, al direttore generale e ai procuratori speciali nei limiti dei poteri loro conferiti.</p>
<p><u>Articolo 19 – Collegio sindacale e organo di revisione legale dei conti</u></p> <p>Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,</p>	<p><u>Articolo 19 – Collegio sindacale e <u>soggetto incaricato della revisione legale dei conti</u></u></p> <p>Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,</p>



Capitale Sociale Euro 9.388.860,00= i.v.
Iscrizione Registro Imprese di BG Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02546290160 - R.E.A. 303200
Sede Legale: 24067 Sarnico (BG) Via Suardo, 14/A
Sedi Operative: 24060 Chiuduno (BG) Via del Molino snc - 20812 Limbiate (MB) Via XXV Aprile, n 69/71
Tel. 035.914122 Fax. 035.914618 - Email info@servizicomunali.it - PEC protocollo@pec.servizicomunali.it





Servizi Comunali SpA

<p>amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, sulla base delle norme di legge e delle disposizioni vigenti applicabili alla Società.</p> <p>E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa indicata dal Comitato.</p> <p>La nomina dei membri del collegio sindacale deve essere fatta in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi e un membro supplente; se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della suddetta frazione.</p> <p>I sindaci rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. L'organo di revisione legale dei conti è nominato dall'assemblea su indicazione del Comitato.</p> <p>L'assemblea provvede a fissare gli emolumenti del collegio sindacale e dell'organo di revisione legale dei conti, previa indicazione del Comitato.</p> <p>Su richiesta del Comitato il collegio sindacale e l'organo di revisione legale dei conti riferiscono allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.</p>	<p>amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, sulla base delle norme di legge e delle disposizioni vigenti applicabili alla Società.</p> <p>E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa indicata dal Comitato.</p> <p>La nomina dei membri del collegio sindacale deve essere fatta in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi e un membro supplente; se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della suddetta frazione.</p> <p>I sindaci rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. <u>Il soggetto incaricato della</u> revisione legale dei conti è nominato dall'assemblea su indicazione del Comitato.</p> <p>L'assemblea provvede a fissare gli emolumenti del collegio sindacale e del <u>soggetto incaricato della</u> revisione legale dei conti, previa indicazione del Comitato.</p> <p>Su richiesta del Comitato il collegio sindacale e il <u>soggetto incaricato della</u> revisione legale dei conti riferiscono allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.</p>
<p><u>Articolo 20 – Esercizio sociale</u></p> <p>Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.</p>	<p><u>Articolo 20 – Esercizio sociale</u></p> <p>Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.</p>



Servizi Comunali SpA

<p>Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio di esercizio secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, dalla relazione del collegio sindacale e dell'organo di revisione legale secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>Il progetto di bilancio e le prescritte relazioni dovranno essere inviate agli azionisti a cura dell'organo amministrativo almeno quindici giorni prima dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del bilancio stesso, anche mediante utilizzo di strumenti informatici.</p>	<p>Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio di esercizio secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, dalla relazione del collegio sindacale e del <u>soggetto incaricato della</u> revisione legale secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>Il progetto di bilancio e le prescritte relazioni dovranno essere inviate agli azionisti a cura dell'organo amministrativo almeno quindici giorni prima dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del bilancio stesso, anche mediante utilizzo di strumenti informatici.</p>
<p><u>Articolo 21 – Utili</u></p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come seguente:</p> <p>a) il 5% a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;</p> <p>b) il residuo a riserva straordinaria per la necessità della società, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.</p>	<p><u>Articolo 21 – Utili</u></p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come seguente:</p> <p>a) il 5% a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;</p> <p>b) il residuo a riserva straordinaria per la necessità della società, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.</p>
<p><u>Articolo 22 – Clausola compromissoria</u></p> <p>Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, o nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio</p>	<p><u>Articolo 22 – Clausola compromissoria</u></p> <p>Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, o nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio</p>



Servizi Comunali SpA

<p>competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.</p> <p>La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.</p> <p>Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.</p> <p>L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.</p> <p>Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.</p> <p>Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.</p> <p>Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.</p>	<p>competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.</p> <p>La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.</p> <p>Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.</p> <p>L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.</p> <p>Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.</p> <p>Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.</p> <p>Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.</p>
<p><u>Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione della società</u></p> <p>La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.</p> <p>La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla Assemblea dei soci, con le</p>	<p><u>Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione della società</u></p> <p>La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.</p> <p>La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla Assemblea dei soci, con le</p>



Servizi Comunali SpA

<p>maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.</p> <p>Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.</p> <p>La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.</p>	<p>maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.</p> <p>Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.</p> <p>La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.</p>
<p><u>Articolo 24 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta.</u></p> <p>La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.</p> <p>In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti e del Comitato relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali affidati.</p> <p>Sono fatte salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidanti nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari. Qualora dall'applicazione di taluna delle</p>	<p><u>Articolo 24 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta</u></p> <p>La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.</p> <p>In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti e del Comitato relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali affidati.</p> <p>Sono fatte salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidanti nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari. Qualora dall'applicazione di taluna delle</p>



Servizi Comunali SpA

<p>disposizioni del presente statuto dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da parte dei soggetti affidanti, il Comitato, ogni socio affidante, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare lo statuto alla normativa vigente.</p> <p>La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.</p>	<p>disposizioni del presente statuto dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da parte dei soggetti affidanti, il Comitato, ogni socio affidante, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare lo statuto alla normativa vigente.</p> <p>La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.</p>
<p><u>Articolo 25 – Disposizioni finali.</u></p> <p>Per quanto non è espressamente previsto o disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge che regolano le società per azioni.</p>	<p><u>Articolo 25 – Disposizioni finali.</u></p> <p>Per quanto non è espressamente previsto o disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge che regolano le società per azioni.</p>

3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INESISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Le proposte di modifica dello Statuto sociale di cui alla presente Relazione non attribuiscono ai soci affidanti/azionisti che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

4. DELIBERAZIONE PROPOSTA

In considerazione di quanto esposto in precedenza, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le proposte di modifica dello Statuto sociale contenute nella presente Relazione e di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso,



Capitale Sociale €uro 9.388.860,00= i.v.
Iscrizione Registro Imprese di BG Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02546290160 - R.E.A. 303200
Sede Legale: 24067 Sarnico (BG) Via Suardo, 14/A
Sedi Operative: 24060 Chiuduno (BG) Via del Molino snc - 20812 Limbiate (MB) Via XXV Aprile, n 69/71
Tel. 035.914122 Fax. 035.914618 - Email info@servizicomunali.it - PEC protocollo@pec.servizicomunali.it





Servizi Comunali SpA

per provvedere a quanto necessario per dare esecuzione alla delibera di cui sopra per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi.

Sarnico, 09 aprile 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Dott. Alen Prestini



Capitale Sociale Euro 9.388.860,00= i.v.
Iscrizione Registro Imprese di BG Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02546290160 - R.E.A. 303200
Sede Legale: 24067 Sarnico (BG) Via Suardo, 14/A
Sedi Operative: 24060 Chiuduno (BG) Via del Molino snc - 20812 Limbiate (MB) Via XXV Aprile, n 69/71
Tel. 035.914122 Fax. 035.914618 - Email info@servizicomunali.it - PEC protocollo@pec.servizicomunali.it





Servizi Comunali SpA

Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo

Approvato dal Comitato Unitario per il Controllo Analogo

nella sua seduta del 06 dicembre 2017

Sommario

Art. 1	Premesse	pag. 3
Art. 2	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 3	Costituzione del Comitato	pag. 3
Art. 4	Deliberazioni del Comitato	pag. 3
Art. 5	Funzioni del Comitato	pag. 3
Art. 6	Funzionamento del Comitato	pag. 4
Art. 7	Il Comitato Tecnico	pag. 4
Art. 8	Modalità di votazione per la nomina dei membri del Comitato Tecnico	pag. 5
Art. 9	Elezione del Presidente	pag. 5
Art. 10	Competenze, compensi e rimborsi spese del Presidente	pag. 6
Art. 11	Modalità di votazione per la individuazione della rosa dei Candidati alle varie cariche da sottoporre all'Assemblea	pag. 6
Art. 12	Il Vice-Presidente	pag. 7
Art. 13	Norme finali	pag. 7

Art. 1. - Premesse

1. I Comuni affidanti devono essere in grado di esercitare un controllo analogo a quello sui propri servizi, in ragione delle prerogative loro riconosciute dallo statuto, sia con riguardo al potere interdittivo sull'assemblea dei soci, sia in relazione all'obbligo di anteporre alle decisioni più importanti la richiesta di un parere conforme, espresso da un comitato formato dagli stessi Comuni soci affidanti;
2. Il "controllo analogo", inteso nei sensi della "dottrina Teckal", richiede che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario sia effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e si eserciti deliberando a maggioranza da parte dei singoli enti pubblici affidanti;
3. E' dalla giurisprudenza ritenuta corretta e legittima la modalità organizzativa dell'in house providing c.d. frazionato, nel quale cioè la società in house costituisca "longa manus" ed organo di gestione del servizio per tante e diverse amministrazioni e sia strumentale ad una gestione associata ed economica;
4. A determinare la legittimità degli affidamenti non è la configurabilità di un controllo totale ed assoluto di ciascun ente pubblico sull'intera società in house, bensì l'esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico o di diritto privato) idonei a garantire che ciascun ente, insieme a tutti gli altri azionisti affidanti della società in house, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società controllata.

Art. 2. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, a integrazione dello Statuto, intende definire le modalità con le quali il "controllo analogo" debba concretizzarsi; pertanto disciplina il funzionamento del Comitato Unitario per il controllo analogo (di seguito "Comitato") previsto dall'art. 9 del vigente Statuto della Servizi Comunali S.p.A. (di seguito "Società") cui si fa riferimento per ogni più puntuale precisazione.
2. Ogni modifica statutaria che comporta una modifica all'art. 9 dello Statuto, si intende recepita senza ulteriore atto formale, solo se previsto da sopravvenuta legislazione o compatibile con il presente documento.

Art. 3. - Costituzione del Comitato

1. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio direttamente o indirettamente affidante, individuato fra il Legale Rappresentante dell'Ente o un suo Delegato, purché Consigliere o Assessore dell'Ente rappresentato. Per 'soci indirettamente affidanti' si intendono i Comuni che abbiano in atto gestioni associate tramite convenzioni o unioni. Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato sono inseriti in apposito elenco aggiornato a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ogni qualvolta venga affidato o revocato un servizio in "house".
2. Le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea della società.

Art. 4. - Deliberazioni del Comitato

1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L'art. 38, comma 2 del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.
3. Qualora il Presidente sia 'esterno' non viene conteggiato nel numero dei presenti e non ha diritto di voto.

Art. 5 - Funzioni del Comitato

1. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle "società" di capitali in materia di amministrazione e controllo, svolge le funzioni che gli sono attribuite dall'art.9, commi 4a, 4b, 4c dello Statuto. Inoltre:
 - a) propone all'Assemblea la composizione numerica dell'organo amministrativo;
 - b) propone all'Assemblea, nel rispetto delle norme sulla inconfiribilità e sulle incompatibilità, una rosa di candidati a formare **l'organo amministrativo** stesso: fino a due in caso di Amministratore Unico; fino a sei in caso di C.d.A. composto da tre Consiglieri; fino a dieci in caso di C.d.A. composto da cinque Consiglieri; dovrà essere garantito che nella rosa il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. I candidati dovranno essere in

possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o nelle Società partecipate ; può essere proposto un solo candidato alla carica di Amministratore Unico o di tre/cinque candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione qualora la proposta raccolga un numero di consensi che, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l'Assemblea, rispetti contemporaneamente il 50%+ 1 dei votanti e almeno il 50%+1 delle quote azionarie.

- c) esprime parere sulla proposta che il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. , presenta all'Assemblea per il conferimento dell'incarico di **revisione legale e per la determinazione del corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale**.
- d) propone all'Assemblea, nel rispetto delle norme su ineleggibilità e incompatibilità, una rosa di candidati alla nomina dei componenti del **Collegio Sindacale**: fino a cinque per i tre componenti effettivi e fino a quattro per i due componenti supplenti; può essere proposto all'Assemblea un numero di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale pari al numero di componenti da eleggere qualora la proposta, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l'Assemblea, raccolga un numero di consensi che rispetti contemporaneamente il 50%+ 1 dei votanti e almeno il 50%+1 delle quote azionarie. Dovrà essere garantito che nella rosa il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti.
- e) in casi di surroga di membri del C.d.A. comunque dimissionari o decaduti per sopravvenuta incompatibilità o per altra causa il C.d.A. procederà alla sostituzione, nei limiti previsti dallo Statuto, scorrendo la rosa di candidati in ordine di preferenza fino al suo esaurimento. Esauriti i nominativi disponibili, o comunque in assenza di essi, il Comitato provvede con le modalità di cui al punto b.;
- f) in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di Amministratore unico, l'Assemblea procede alla nuova nomina scorrendo la rosa di candidati in ordine di preferenza fino al suo esaurimento. Esauriti i nominativi disponibili, o comunque in assenza di essi, il Comitato provvede con le modalità di cui al punto b.;
- g) può proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'o.d.g. di una successiva riunione;
- h) propone all'Assemblea gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale, per il Presidente del Comitato;
- i) approva preliminarmente i regolamenti da adottarsi da parte dell'Organo Amministrativo.

- 2. A ciascun membro del Comitato sono riconosciuti poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente locale direttamente interessato al servizio; in particolare gli è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto di affidamento in house per l'ipotesi in cui vengano assunte dal Comitato stesso decisioni incidenti sul servizio svolto in favore del singolo socio e sulle quali questi abbia manifestato al Comitato il proprio dissenso motivato da reiterati disservizi segnalati alla Società senza adeguata risposta.

Art. 6 - Funzionamento del Comitato

- 1. Il Comitato ha sede presso la sede legale della Società.
- 2. Le attività di segretariato del Comitato sono svolte dal personale della Società senza costi aggiuntivi per dotazioni strumentali e/o di personale.
- 3. Il Comitato si riunisce, su iniziativa del suo Presidente, in via ordinaria almeno due volte all'anno: per l'approvazione dei documenti di programmazione annuale e per l'approvazione del bilancio annuale, in via straordinaria:
 - a) quanto il suo Presidente lo ritenga opportuno;
 - b) su richiesta di almeno uno dei Soci Affidanti;
 - c) su richiesta dell'Organo Amministrativo o di chi ha la legale rappresentanza della società
 - d) su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale;
 - e) su richiesta dell'Organo di Revisione Legale

Art. 7 . Comitato Tecnico

- 1. Il Comitato può delegare alcune delle proprie funzioni a un Comitato Tecnico, determinandone la composizione, l'oggetto e le modalità di funzionamento; restano comunque di competenza del Comitato Unitario le funzioni previste all'art.9, comma 4/a e 4/c dello Statuto Sociale.
In particolare sono oggetto di delega:

- le funzioni previste all'art.9, comma 4/b; qualora nell'esercizio di tale funzione il Comitato Tecnico individui la possibilità di squilibri finanziari ne cura la immediata comunicazione al Comitato Unitario;
 - l'approvazione di atti proposti dall'Organo Amministrativo che non fossero stati previsti nel documento di programmazione annuale, compresi gli acquisti immobiliari non superiori a valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato e le modalità del loro finanziamento, dandone informazione al Comitato Unitario in occasione della prima riunione utile;
 - l'esame e l'espressione di parere per il Comitato Unitario in merito ai documenti di cui all'art. 9, punti 4/a e 4/c dello Statuto Sociale;
 - la formulazione di proposte al Comitato Unitario, tra le quali anche quelle relative ai punti a) b), c), d), e), f), h), i) dell'art.5 del presente Regolamento.
2. Il Comitato tecnico è composto da un numero pari di membri individuato dal Comitato per il controllo analogo in sede di nomina del Comitato Tecnico stesso. Ai soli fini della nomina tali membri saranno rappresentativi di varie aree geografiche nelle quali sono situati i Comuni affidanti.
 3. Del Comitato Tecnico possono fare parte, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, persone esterne al Comitato stesso, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere Comunale, e che non si trovino in situazioni di conflitto d'interesse. I candidati dovranno altresì essere in possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o in Società partecipate. Del possesso di tali requisiti viene preso atto tramite idonea autocertificazione; in caso di contestazione, si applica quanto previsto nella 'norma finale' del presente Regolamento.
 4. **I membri del Comitato Tecnico non rappresentano né il Comune di provenienza né l'area geografica: rappresentano singolarmente e collegialmente la totalità dei Comuni affidanti, senza vincolo di mandato.** Al fine di garantire un efficiente coordinamento, il Presidente del Comitato Unitario per il controllo analogo assume di diritto la carica di Presidente anche del Comitato Tecnico, in aggiunta al numero degli eletti, e come tale ha diritto di voto.
E' di competenza della assemblea ogni decisione in merito alla determinazione di eventuali indennità, gettoni di presenza e/o compensi da corrispondere ai membri del Comitato tecnico. Per i rimborsi spese si farà riferimento alla normativa vigente e al regolamento in vigore in materia presso la società.
Ai soli membri 'esterni' viene riconosciuto un gettone di presenza, secondo la normativa vigente.
 5. Il Comitato Tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
 6. I membri del Comitato Tecnico durano in carica fino alla eventuale elezione, da parte del Comitato, di nuovi membri.
 7. Il rinnovo del Comitato Tecnico avviene su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato Unitario.

Art. 8 - Modalità di votazione per la nomina dei membri del Comitato Tecnico

1. La votazione per l'individuazione dei membri del Comitato Tecnico avviene su un'unica lista della quale possono far parte tutti i candidati proposti, purché in possesso dei requisiti richiesti.
2. Le candidature corredate dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno non festivo né pre-festivo precedente la data della prima convocazione del Comitato Unitario.
3. Qualora il numero dei candidati in lista corrisponda a quello dei candidati da eleggere, si procede ad unica votazione palese sull'intera lista.
4. Qualora il numero dei candidati in lista sia superiore a quello dei candidati da eleggere, si procede con votazione a scrutinio segreto. Per la votazione ciascun membro del Comitato esprime un numero massimo di preferenze pari al 50% dei nominativi da eleggere.
5. Entrano a far parte del Comitato Tecnico i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
6. In caso di dimissioni o decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per altra causa di membri del Comitato Tecnico, il Presidente procederà alla sostituzione scorrendo la lista dei candidati presentata al momento della nomina del Comitato Tecnico stesso, in ordine di preferenza, fino al suo esaurimento. In mancanza di nominativi disponibili il Comitato Unitario procede all'elezione dei nuovi membri secondo le modalità previste da questo articolo.

Art. 9 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese dal Comitato.
Per l'elezione è necessaria la maggioranza dei componenti il Comitato presenti.
Le candidature a Presidente devono pervenire prima dell'inizio della seduta del Comitato.

I candidati possono essere esterni al Comitato stesso; devono possedere gli stessi requisiti previsti per la carica di Consigliere Comunale e non devono trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse; devono essere in possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o nelle Società partecipate. La nomina a Presidente di un candidato esterno comporta la presidenza del Comitato Unitario senza diritto di voto e la presidenza del Comitato Tecnico con diritto di voto.

2. Non può ricoprire la carica di Presidente chi è in lite con la Società nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque affini a quelle esercitate dalla Società.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieletto e resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente.
4. In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da un Vice Presidente, individuato dal Presidente fra i membri del Comitato Tecnico. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare il Presidente del Comitato, il Comitato convocato dal Vice-Presidente provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, con le modalità previste dal presente articolo; il nuovo Presidente resta in carica per un triennio e nomina, o conferma, il Vice-Presidente.

Art. 10 - Competenze, compensi e rimborsi spese del Presidente del Comitato

1. Il Presidente, nei limiti e alle condizioni indicate nello Statuto e nel presente Regolamento provvede a:
 - a) convocare il Comitato Unitario e il Comitato Tecnico, predisponendo l'o.d.g. delle riunioni, tenendo conto anche delle richieste dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, dell'Organo di Revisione;
 - b) presiedere le riunioni;
 - c) assicurare e sovrintendere alle funzioni affidate dallo Statuto al Comitato;
 - d) curare i rapporti con l'organo amministrativo della società, con il Collegio Sindacale, con l'Organo di Revisione;
 - e) riportare in seno al Comitato eventuali richieste dei Comuni affidanti;
 - f) farsi carico della esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
 - g) rappresentare il Comitato presso l'Assemblea dei Soci;
 - h) nominare il Vice Presidente, tra i membri del Comitato Tecnico;
 - i) curare, tramite gli uffici, la redazione dei verbali delle riunioni;
 - j) definire qualsiasi elemento di dettaglio necessario al corretto funzionamento del presente regolamento comprese le operazioni di voto;
 - k) presiedere il Comitato Tecnico e curarne i rapporti con il Comitato Unitario, al quale relaziona semestralmente.
2. E' di competenza della assemblea dei soci ogni decisione in merito alla determinazione di eventuali indennità, gettoni di presenza e/o compensi da corrispondere al Presidente del Comitato e ai membri del Comitato tecnico. Per i rimborsi spese si farà riferimento alla normativa vigente e al regolamento in vigore in materia presso la società

Art. 11 - Modalità di votazione per la individuazione della rosa dei candidati alle varie cariche da sottoporre all'Assemblea.

1. La votazione per l'individuazione della rosa dei candidati alle varie cariche da sottoporre all'Assemblea avviene su un'unica lista per ogni tipologia di carica senza limite di numero. La lista viene stilata in ordine alfabetico sulla base del Cognome e Nome e deve essere presentata al più tardi entro le ore 12:00 del giorno non festivo né pre-festivo precedente la data della prima convocazione del Comitato.
2. Della lista possono far parte tutti i candidati proposti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e dal presente regolamento. Del possesso di tali requisiti viene dato atto dal Comitato tramite l'acquisizione di idonea autocertificazione rilasciata dal candidato stesso contestualmente alla sua candidatura.
3. Sulla lista unica ciascun membro del Comitato esprime, con voto segreto, un numero di preferenze pari ai nominativi da inserire nella rosa.
4. Entrano a far parte della rosa i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
5. Qualora il numero dei candidati della lista sia pari o inferiore a quello dei candidati da eleggere nella rosa, si procede con unica votazione palese, purché la proposta, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l'Assemblea, raccolga un numero di consensi che rispetti contemporaneamente il 50%+ 1 dei votanti e almeno il 50%+1 delle quote azionarie. Nel caso di numero inferiore, dà atto della competenza dell'Assemblea per la nomina.

Art. 12 - Il Vice Presidente

All'atto della sua elezione, il nuovo Presidente nomina, o conferma, fra i membri del Comitato Tecnico, un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento sia nel Comitato Unitario, sia nel Comitato Tecnico. Al Vice-Presidente non spetta alcun emolumento oltre l'eventuale gettone di presenza. Qualora la sostituzione si protragga oltre i sei mesi consecutivi, il Vice-Presidente dovrà darne comunicazione al Comitato Unitario perché provveda alla sostituzione.

Solo in questo caso e per il solo periodo di effettiva sostituzione continuativa oltre i tre mesi, gli spettano indennità, gettoni di presenza e/o compensi eventualmente previsti dall'Assemblea per il Presidente.

Art. 13 - Norme finali

1. Qualora sorgano divergenze in merito alla corretta applicazione del presente Regolamento o della norma statutaria che regola la materia, il Collegio Sindacale della società dovrà esprimersi in merito e il suo parere sarà vincolante.
2. Il Presidente del Comitato Unitario per il Controllo Analogico in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento resta in carica fino alla scadenza del mandato.
3. Il Comitato Tecnico in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento resta in carica fino alla nomina di un nuovo Comitato Tecnico.



Servizi Comunalì SpA

Spett.li
COMUNI SOCI

A mezzo pec

Sarnico, 27 settembre 2023

Oggetto: Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016 – Limite quantitativo fatturato

Spettabili Comuni Soci,

Egregi Amministratori,

come ben esplicitato nella Relazione sulla Gestione dell'esercizio redatta dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'Approvazione del Bilancio d'esercizio 2022, si attesta con la presente che Servizi Comunalì s.p.a. ha rispettato il vincolo quantitativo di fatturato di cui all'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 4 dello Statuto Sociale, in quanto una quota di fatturato superiore all'80% è stata effettuata per lo svolgimento dei compiti e l'erogazione di servizi affidati dagli enti soci.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Dottor Enrico de Tavonatti



Capitale Sociale Euro 20.105.965,00= i.v.
Iscrizione Registro Imprese di BG Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02546290160 - R.E.A. 303200
Sede Legale: 24067 Sarnico (BG) Via Suardo, 14/A
Sedi Operative: 24060 Chiuduno (BG) Via del Molino snc - 20812 Limbiate (MB) Via XXV Aprile, n 69/71
Tel. 035.914122 Fax. 035.914618 - Email info@servizicomunali.it - PEC protocollo@pec.servizicomunali.it



SERCOM - SERVIZI COMUNALI SPA - 1 - 2023-10-03 - 0006184

E
COMUNE DI CALCIO
Comune di Calcio
Protocollo N.0014537/2023 del 03/10/2023



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 884 del 25 settembre 2019

Oggetto: elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*

IL CONSIGLIO

Nell'odierna adunanza

VISTO l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

VISTO che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

VISTE le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

VISTE le domande di iscrizione all'Elenco inoltrate dagli enti di cui alla tabella seguente;

CONSIDERATI gli esiti dell'attività istruttoria svolta in relazione alle domande di cui alla tabella seguente:

Numero	Ente affidante (denominazione – CF)	Organismo <i>in house</i> affidatario (denominazione – CF)	Domanda (prot. ANAC – data –Id)
1.	COMUNE DI NOLA (CF 84003330630) anche per conto delle seguenti amministrazioni: COMUNE DI CASAMARCIANO (CF 01226640637) CAMPOSANO (CF 84003050634) COMUNE DI SAVIANO (CF 00600910632)	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A. (CF 04525451219)	n. 6106 del 22 gennaio 2018, ID 90

	<p>COMUNE DI TUFINO (CF 84004450635)</p> <p>VISCIANO (CF 92000110632)</p> <p>CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI (CF 01263370635)</p> <p>COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO (CF 84004810630)</p> <p>COMUNE DI CIMITILE (CF 00638820639)</p> <p>COMUNE DI SCISCIANO (CF 00622700631)</p> <p>MARIGLIANO (CF 01353300633)</p> <p>COMUNE DI PALMA CAMPANIA (CF 84003230632)</p> <p>COMUNE DI CICCIANO (CF 00626900633)</p> <p>MARIGLIANELLA (CF 84002650632)</p> <p>COMUNE DI LIVERI (CF 84003470634)</p> <p>COMUNE DI SAN VITALIANO (CF 84003850637)</p> <p>COMUNE DI ROCCARAINOLA (CF 84003650631)</p> <p>COMUNE DI COMIZIANO (CF 01204890634)</p> <p>COMUNE DI CARBONARA DI NOLA (CF 8400457</p>		
2.	COMUNE DI MERANO (CF 00394920219)	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO S.P.A. (CF 01526780216)	n. 8487 del 29 gennaio 2018, ID 184
3.	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (CF 80035060328)	SISSA MEDIALAB S.R.L. (CF 01097780322)	n. 13109 del 12 febbraio 2018, ID 365
4.	<p>COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA (CF 00229690524) anche per conto delle seguenti amministrazioni: COMUNE DI MONTICIANO (CF 00227480522)</p> <p>COMUNE DI ASCIANO (CF 80002090522)</p> <p>COMUNE DI MURLO (CF 80003070523)</p> <p>COMUNE DI RAPOLANO TERME (CF 00103970521)</p> <p>UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE (CF 92050890521)</p> <p>COMUNE DI BUONCONVENTO (CF 00233330521)</p>	ARBIA SERVIZI S.R.L. (CF 00999770522)	n. 16307 del 21 febbraio 2018, ID 441
5.	<p>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CHIETI (CF 80000130692) anche per conto del</p> <p>COMUNE DI CHIETI (CF 00098000698)</p>	ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A. in sigla O.P.S. S.P.A. (CF 01891040691)	n. 17552 del 23 febbraio 2018, ID 467
6.	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE (CF 92142960282) anche per conto delle	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI S.R.L. (CF 04038770287)	n. 17739 del 25 febbraio 2018, ID 470

	seguenti amministrazioni: ETRA SPA (CF 03278040245) COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (CF 81000410282)		
7.	COMUNE DI FISCIANO (CF 00267790657)	FISCIANO SVILUPPO S.P.A. (CF 03854550658)	n. 18317 del 27 febbraio 2018, ID 483
8.	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (CF 00224000125)	AGESP S.P.A. (CF 02212870121)	n. 18984 del 28 febbraio 2018, ID 497
9.	COMUNE DI PADOVA (CF 00644060287)	APS HOLDING S.P.A. (CF 03860240286)	n. 19182 del 01 marzo 2018, ID 501
10.	COMUNE DI SARNICO (CF 80013870169) anche per conto delle seguenti amministrazioni: COMUNE DI ALGUA 85001070169 COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO 00712980168 COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO 00684170160 COMUNE DI BAGNATICA 00720170166 COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 00681530168 COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO 00712970169 COMUNE DI BARANZATE 04669050967 COMUNE DI BLELLO 00707790168 COMUNE DI BOLTIERE 84002910168 COMUNE DI BOLGARE 00240930164 COMUNE DI BEDULITA 00505610162 COMUNE DI BRACCA 00334660164 COMUNE DI BRUSAPORTO 00720160167 COMUNE DI CALCINATE 00662780162 COMUNE DI CALCIO 00372530162 COMUNE DI CAPRIOLO 00635680176 COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI 00247620164 COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 00348070160 COMUNE DI CAVERNAGO 00662800168 COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO 00666770169 COMUNE DI CENATE SOTTO 00562110163 COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 00281170167 COMUNE DI CHIUDUNO 00278290168	SERVIZI COMUNALI S.P.A. (CF 02546290160)	n. 20540 del 5 marzo 2018, ID 548

	COMUNE DI CORNA IMAGNA 00541990164 COMUNE DI CORNALBA 00342140167 COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA 00550800163 COMUNE DI COSTA SERINA 00579460163 COMUNE DI COVO 83000850160 COMUNE DI CREDARO 80006490165 COMUNE DI COSTA DI MEZZATE 95001660166 COMUNE DI FORESTO SPARSO 00669020166 COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA 00542030168 COMUNE DI GRASSOBBIO 80027490160 COMUNE DI GANDOSSO 00684560162 COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 00339800161 COMUNE DI LOCATELLO 00542010160 COMUNE DI GORLAGO 00251880167 COMUNE DI MARTINENGO 00683770168 COMUNE DI MONTELLO 95001650167 COMUNE DI OLTRE IL COLLE 00579500166 COMUNE DI OSIO SOTTO 00650920168 COMUNE DI PARZANICA 00543130165 COMUNE DI PEDRENGO 80035830167 COMUNE DI MORNICO AL SERIO 83001390166 COMUNE DI POGNANO 84002150161 COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON 00288640162 COMUNE DI SEDRINA 00663510162 COMUNE DI PREDORE 00547750166 COMUNE DI SOLARO 01549700159 COMUNE DI SERINA 00342670163 COMUNE DI TALEGGIO 85001030163 COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA 00547770164 COMUNE DI TELGATE 00240940163 COMUNE DI TORRE DE ROVERI		
--	---	--	--

	00684180169 COMUNE DI SPIRANO 00711080168 COMUNE DI TRASCORE CREMASCO 00265370197 COMUNE DI UBIALE CLANEZZO 00570140160 COMUNE DI VAL BREMBILLA 03966930160 COMUNE DI VEDESETA 85001150169 COMUNE DI VIADANICA 00714750163 COMUNE DI VIGOLO 00543080162 COMUNE DI ZANDOBBIO 80003650167 COMUNE DI VILLONGO 00719120164 COMUNE DI ZANICA 00325260164		
11.	COMUNE DI SAVONA (CF 00175270099) anche per conto delle seguenti amministrazioni: Comune di Urbe 00333590099 Comune di Giustenice 00336100094 Comune di Calizzano 00336110093 Comune di Cisano sul Neva 00305870099 Comune di Arnasco 00326540093 Comune di Plodio 00261320097 Comune di Stella 00277280095 Comune di Mallare 00253630099 Comune di Nasino 00342860095 Comune di Castelvechio di Rocca Barbena 00379280092 Comune di Dinao Castello 00098480080 Comune di Castelbianco 00340200096 Comune di Vado Ligure 00251200093 Comune di Erli 00341140093 Comune di Bardineto 00339030090 Comune di Borghetto Santo Spirito 00229160098 Comune di Diano Arentino 00272680083 Comune di Diano Marina 80000410086 Comune di Diano San Pietro 00263160087 Comune di Sassello 00296950090	ATA S.P.A. (CF 001164640094)	n. 21935 del 9 marzo 2018, ID 594

	Comune di Murialdo 00338310097 Comune di Borgo Verezzi 00227410099		
12.	COMUNE DI PRATO (CF 84006890481) anche per conto delle seguenti amministrazioni: Comune di Carmignano 01342090485 Comune di Montemurlo 00584640486 Comune di Quarrata 00146470471	SO-RI SOCIETA' RISORSE SPA (CF 01907590978)	n. 72376 del 30 agosto 2018, ID 1089
13.	COMUNE DI PARMA (CF 00162210348) anche per conto delle seguenti amministrazioni: COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE 00231310343 COMUNE DI SISSA TRECASALI 02705440341	AGENZIA TERRITORIALE PER L'ENERGIA E LA SOSTENIBILITA' DI PARMA (CF 02798790347)	n. 90434 del 5 novembre 2018, ID 1312
14.	AUTOMOBILE CLUB ASTI (CF 00086810058)	ACISERVICE S.R.L. (CF 00976090050)	n. 30196 del 12 aprile 2019, ID 1591

DELIBERA

l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di:

1.	COMUNE DI NOLA (CF 84003330630) anche per conto delle amministrazioni di cui alla tabella precedente	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A. (CF 04525451219)
2.	COMUNE DI MERANO (CF 00394920219)	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO S.P.A. (CF 01526780216)
3.	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (CF 80035060328)	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	SISSA MEDIALAB S.R.L. (CF 01097780322)
4.	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA (CF 00229690524) anche per conto delle amministrazioni di cui alla tabella precedente	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	ARBIA SERVIZI S.R.L. (CF 00999770522)
5.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CHIETI (CF 80000130692) anche per conto del COMUNE DI CHIETI (CF 00098000698)	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A. in sigla O.P.S. S.P.A. (CF 01891040691)

6.	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE (CF 92142960282) anche per conto delle amministrazioni di cui alla tabella precedente	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI S.R.L. (CF 04038770287)
7.	COMUNE DI FISCIANO (CF 00267790657)	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	FISCIANO SVILUPPO S.P.A. (CF 03854550658)
8.	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (CF 00224000125)	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	AGESP S.P.A. (CF 02212870121)
9.	COMUNE DI PADOVA (CF 00644060287)	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	APS HOLDING S.P.A. (CF 03860240286)
10.	COMUNE DI SARNICO (CF 80013870169) anche per conto delle amministrazioni di cui alla tabella precedente	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	SERVIZI COMUNALI S.P.A. (CF 02546290160)
11.	COMUNE DI SAVONA (CF 00175270099) anche per conto delle amministrazioni di cui alla tabella precedente	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	ATA S.P.A. (CF 001164640094)
12.	COMUNE DI PRATO (CF 84006890481) anche per conto delle amministrazioni di cui alla tabella precedente	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	SO-RI SOCIETA' RISORSE SPA (CF 01907590978)
13.	COMUNE DI PARMA (CF 00162210348) anche per conto delle amministrazioni di cui alla tabella precedente	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	AGENZIA TERRITORIALE PER L'ENERGIA E LA SOSTENIBILITA' DI PARMA (CF 02798790347)
14.	AUTOMOBILE CLUB ASTI (CF 00086810058)	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	ACISERVICE S.R.L. (CF 00976090050)

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 15 ottobre 2019

Il Segretario, *Maria Esposito*

DELIBERA N. 824

14 ottobre 2020

Oggetto

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house

Riferimenti normativi

Articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e articolo 16 del d.lgs.175/2016

Parole chiave

Iscrizioni elenco in house

Visto

l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

Visto

che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

Viste

le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20

settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

Visto

il punto 7.1 delle citate Linee Guida nel quale sono definite le modalità di comunicazione di variazioni delle iscrizioni presenti in Elenco;

Vista

la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 884, del 25 settembre 2018 che autorizzava l'iscrizione all'Elenco del COMUNE DI SARNICO (CF 80013870169) e dei seguenti enti:

Enti partecipanti	Codice fiscale
COMUNE DI ALGUA	85001070169
COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO	00712980168
COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO	00684170160
COMUNE DI BAGNATICA	00720170166
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	00681530168
COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO	00712970169
COMUNE DI BARANZATE	04669050967
COMUNE DI BLELLO	00707790168
COMUNE DI BOLTIERE	84002910168
COMUNE DI BOLGARE	00240930164
COMUNE DI BEDULITA	00505610162
COMUNE DI BRACCA	00334660164
COMUNE DI BRUSAPORTO	00720160167
COMUNE DI CALCINATE	00662780162
COMUNE DI CALCIO	00372530162
COMUNE DI CAPRIOLO	00635680176
COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI	00247620164
COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	00348070160
COMUNE DI CAVERNAGO	00662800168
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	00666770169
COMUNE DI CENATE SOTTO	00562110163
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	00281170167
COMUNE DI CHIUDUNO	00278290168
COMUNE DI CORNA IMAGNA	00541990164
COMUNE DI CORNALBA	00342140167
COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA	00550800163
COMUNE DI COSTA SERINA	00579460163
COMUNE DI COVO	83000850160



COMUNE DI CREDARO	80006490165
COMUNE DI COSTA DI MEZZATE	95001660166
COMUNE DI FORESTO SPARSO	00669020166
COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA	00542030168
COMUNE DI GRASSOBBIO	80027490160
COMUNE DI GANDOSSO	00684560162
COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE	00339800161
COMUNE DI LOCATELLO	00542010160
COMUNE DI GORLAGO	00251880167
COMUNE DI MARTINENGO	00683770168
COMUNE DI MONTELLO	95001650167
COMUNE DI OLTRE IL COLLE	00579500166
COMUNE DI OSIO SOTTO	00650920168
COMUNE DI PARZANICA	00543130165
COMUNE DI PEDRENGO	80035830167
COMUNE DI MORNICO AL SERIO	83001390166
COMUNE DI POGNANO	84002150161
COMUNE DI SARNICO	80013870169
COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON	00288640162
COMUNE DI SEDRINA	00663510162
COMUNE DI PREDORE	00547750166
COMUNE DI SOLARO	01549700159
COMUNE DI SERINA	00342670163
COMUNE DI TALEGGIO	85001030163
COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA	00547770164
COMUNE DI TELGATE	00240940163
COMUNE DI TORRE DE ROVERI	00684180169
COMUNE DI SPIRANO	00711080168
COMUNE DI TRASCORE CREMASCO	00265370197
COMUNE DI UBIALE CLANEZZO	00570140160
COMUNE DI VAL BREMBILLA	03966930160
COMUNE DI VEDESETA	85001150169
COMUNE DI VIADANICA	00714750163
COMUNE DI VIGOLO	00543080162
COMUNE DI ZANDOBBIO	80003650167
COMUNE DI VILLONGO	00719120164
COMUNE DI ZANICA	00325260164

in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla società SERVIZI COMUNALI S.P.A. (CF 02546290160), più oltre anche "Organismo in house" e/o "società partecipata;

Viste

le note dell'Ente istante, assunte rispettivamente al protocollo ANAC n. 39815 del 29 maggio 2020, n. 64242 dell'1 settembre 2020, e n. 71702 del 30 settembre 2020, con le quali si è data evidenza della variazione della compagine dell'organismo in house di cui trattasi, attraverso l'indicazione dei seguenti nuovi soci subentranti nella compagine sociale:

COMUNE DI SENAGO	C.F. 03519480150
COMUNE DI COMUN NUOVO	C.F. 00646020164
COMUNE DI LENNA	C.F. 85001570168
COMUNE DI BERBENNO	C.F. 0031389162
COMUNE DI CAPIZZONE	C.F. 00505600163
COMUNE DI BRUMANO	C.F. 00747990166
COMUNE DI SANT'OMOBONO IMAGNA	C.F. 03990160164
COMUNE DI COLOGNE	C.F. 00625410170

Considerati

gli esiti dell'attività istruttoria da cui è emerso che non sono variati e non sono venuti a mancare i requisiti di organismo in house della SERVIZI COMUNALI S.P.A. (CF 02546290160);

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 14 ottobre 2020

DELIBERA

l'integrazione della composizione degli enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla SERVIZI COMUNALI S.P.A. (CF 02546290160), di seguito elencati:

Enti partecipanti	Codice fiscale
COMUNE DI SENAGO	03519480150
COMUNE DI COMUN NUOVO	00646020164
COMUNE DI LENNA	85001570168
COMUNE DI BERBENNO	0031389162
COMUNE DI CAPIZZONE	00505600163



COMUNE DI BRUMANO	00747990166
COMUNE DI SANT'OMOBONO IMAGNA	03990160164
COMUNE DI COLOGNE	00625410170
COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO	00712980168
COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO	00684170160
COMUNE DI BAGNATICA	00720170166
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	00681530168
COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO	00712970169
COMUNE DI BARANZATE	04669050967
COMUNE DI BLELLO	00707790168
COMUNE DI BOLTIERE	84002910168
COMUNE DI BOLGARE	00240930164
COMUNE DI BEDULITA	00505610162
COMUNE DI BRACCA	00334660164
COMUNE DI BRUSAPORTO	00720160167
COMUNE DI CALCINATE	00662780162
COMUNE DI CALCIO	00372530162
COMUNE DI CAPRIOLO	00635680176
COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI	00247620164
COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	00348070160
COMUNE DI CAVERNAGO	00662800168
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	00666770169
COMUNE DI CENATE SOTTO	00562110163
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	00281170167
COMUNE DI CHIUDUNO	00278290168
COMUNE DI CORNA IMAGNA	00541990164
COMUNE DI CORNALBA	00342140167
COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA	00550800163
COMUNE DI COSTA SERINA	00579460163
COMUNE DI COVO	83000850160
COMUNE DI CREDARO	80006490165
COMUNE DI COSTA DI MEZZATE	95001660166
COMUNE DI FORESTO SPARSO	00669020166
COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA	00542030168
COMUNE DI GRASSOBBIO	80027490160
COMUNE DI GANDOSSO	00684560162
COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE	00339800161
COMUNE DI LOCATELLO	00542010160
COMUNE DI GORLAGO	00251880167
COMUNE DI MARTINENGO	00683770168
COMUNE DI MONTELLO	95001650167
COMUNE DI OLTRE IL COLLE	00579500166

COMUNE DI OSIO SOTTO	00650920168
COMUNE DI PARZANICA	00543130165
COMUNE DI PEDRENGO	80035830167
COMUNE DI MORNICO AL SERIO	83001390166
COMUNE DI POGNANO	84002150161
COMUNE DI SARNICO	80013870169
COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON	00288640162
COMUNE DI SEDRINA	00663510162
COMUNE DI PREDORE	00547750166
COMUNE DI SOLARO	01549700159
COMUNE DI SERINA	00342670163
COMUNE DI TALEGGIO	85001030163
COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA	00547770164
COMUNE DI TELGATE	00240940163
COMUNE DI TORRE DE ROVERI	00684180169
COMUNE DI SPIRANO	00711080168
COMUNE DI TRASCORE CREMASCO	00265370197
COMUNE DI UBIALE CLANEZZO	00570140160
COMUNE DI VAL BREMBILLA	03966930160
COMUNE DI VEDESETA	85001150169
COMUNE DI VIADANICA	00714750163
COMUNE DI VIGOLO	00543080162
COMUNE DI ZANDOBBIO	80003650167
COMUNE DI VILLONGO	00719120164
COMUNE DI ZANICA	00325260164

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26.10.2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco